

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 143° — Numero 20

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 maggio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 193. Sentenza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dirigenti generali ed equiparati - Responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi della gestione - Immediato collocamento a riposo senza il previo passaggio del collocamento a disposizione - Contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati nella legge di delega - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 20, comma 9, ultimo periodo, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470.
- Costituzione, artt. 76 e 77 (in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Pag. 13

N. 194. Sentenza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

***Thema decidendum* - Individuazione.**

Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Posti vacanti dal quinto al nono livello - Copertura con elevata percentuale (70 per cento) mediante procedure di riqualificazione riservate al personale interno - Irragionevole violazione del principio del concorso pubblico con lesione del principio di parità di trattamento, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 205, 206 e 207, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Posti vacanti dal quinto al nono livello - Copertura del 70 per cento mediante procedure di riqualificazione riservate al personale interno - Salvezza degli atti e dei procedimenti già adottati - Violazione del principio concorsuale e dei principi di parità di trattamento, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale.

- Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 22, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.....

» 17

N. 195. Sentenza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza delle questioni - Censure prospettate in via ipotetica o meramente subordinata - Inammissibilità.

Processo penale - Udienda preliminare - Contumacia o irreperibilità dell'imputato minorenni - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità - Irragionevole violazione del principio di protezione del minore - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1 (come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63).
- Costituzione, artt. 3 e 31, secondo comma (artt. 10, 24, 101, 104, 111); convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176

» 22

N. 196. Sentenza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

Provincia di Trento - Confini amministrativi - Delimitazione dei confini tra la Provincia di Trento e la Regione Veneto - Decreto del Presidente della Repubblica per la delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia di Trento - Lamentata surrettizia modifica dei confini amministrativi con lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla stessa provincia nonché violazione del principio di leale collaborazione tra enti - Inidoneità dell'atto impugnato a produrre la lamentata menomazione - Inammissibilità del ricorso.

- D.P.R. 21 dicembre 1999 (art. 4).
- Costituzione, artt. 131 e 132, 97; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 6, 18, 20 e 24; 9, n. 9 e 11; 11, 14, 16, 68 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 5, comma 1, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463

Pag. 28

N. 197. Sentenza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e infanzia - Lavoratrici autonome - Trattamento economico di maternità - Coltivatrici dirette - Parto in data anticipata - Corresponsione della indennità giornaliera anche per il periodo non goduto prima del parto, per la durata complessiva di cinque mesi - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento tra parto prematuro e parto a termine, nonché mancata tutela della maternità e del minore - Obbligo di opzione ermeneutica conforme alla Costituzione e all'evoluzione del sistema normativo - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 31

» 34

N. 198. Sentenza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Misura della pensione - Cumulo (totalizzazione) dei contributi versati all'ENPALS con quelli versati alla gestione speciale commercianti presso l'INPS - Omessa previsione - Lamentata violazione dei doveri di solidarietà sociale, con disparità di trattamento rispetto agli iscritti alla gestione artigiani dell'INPS, ridotta tutela per i lavoratori del commercio e violazione del principio di adeguatezza della prestazione pensionistica - Scelta riservata alla discrezionalità del legislatore - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 16; legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16.
- Costituzione, artt. 2, 3, 35 e 38

» 38

N. 199. Ordinanza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti non riconosciuti - Fondazione - Costituzione con testamento pubblico - Termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento - Decorrenza dall'apertura della successione anziché dal momento in cui l'onere dell'esecuzione ne sia venuto a conoscenza - Lamentata compressione dei diritti della personalità del *de cuius* e della fondazione, irragionevolezza della disciplina - Adesione a interpretazione non consolidata - Motivazione contraddittoria e insufficiente in ordine alle condizioni di proponibilità della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 600.
- Costituzione, artt. 2 e 3

» 42

N. 200. Ordinanza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento automatico sulla base dei presupposti accertati - Impossibilità di valutare le condizioni personali sopravvenute al momento dell'adozione del decreto di espulsione - Lamentata violazione dei principi di solidarietà e di accoglienza, di eguaglianza, con pregiudizio del diritto al lavoro - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Mancanza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 35 Pag. 45

N. 201. Ordinanza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione prefettizia intimativa del pagamento - Omessa previsione di un termine per la notifica - Lamentata lesione del principio della tutela giurisdizionale, del buon andamento della pubblica amministrazione, della ragionevole durata del processo - Omessa motivazione su decisivi elementi di fatto e di diritto - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.
- Costituzione, artt. 24, 97, 111 e 113 » 47

N. 202. Ordinanza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta avanzata dall'imputato - Omessa previsione del diritto del pubblico ministero di interloquire in merito, di chiedere una integrazione probatoria, e di proporre appello avverso la sentenza di condanna - Lamentata lesione del principio del contraddittorio, della funzione giurisdizionale, del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché disparità di trattamento tra imputati - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111 » 49

N. 203. Ordinanza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Mancata previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta - Denunciata compressione del diritto di difesa e ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 453.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo » 51

N. 204. Ordinanza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e infanzia - Lavoratrice madre - Periodo di astensione obbligatoria per maternità - Computo - Lamentata inclusione del periodo di aspettativa non retribuita per assistenza ad un figlio minore portatore di *handicap* - Abrogazione della norma censurata intervenuta prima della rimessione della questione - Carenza di motivazione in ordine alla persistente rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, secondo comma.

– Costituzione, artt. 3, 31 e 37 Pag. 54

N. 205. Ordinanza 9 - 16 maggio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Lavoratori ultrasessantenni - Lamentata disparità di trattamento tra uomo e donna - Omessa descrizione della fattispecie e totale carenza di motivazione - Inidoneità dell'atto ad introdurre il giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 4, comma 2.

– Costituzione, artt. 3, 4, 35, 37 » 56

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 210. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Milano del 10 luglio 2001.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Applicazione dell'INVIM ordinaria ai conferimenti in società - Determinazione dell'incremento di valore imponibile per i fabbricati strumentali, esenti da INVIM decennale (*ex* art. 25, secondo comma, lett. *d*, d.P.R. n. 643/1972) - Mancanza di disciplina specifica - Conseguente necessità di considerare come valore iniziale quello che l'immobile aveva all'epoca dell'acquisto, anziché alla scadenza dell'ultimo decennio di possesso ininterrotto - Ingiustificato aggravio fiscale per il contribuente già beneficiario dell'esenzione d'imposta - Violazione del principio di eguaglianza tributaria.

– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma settimo.

– Costituzione, artt. 3 e 53 » 59

N. 211. Ordinanza del Tribunale di Pesaro del 27 febbraio 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Domanda di condono con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate - Accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligo contributivo e ripetizione dell'indebito - Interessi sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori - Esclusione - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi in caso di ripetizione d'indebito - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di azione e di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417/1998.

– Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultimo periodo.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 61

N. 212. Ordinanza del Tribunale di Pordenone del 15 marzo 2002.

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione con norma regionale dell'autorizzazione edilizia in precario - Conseguente depenalizzazione degli interventi edilizi soggetti a concessione edilizia in base alla normativa statale - Violazione del principio di uguaglianza, per il diverso trattamento di situazioni identiche in base alla localizzazione territoriale degli edifici abusivi - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia, 19 novembre 1991, n. 52, art. 81, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 25, 112 e 117

Pag. 63

N. 213. Ordinanza del Tribunale di Viterbo del 13 febbraio 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo della pensione - Titolarità di più pensioni a carico della stessa gestione INPS - Individuazione del trattamento da integrare - Previsione di criteri diversi e più sfavorevoli rispetto all'ipotesi di titolarità di più pensioni appartenenti a diverse gestioni - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 18/1998.

- Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 3, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638.
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 70

N. 214. Ordinanza della Corte di cassazione del 28 gennaio 2002.

Sicurezza pubblica - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive - Provvedimento del questore contenente l'obbligo, per le persone alle quali è notificato il divieto, di comparizione personale davanti all'autorità di pubblica sicurezza - Mancata previsione del presupposto della eccezionale necessità ed urgenza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2.
- Costituzione, art. 13

» 72

N. 215. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Milano dell'11 ottobre 2001.

Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento - Fissazione dell'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 418 e 419 cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta - ovvero mancata previsione in detta ipotesi che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta - Irragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 409, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 75

N. 216. Ordinanza del Tribunale di Parma, sez. distaccata di Fidenza, del 1° marzo 2002.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77, comma 1

Pag. 77

N. 217. Ordinanza del Tribunale di Alessandria del 26 marzo 2002.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori in mobilità assunti con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Benefici contributivi per il datore di lavoro - Inapplicabilità, stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai premi INAIL - Lesione dei principî di ragionevolezza e di eguaglianza, di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Interferenza sul potere giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 6; legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104

» 80

N. 218. Ordinanza del T.A.R. della Lombardia dell'11 febbraio 2002.

Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Previsione, con norma regionale di interpretazione autentica, della possibilità di recupero, ai fini abitativi e in corso d'opera, dei sottotetti dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura - Dedotta ingiustificata deroga agli indici di fabbricabilità e alle prescrizioni dirette ad assicurare l'equilibrio tra la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e l'edificazione a scopo residenziale - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione - Interferenza sul potere giurisdizionale - Violazione dei principî stabiliti dalle leggi statali in materia.

- Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101, 102, 103, 104, 114 e 117.

In via subordinata: Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di nuova costruzione - Previsione della procedura della denuncia di inizio di attività (DIA) anziché della concessione edilizia - Contrasto con la normativa statale in materia (art. 19 legge n. 241/1990; art. 4 d.l. n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 60, legge n. 662/1996).

- Legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, art. 4, comma 3; legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18, art. 3.
- Costituzione, art. 117

» 82

N. 219. Ordinanza del Tribunale di Melfi del 27 febbraio 2002.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

– Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.

– Costituzione, art. 76 Pag. 89

N. 220. Ordinanza del Giudice di pace di Varallo del 7 febbraio 2002.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

– Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.

– Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo » 91

N. 221. Ordinanza del Giudice di pace di Trino dell'11 dicembre 2001.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

– Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.

– Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo » 94

N. 222. Ordinanza del Giudice di pace di Trino dell'8 gennaio 2002.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

– Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.

– Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo » 95

N. 223. Ordinanza del Giudice di pace di Trino dell'8 gennaio 2002.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo Pag. 97

N. 224. Ordinanza del Giudice di pace di Trino del 22 gennaio 2002.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo » 98

N. 225. Ordinanza del Giudice di pace di Trino del 12 febbraio 2002.

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo » 100

N. 226. Ordinanza del Giudice di pace di Trino del 31 dicembre 2001.

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilità della legge posteriore che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole all'autore dell'illecito, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Violazione del principio di legalità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111 » 101

N. 227. Ordinanza del Giudice di pace di Trino del 31 dicembre 2001.

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilità della legge posteriore che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole all'autore dell'illecito, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Violazione del principio di legalità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111 Pag. 103

N. 228. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 23 novembre 2001.

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

- Legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1; legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, art. 39.
- Costituzione, artt. 3 e 97 » 104

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 193

Sentenza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dirigenti generali ed equiparati - Responsabilità per mancato conseguimento degli obiettivi della gestione - Immediato collocamento a riposo senza il previo passaggio del collocamento a disposizione - Contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati nella legge di delega - Illegittimità costituzionale.

- D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 20, comma 9, ultimo periodo, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470.
- Costituzione, artt. 76 e 77 (in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultima parte — *rectius*: ultimo periodo — del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), promossi con due ordinanze emesse il 24 ottobre 2000 dal Consiglio di Stato, Sezione IV, iscritte ai nn. 449 e 450 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Del Gizzo Ernesto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due giudizi di appello, il Consiglio di Stato — Sezione IV — con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultima parte — *rectius*: ultimo periodo — del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego).

Il giudice rimettente, premette che identica questione era già stata in precedenza proposta, in quanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, ma che, tuttavia, la Corte, a seguito di un mutamento del quadro normativo, con ordinanza n. 246 del 2000, aveva ritenuto necessario che lo stesso giudice *a quo* ai fini della rilevanza, verificasse gli effetti della duplice abrogazione espressa accompagnata dalla nuova disciplina.

Osserva il giudice rimettente che il principio generale *tempus regit actum* non possa essere ignorato in relazione all'intervenuto mutamento del quadro normativo, e, quindi, la fattispecie ricadrebbe, comunque, sotto la disciplina denunciata.

Quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva che il provvedimento impugnato (in entrambi i casi decreto del Presidente della Repubblica di collocamento a riposo, per motivi di servizio, per responsabilità dirigenziale) trova conforto nella norma contestata, di modo che un'eventuale dichiarazione di fondatezza della questione comporterebbe, per ciò solo, l'accoglimento del ricorso.

Nel merito, il giudice rimettente sostanzialmente denuncia un eccesso di delega nella disposizione impugnata, in quanto, la legge di delega prevedeva, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi della gestione, solo la «rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione», laddove la legge delegata (decreto legislativo n. 29 del 1993), all'art. 20, comma 9, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470, ha previsto, da un lato, il collocamento a disposizione per l'inosservanza delle direttive e per i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa; dall'altro, ha stabilito il collocamento a riposo per ragioni di servizio in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata.

2. — In entrambi i giudizi, introdotti con le ordinanze sopra riassunte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha fatto presente che la norma denunciata, pur essendo stata abrogata dalla successiva normativa, tuttavia, in base al principio *tempus regit actum* conserva la sua efficacia in relazione alle fattispecie all'esame.

Nel merito conclude per la infondatezza della questione, anche alla luce del sopravvenuto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per la logica che sta alla base delle disposizioni in esso contenute, considerato che l'anzidetto decreto legislativo è stato emanato in base alla delega contenuta nell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1957, n. 59, che sul punto non differirebbe, ma anzi richiamerebbe la delega contenuta nella legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).

Sottolinea, in particolare, che in ossequio al principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lettera g), numero 3, della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, il legislatore delegato abbia previsto due differenti ipotesi: l'una contenuta nella prima parte della norma impugnata, che riguarda il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno in caso di inosservanza delle direttive e risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; l'altra, contenuta nella seconda parte della disposizione e che disciplina una fattispecie diversa, stabilisce il collocamento a riposo per ragioni di servizio in caso di responsabilità particolarmente grave e reiterata.

Orbene, secondo la prospettazione dell'Autorità interveniente, la delega legislativa non eliminerebbe ogni discrezionalità del legislatore delegato, al quale non può essere negata la facoltà di adottare misure più severe per fattispecie di maggior gravità, peraltro già previste dalla normativa previgente.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sottoposte, in via incidentale, all'esame della Corte riguardano l'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) sotto il profilo della violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto la legge di delega prevedeva, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi della gestione, solo la rimozione dalle funzioni ed il collocamento a disposizione.

Attesa l'identità delle questioni sollevate, i giudizi vanno preliminarmente riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — La questione è fondata.

Dall'esame dei lavori preparatori della legge delega (art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) emerge puntualmente la *ratio* dell'intervento da realizzarsi in base alla delega legislativa per quanto attiene allo *status* giuridico dei dirigenti. Cioè, «da un lato il rafforzamento dei poteri di impulso, direzione e coordinamento, e, dall'altro, una verifica dei risultati di gestione e più precise responsabilità dirigenziali». «Nell'ambito di una prospettiva generale di separazione tra politica e amministrazione e di connesso riconoscimento di autonomia gestionale» venivano indicati come obiettivi «la massima flessibilità e agilità nel reclutamento, nella mobilità e nei procedimenti di rimozione dalle funzioni» — senza, tuttavia, alcun accenno al collocamento immediato a riposo o alla rimozione dall'impiego — «in caso di accertata incapacità a raggiungere gli obiettivi programmati» (Relazione al disegno di legge presentato dal Governo per la delega: Senato n. 463).

Nella legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, l'art. 2 poneva la finalità generale di «miglioramento dell'efficienza e della produttività del settore pubblico» e prevedeva la separazione tra compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con autonomi poteri di direzione, vigilanza, controllo e gestione (lettera g, numero 1) ed inoltre — specificatamente sul punto che interessa la questione di legittimità costituzionale — «la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione» (lettera g numero 3). Anche in questa sede, si noti che non vi era alcuna previsione di diversa misura di rimozione dall'impiego o di collocamento a riposo per ragioni di servizio.

3. — Giova, inoltre, ricordare, anche ai fini di una interpretazione delle norme conformi a Costituzione, che la distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e l'attività gestionale con propria autonomia e responsabilità dei dirigenti generali nonché la progressiva estensione della privatizzazione del rapporto, dando risalto alla qualificazione di diritto soggettivo delle relative posizioni (sentenza n. 275 del 2001), comporta, da un canto, un maggiore rigore nella responsabilità degli stessi. Nello stesso tempo vi è un'esigenza di rafforzamento della posizione dei medesimi dirigenti generali attraverso la specificazione delle peculiari responsabilità dirigenziali, la tipicizzazione delle misure sanzionatorie adottabili, nonché la previsione di adeguate garanzie procedurali nella valutazione dei risultati e dell'osservanza delle direttive ministeriali; inoltre, il modo ed i tempi in cui si possa pervenire non solo alla revoca delle funzioni ma anche alla risoluzione definitiva del rapporto di impiego.

Dette specifiche garanzie, mirate a presidiare il rapporto di impiego dei dirigenti generali, concorrono al rispetto del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione (ordinanza n. 11 del 2002).

Con ciò non si esclude — sul piano costituzionale — che il legislatore possa prevedere come misura sanzionatoria della condotta dirigenziale anche la rimozione dall'impiego nei casi di maggiore gravità; questa deve avvenire in base a previsione normativa e con le relative proprie garanzie procedurali.

4. — Il dettaglio dei principi e criteri direttivi sul punto specifico delle conseguenze derivanti dalla responsabilità dirigenziale, soprattutto se si considera la precisa indicazione di peculiari istituti e tipici provvedimenti incidenti sullo *status* dei dirigenti, raffrontati anche con la precedente e più ampia situazione normativa, certamente non poteva consentire al Governo delegato di prevedere ulteriori misure e conseguenze dirette ed immediate della accertata responsabilità dirigenziale, nei confronti dei dirigenti generali ed equiparati, al di fuori di quelle specificamente previste in detti principi e criteri direttivi.

In altri termini, il legislatore delegato manteneva sempre una discrezionalità, non potendo essere eliminato ogni margine di scelta nell'esercizio della delega. Tuttavia questa discrezionalità doveva essere esercitata, anche nel caso in esame, riempiendo gli spazi lasciati dalla legge di delegazione (v. sentenza n. 198 del 1998) ed entro i limiti in cui è circoscritta dalla stessa legge (ordinanza n. 21 del 1998) ancorché considerando le diverse gravità delle ipotesi di responsabilità, esclusivamente, come già detto, nei limiti della delega, cioè entro la previsione di:

a) «mobilità», anche semplicemente temporanea e con passaggio ad altro ufficio, quindi compresa la facoltà di prevedere la mobilità definitiva;

b) «rimozione dalle funzioni», cioè come privazione della preposizione ad ufficio dirigenziale, senza tuttavia comprendere la rimozione dal servizio o il recesso dal rapporto di impiego;

c) «collocamento a disposizione», con facoltà di fissare o meno un periodo minimo o massimo anche diverso da quello ordinario, desumibile da analoghe previsioni normative, periodo di «a disposizione» — si noti — che avrebbe consentito la possibilità di richiamo in servizio, anche presso altra amministrazione o altro ufficio, ritenuti confacenti alle dimostrate capacità dirigenziali.

5. — Infine non può avere rilevanza sui limiti della delega legislativa e sulla sua interpretazione un successivo decreto legislativo — richiamato dalla difesa dello Stato — emanato sulla base di altra successiva legge di delega (anche se in parte coincidente per contenuto) estranea, insieme al suddetto decreto legislativo, all'oggetto su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi in base all'ordinanza di rimessione.

6. — Sulla base delle suesposte considerazioni deve ritenersi che il Governo non era abilitato dalla delega a prevedere la facoltà di immediato collocamento a riposo senza il previo passaggio attraverso il periodo di messa «a disposizione», che costituisce — secondo i principi della delega — una garanzia per il dipendente di essere posto nella possibilità di cercare ed ottenere una diversa utilizzazione, anche in differente posizione di ufficio e di amministrazione.

Risulta pertanto una violazione dei limiti della delega legislativa da parte del legislatore delegato, che la ha esercitata, per la parte oggetto dei presenti giudizi di legittimità costituzionale (collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione in caso di responsabilità particolarmente grave e reiterata), in modo divergente dalle finalità che determinarono la delega e in contrasto con i prefissati principi e criteri direttivi (cfr. sentenza n. 3 del 1957).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego).

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore : CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 194

Sentenza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Thema decidendum - Individuazione.

Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Posti vacanti dal quinto al nono livello - Copertura con elevata percentuale (70 per cento) mediante procedure di riqualificazione riservate al personale interno - Irragionevole violazione del principio del concorso pubblico con lesione del principio di parità di trattamento, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 205, 206 e 207, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Posti vacanti dal quinto al nono livello - Copertura del 70 per cento mediante procedure di riqualificazione riservate al personale interno - Salvezza degli atti e dei procedimenti già adottati - Violazione del principio concorsuale e dei principi di parità di trattamento, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale.

- Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 22, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altre, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione della Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avvocato Michele Lioi per Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 18 ottobre 2000, depositata il 7 febbraio 2001, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché, implicitamente, all'art. 136 della Costituzione.

2. — La questione è stata sollevata nel corso del giudizio avente ad oggetto due ricorsi proposti dalla Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica), in persona del legale rappresentante *pro tempore* il quale ha agito anche in proprio, aventi ad oggetto l'annullamento di alcuni atti — decreti del Ministero delle finanze e decreti direttoriali — concernenti le procedure di riqualificazione per il personale del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2.1. — Il Tar, in linea preliminare, dopo avere affermato la propria giurisdizione, espone che i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel testo modificato dall'art. 22 della legge n. 133 del 1999, nella parte in cui sono state sostanzialmente confermate le procedure selettive previste dal testo originario dall'art. 3, comma 206 lettera *b*), della legge n. 549 del 1995 ed i corsi di riqualificazione per il personale del Ministero delle finanze, con riserva del settanta per cento dei posti vacanti al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, realizzando in tal modo una cooptazione verso l'alto di questi ultimi dipendenti, nonostante non abbiano svolto, neppure di fatto, mansioni superiori.

Il giudice *a quo* deduce che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 205, 206 e 207 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, nella parte in cui «prevedevano la sostituzione del concorso pubblico con procedure selettive interne, in assenza di esigenze di rilevanza costituzionale che consentissero la deroga alla regola del concorso pubblico». L'art. 22 della legge n. 133 del 1999 ha modificato queste ultime norme, stabilendo che, con le procedure selettive da esse previste, può «essere coperta unicamente una aliquota dei posti vacanti determinata nella misura del 70 % nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime».

2.2. — Il Tar deduce che l'art. 22 della legge n. 133 del 1999 si porrebbe in contrasto con il principio secondo il quale la regola del pubblico concorso per l'assunzione del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione sarebbe derogabile esclusivamente entro i limiti richiesti dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione, ovvero altri principi di rango costituzionale. A suo avviso, la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1999 avrebbe infatti riferito la regola del concorso anche all'accesso ad una qualifica funzionale superiore, in quanto quest'ultimo costituirebbe una forma di reclutamento, che richiede un selettivo accertamento delle attitudini non restringibile ai soli dipendenti dell'amministrazione.

Secondo il rimettente, l'art. 22 della legge n. 133 del 1999 «non fa altro che confermare le procedure già previste dalla precedente normativa di cui alla legge n. 549/95» e, quindi, «nella sostanza viola il giudicato costituzionale confermando disposizioni dichiarate illegittime».

Inoltre, «la modifica legislativa», prevedendo una procedura selettiva interna e l'attribuzione a soggetti estranei all'amministrazione soltanto del 30 % dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di concorsualità (art. 51 Cost.), di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, garantiti dalla scelta dei più meritevoli (art. 97 Cost.).

Infine, la norma, stabilendo che i dipendenti dell'amministrazione finanziaria possono partecipare ai corsi di riqualificazione anche qualora non abbiano svolto, neppure di fatto, mansioni superiori, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno di quanti non lavorano già alle dipendenze della p.a., permettendo l'accesso alla qualifica superiore da parte dei dipendenti i quali non solo non hanno svolto le relative mansioni, ma sono anche privi del titolo di studio per essa richiesto.

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Secondo la difesa erariale le procedure di riqualificazione in esame consistono in una prova scritta, il cui superamento è condizione per l'ammissione al corso di riqualificazione, al termine del quale è prevista una prova

teorico-pratica, allo scopo di accertare il possesso da parte del candidato della professionalità richiesta per la qualifica di riferimento. I criteri informativi delle prove e delle modalità di stesura dei questionari oggetto delle prove selettive sono stati elaborati da un gruppo di studio nominato con decreto ministeriale; le materie dei corsi e gli specifici percorsi formativi, in riferimento ai diversi profili professionali, sono stati anch'essi stabiliti con decreto ministeriale, sulla scorta delle proposte formulate da un apposito gruppo di lavoro. Le procedure di riqualificazione, a suo avviso, non determinerebbero una automatica progressione ad una qualifica superiore, ma realizzerebbero una adeguata selezione, assicurando la funzionalità degli uffici, la crescita personale e professionale dei cittadini nell'ambito del luogo di lavoro e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione ed al progresso della società.

L'interveniente deduce, infine, che la deroga alla regola del pubblico concorso sarebbe giustificata e che sarebbe altresì ragionevole la previsione in virtù della quale il possesso di una determinata anzianità nella qualifica immediatamente inferiore a quella oggetto del concorso costituisce un requisito alternativo rispetto al titolo di studio.

4. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Dirpubblica (già Dirstat-Finanze), facendo proprie le argomentazioni svolte dal Tar e chiedendo l'accoglimento della questione.

Nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica la parte insiste nel sostenere che la norma impugnata riprodurrebbe quella già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte e che l'ammissione alla procedura di riqualificazione, anche in mancanza del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, purché il dipendente vanti una certa anzianità di servizio nella qualifica inferiore, sarebbe irragionevole, in quanto quest'ultimo elemento sarebbe inidoneo a dimostrare il possesso della professionalità necessaria per l'attribuzione della qualifica più elevata. Inoltre, a suo avviso, la riserva del 70 % dei posti in favore dei dipendenti realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli aspiranti che possono accedervi esclusivamente mediante una ordinaria procedura concorsuale.

5. — All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato e la parte costituita hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ad oggetto l'art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), il quale — con il comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* — ha modificato i commi 205, 206 e 207 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che disciplinano la copertura del 70% dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori, e con il comma 2 ha fatto salvi gli atti e i procedimenti già adottati.

Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata «non fa altro che confermare le procedure già previste dalla precedente normativa di cui alla legge n. 549 del 1995», dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 1 del 1999, cosicché la stessa norma, in quanto riproduttiva di disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime, «nella sostanza viola il giudicato costituzionale». Inoltre «la modifica legislativa» censurata, prevedendo una procedura selettiva interna per il conferimento di una qualifica funzionale superiore e stabilendo che soltanto il 30% dei posti disponibili possono essere attribuiti a coloro che non sono già dipendenti dell'amministrazione finanziaria, derogherebbe ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, che riguarderebbe anche la fattispecie in esame, ponendosi così in contrasto con i principi costituzionali della parità di trattamento (art. 3 della Costituzione) e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Infine la norma censurata, disponendo che i dipendenti possono partecipare ai corsi di riqualificazione, anche se non hanno svolto, neppure di fatto, mansioni superiori, violerebbe, sotto altro profilo, gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento in danno di quanti non lavorano già alle dipendenze dell'amministrazione, consentendo inoltre l'accesso alla qualifica superiore da parte di dipendenti i quali non solo non abbiano svolto le relative mansioni, ma siano anche privi del titolo di studio richiesto per la qualifica stessa.

2. — In via preliminare va precisato che il *thema decidendum* deve essere propriamente individuato — in base alle puntualizzazioni contenute nella motivazione dell'ordinanza di rimessione nella quale si dichiarano non manifestamente infondate le «dedotte questioni di legittimità costituzionale» relative all'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 1995 — nella disciplina dei corsi di riqualificazione recata appunto dal suddetto art. 3, commi 205, 206 e 207 (modificato quest'ultimo, ma in modo non rilevante, dall'art. 88 della legge 21 novembre 2000, n. 342) della stessa legge, così come risulta dopo la «modifica legislativa» introdotta dall'art. 22 della legge n. 133 del 1999. Ed è pertanto sul testo così risultante, nonché sul comma 2 del citato art. 22, che va condotto il presente scrutinio di legittimità costituzionale.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

Si deve innanzi tutto osservare che molteplici sono le modifiche introdotte dall'art. 22 della legge n. 133 del 1999 alla disciplina in esame; in particolare si segnalano la riduzione dei posti riservati ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria (art. 3, comma 205), l'esclusione di una progressione *per saltum* e l'impossibilità di esercitare, subito dopo l'ammissione al corso e sia pure in via provvisoria, le funzioni connesse alla qualifica superiore (art. 3, comma 207). Tali modifiche escludono pertanto, per il loro contenuto innovatore ed anche per l'intento dichiarato nel corso dei lavori preparatori della legge di recepire i principi stabiliti dalla citata sentenza n. 1 del 1999, che la disciplina denunciata possa essere considerata confermativa delle precedenti disposizioni dichiarate illegittime, superandosi così la prospettata censura di violazione del giudicato costituzionale. Ma tuttavia non valgono ad evitare gli altri profili di censura incentrati sulla violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Nella disciplina delle procedure di riqualificazione in esame permangono ancora, nonostante le modificazioni introdotte, alcune lesioni dei principi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici. In particolare va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (cfr. per tutte: sentenza n. 320 del 1997, sentenza n. 1 del 1999), in quanto proprio questo metodo offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci. Il pubblico concorso è altresì un meccanismo strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi non irragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione.

L'art. 22, comma 1 lettera *a*), della legge n. 133 del 1999, nel riformulare il comma 205 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, non ha però reso la norma conforme a questi principi. Ed infatti, anche se ha escluso che la totalità dei posti vacanti nelle dotazioni organiche delle varie qualifiche prese in considerazione sia attribuita all'esito di corsi di formazione professionale, ai quali sono abilitati ad accedere soltanto i dipendenti dell'amministrazione, riserva tuttavia ancora ad essi la totalità dei posti messi a concorso, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principi enunciati. Né, oltre tutto, all'epoca risultava bandito il concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali «da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori», e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare «gli effetti distorsivi» che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), attraverso forme di surrettizia reintroduzione dell'ormai superato sistema delle carriere, in contrasto con il canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 333 del 1993).

La previsione, nella disciplina censurata, non già di un concorso pubblico con riserva dei posti, bensì di un concorso «interno», riservato ai dipendenti dell'amministrazione per una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata — e per di più incongrua in quanto stabilita in mancanza di giustificazioni diverse da quelle già valutate negativamente nella sentenza n. 1 del 1999 — appare pertanto irragionevole e si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

3.1. — Neppure le altre modifiche introdotte dall'art. 22 della legge n. 133 del 1999 alla disciplina recata dal citato art. 3 della legge n. 549 del 1995 riescono a superare le ulteriori denunce di illegittimità costituzionale prospettate nell'ordinanza di rimessione.

A questo proposito, va innanzi tutto osservato che, sebbene sia stata esclusa la previsione di una progressione *per saltum* prima prevista per una delle qualifiche, risulta ancora attribuita al criterio dell'anzianità una funzione già censurata nella sentenza n. 1 del 1999, in quanto «del tutto abnorme». In realtà è proprio sul criterio dell'anzianità che sono fondate sia la riserva ai dipendenti della indicata percentuale dei posti disponibili, sia l'ammissibilità del conseguimento della qualifica superiore, anche in mancanza del titolo di studio prescritto. Ed infatti, dato che non è stata modificata la censurata genericità di contenuti della prova scritta di ammissione al corso, quest'ultima non appare idonea a garantire, di per sé, una seria verifica dei requisiti attitudinali, nonché ad evitare una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso la qualifica superiore.

La previsione, inoltre, che le materie del corso sono fissate con decreto ministeriale (art. 3, comma 206 lettera *d*, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'art. 22, comma 1 lettera *b*, della legge n. 133 del 1999) e che all'esito del corso i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico, soltanto indicata come «prova d'esame» (art. 3, comma 206 lettera *e*, come modificato dall'art. 22, comma 1 lettera *b*, della legge n. 133 del 1999), non consente di superare, in mancanza di ulteriori e più puntuali criteri, il fondato dubbio già formulato da questa Corte nella citata sentenza n. 1 del 1999 in ordine alla «idoneità di un tale modo di selezione a consentire una seria verifica della professionalità richiesta» dalle qualifiche considerate.

In definitiva, il complesso delle modifiche introdotte dalla norma impugnata non appare adeguato a rendere le procedure di riqualificazione in esame compatibili con i principi costituzionali. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 205, 206 e 207 — quest'ultima norma in quanto logicamente ed inscindibilmente connessa con le prime due — dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, così come modificati dall'art. 22, comma 1 lettere *a*), *b*) e *c*) della legge n. 133 del 1999. Va altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 del citato art. 22 della medesima legge n. 133 del 1999, in quanto anche esso logicamente ed inscindibilmente connesso con le norme precedentemente indicate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 195

Sentenza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza delle questioni - Censure prospettate in via ipotetica o meramente subordinata - Inammissibilità.

Processo penale - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell'imputato minorenni - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità - Irragionevole violazione del principio di protezione del minore - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento delle ulteriori censure.

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1 (come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63).
- Costituzione, artt. 3 e 31, secondo comma (artt. 10, 24, 101, 104, 111); convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze dei Giudici dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo in data 24 aprile 2001, di Salerno in data 23 aprile 2001, di Palermo in data 25 maggio 2001, di Reggio Calabria in data 6 giugno 2001, rispettivamente iscritte ai nn. 556, 565, 756 e 787 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 32, 39 e 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 24 aprile 2001 (r.o. n. 556 del 2001) il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 104 e 111, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione

e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), «nella parte in cui non prevede che in caso di contumacia o irreperibilità dell'imputato il giudice possa, nell'interesse preminente dello stesso, comunque emettere sentenza di proscioglimento *ex art.* 425 cod. proc. pen. ovvero sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

Il giudice *a quo* premette: che procede nei confronti di un imputato, minorenne all'epoca dei fatti, per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, numero 2, cod. pen; che il reato, commesso nel 1997, è divenuto procedibile a querela per effetto dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205; che non risulta proposta querela e che pertanto dovrebbe emettersi sentenza di improcedibilità *ex art.* 425 cod. proc. pen., ma tale pronuncia è impedita dalla contumacia dell'imputato.

Per effetto delle modifiche recate dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988 prevede infatti, al comma 1, che nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice debba chiedere all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase — salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza — e, quindi, possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 cod. proc. pen., o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, solo se il consenso risulti prestato.

Con la conseguenza che, allorché l'imputato sia contumace — come nel giudizio *a quo* — ovvero sia legittimamente assente o irreperibile e non presti perciò il consenso alla definizione del processo, il giudice dell'udienza preliminare non può in alcun caso prosciogliere il minore.

Ad avviso del rimettente, l'impossibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel preminente ed obiettivo interesse del minore, in assenza del suo consenso, violerebbe l'art. 10 Cost., ponendosi in contrasto con l'art. 3 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli deve essere ritenuto preminente l'interesse del minore. Non si può infatti dubitare — prosegue il giudice *a quo* — che sia interesse preminente del minore evitare la sottoposizione a un dibattito affatto inutile, tanto più che le esigenze difensive dell'imputato minorenne sono comunque garantite dalla ampia possibilità riconosciutagli, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1993, di proporre opposizione alle sentenze di proscioglimento che presuppongono un accertamento di responsabilità.

La norma censurata violerebbe inoltre: l'art. 104 Cost., esautorando «di fatto l'autonomia della funzione giurisdizionale del giudice minorile»; l'art. 3 Cost., per l'illogica disparità di trattamento degli imputati minorenni rispetto ai maggiorenni, per i quali il giudice dell'udienza preliminare ben può emettere sentenza di non luogo a procedere *ex art.* 425 cod. proc. pen. senza necessità di alcun consenso; l'art. 111, quarto comma, Cost., dal momento che, in relazione ai casi in cui l'imputato eserciti il suo diritto di rimanere contumace o sia irreperibile, non prevede «le ipotesi di «impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita» che rendono possibile la formazione della prova in assenza di contraddittorio».

2. — Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, sono state sollevate: con ordinanza del 23 aprile 2001 (r.o. n. 565 del 2001) dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Salerno; con ordinanza del 25 maggio 2001 (r.o. n. 756 del 2001) da altro giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo; con ordinanza del 6 giugno 2001 (r.o. n. 787 del 2001) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Salerno, che procede nei confronti di un minorenne straniero, irreperibile, per il reato di tentato furto monoaggravato, divenuto improcedibile per difetto di querela, ritiene che la disciplina secondo cui il proscioglimento del minorenne è subordinato al suo consenso violi l'art. 3 Cost., per irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli imputati adulti, sulla base di censure del tutto simili a quelle svolte, anche con riferimento agli altri parametri, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo, nell'ordinanza iscritta al n. 756 del r.o. del 2001 dubita della legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988:

nella parte in cui prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa «emettere sentenza di proscioglimento *ex art.* 425 c.p.p. solo dopo avere acquisito il consenso dell'imputato alla definizione del procedimento dell'udienza preliminare», in riferimento agli artt. 3, 10, 101 Cost.

nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa «emettere sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto quando risulta preminente l'interesse del minore anche senza l'acquisizione del consenso dell'imputato alla definizione del procedimento all'udienza preliminare», in riferimento agli artt. 10 e 101 Cost.,

e «nella parte in cui non prevede che il giudice possa emettere sentenza di proscioglimento *ex art.* 425 c.p.p., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, nei confronti dell'imputato contumace, ovvero irreperibile per "l'impossibilità di natura oggettiva" ad acquisire il consenso alla definizione del procedimento all'udienza preliminare», in riferimento all'art. 111 Cost.

In fatto, e quanto alla rilevanza, il rimettente premette che i reati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio sono tutti procedibili a querela e che, pur essendo state acquisite in udienza preliminare la remissione della querela a suo tempo presentata e l'accettazione della remissione ad opera dell'imputato, non può pronunciare sentenza di proscioglimento per essere il reato estinto per remissione di querela, a causa della contumacia dell'imputato e della conseguente mancata prestazione del consenso.

Nel merito, il rimettente svolge censure analoghe a quelle prospettate nella ordinanza n. 556 del 2001, riferendo tuttavia alla violazione dell'art. 101 Cost. gli argomenti spesi nella precedente ordinanza in relazione all'art. 104 Cost. ed estendendo le censure concernenti l'irragionevolezza della disciplina censurata al raffronto con la perdurante possibilità di emettere, anche senza il consenso dell'imputato, sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto nel corso delle indagini preliminari, *ex art.* 27, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 448 del 1988.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ritiene che l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988, «nella parte in cui prevede che il consenso dell'imputato costituisce un presupposto indefettibile per la definizione del processo a carico di minorenni nella fase dell'udienza preliminare», violi gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 31, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.

Ad avviso del rimettente la questione, prospettata dal difensore dell'imputata che, a conclusione della discussione in udienza preliminare, aveva chiesto il proscioglimento della sua assistita nel merito o, in subordine, per irrilevanza del fatto, è rilevante in quanto l'imputata, contumace, non ha, neppure in precedenza, prestato il consenso per la definizione del processo nella fase dell'udienza preliminare: in tale situazione la disposizione censurata precluderebbe ogni possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento con una delle formule indicate dal difensore nel procedimento *a quo*.

Nel merito, il rimettente rileva che la rigida disciplina introdotta dalla legge n. 63 del 2001 nell'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 comporta che, ove l'imputato non presti il suo consenso (perché contumace o assente), il giudice dell'udienza preliminare non può emettere sentenza di proscioglimento e deve disporre il rinvio a giudizio del minore anche quando ricorrano gli estremi per una pronuncia liberatoria nel merito o per motivi di rito. La scelta di garantire comunque il pieno contraddittorio si risolve quindi nel «paradosso [...] di provocare la dialettica dibattimentale anche nelle ipotesi in cui l'imputato potrebbe ottenere — come nel caso in argomento — una formula (sicuramente più favorevole) di proscioglimento».

La disciplina censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 31 e 111, secondo comma, Cost., in quanto:

si pone, irragionevolmente, «a detrimento delle finalità deflative» dell'udienza preliminare, nonché, «più in generale, di quelle educative (vedasi l'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) perseguite dal processo penale minorile», privilegiando «la tutela delle mere strategie tecnico-difensive individuali (che potrebbero appieno esplicarsi nella successiva fase processuale) a discapito della possibilità di un'immediata fuoriuscita dal circuito penale»;

prevede, per le ipotesi di proscioglimento di cui al comma 1 dell'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988, la necessità di un consenso che con assoluta incongruenza non è invece richiesto nel caso di condanna alla pena pecuniaria o a una sanzione sostitutiva, disciplinato dal comma 2 del medesimo articolo che, in apparenza, pare richiedere la sola richiesta del pubblico ministero;

determina una disparità di trattamento legata all'età, ingiustificata e irragionevole rispetto agli adulti, che possono essere prosciolti *ex art.* 425 cod. proc. pen. a prescindere dal fatto che abbiano prestato il loro consenso;

rende inapplicabile al processo minorile l'art. 129 cod. proc. pen., che consentirebbe di eludere il rigoroso limite previsto dall'art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 quando venga riconosciuta la sussistenza di determinate cause di non punibilità;

è in contrasto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.P.R., che parrebbe invece attribuire al giudice, nel corso dell'udienza preliminare, il potere di pronunciare anche d'ufficio, e quindi senza il preventivo consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, è in palese contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, che nelle ipotesi prospettate di mancata acquisizione del consenso avrebbe uno sviluppo dibattimentale affatto superfluo.

3. — Nei giudizi relativi alle questioni sollevate con le ordinanze iscritte ai numeri 556, 756 e 787 del r.o. del 2001 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

Considerato in diritto

1. — Con quattro ordinanze sostanzialmente analoghe, sia pure in riferimento a parametri costituzionali non sempre coincidenti, i giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare, in caso di contumacia o irreperibilità dell'imputato, possa emettere sentenza di non luogo a procedere *ex art.* 425 del codice di procedura penale, ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, anche in assenza del consenso dell'imputato alla definizione del processo nell'udienza preliminare.

Le questioni sono sollevate nell'ambito di procedimenti nei confronti di imputati per i quali ad avviso dei rimettenti sussistono gli estremi di una sentenza *ex art.* 425 cod. proc. pen., in particolare, di sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela (r.o. n. 556 del 2001 e n. 565 del 2001), per essere il reato estinto per remissione di querela (r.o. n. 756 del 2001), o, nel merito, con formula pienamente liberatoria (r.o. n. 787 del 2001).

Risultano pertanto prive di rilevanza le censure circa la non adottabilità di sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, in quanto prospettate in via ipotetica (r.o. nn. 556, 565 e 756 del 2001) o meramente subordinata (r.o. n. 787 del 2001).

Sotto un primo aspetto, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost. a cagione della ingiustificata disparità di trattamento degli imputati minorenni rispetto a quelli maggiorenni, per i quali non è richiesto analogo consenso ai fini della definizione del processo nell'udienza preliminare, e dell'intrinseca irragionevolezza di una disposizione che preclude la rapida fuoruscita dal processo del minore sol perché è contumace o irreperibile; con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto irragionevolmente impone il rinvio a giudizio dell'imputato minorenne contumace o irreperibile che potrebbe invece essere prosciolto nel merito, mentre il consenso non è richiesto, a norma del comma 2 del medesimo art. 32, ai fini della pronuncia di sentenza di condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva.

Sotto un diverso profilo, la disciplina censurata violerebbe l'art. 10 Cost., perché irragionevolmente preclude di dare applicazione al principio di cui all'art. 3 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli deve essere ritenuto preminente l'interesse del minore, nel caso di specie quello di evitare di essere sottoposto ad un dibattito del tutto inutile, nonché l'art. 31 Cost., in quanto vanifica le esigenze

deflative dell'udienza preliminare minorile e le finalità educative del processo nei confronti dei minorenni, privilegiando «strategie tecnico-difensive individuali [...] a discapito della possibilità di una rapida fuoruscita dal circuito penale».

Vengono evocati anche gli artt. 101 e 104 Cost., in quanto l'imposizione del consenso quale condizione per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere violerebbe i principi dell'esclusiva soggezione del giudice alla legge, ovvero dell'autonomia delle funzioni giurisdizionali.

Infine, viene richiamato l'art. 111 Cost., sotto il duplice profilo del contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (secondo comma), in quanto la mancata acquisizione del consenso comporterebbe uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo, e della omessa previsione, tra le ipotesi di deroga alla formazione della prova in contraddittorio per «impossibilità di natura oggettiva» (quarto comma), del caso in cui l'imputato eserciti il diritto di rimanere contumace ovvero sia irreperibile.

Poiché tutte le ordinanze hanno per oggetto la medesima questione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. — La questione, nei limiti precisati, è fondata.

3. — Anche prima delle modifiche introdotte dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, l'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988 era stato oggetto di reiterati interventi legislativi e di questa Corte, direttamente collegati ai peculiari connotati dell'udienza preliminare nel processo minorile, caratterizzata dai più incisivi poteri riconosciuti al giudice ai fini della definizione del processo in tale fase. In particolare, a differenza che nel processo ordinario, nell'udienza preliminare minorile il giudice ha la possibilità di emettere sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, di disporre la sospensione del processo con messa alla prova e di dichiarare, in esito al periodo di prova, l'estinzione del reato, di pronunciare *ex art. 32, comma 3*, su richiesta del pubblico ministero, sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, avverso la quale l'imputato o il difensore munito di procura speciale può proporre opposizione, chiedendo il giudizio dinanzi al tribunale.

Su questo tessuto caratterizzato da un'ampia sfera di poteri decisorii, che abilitano il giudice dell'udienza preliminare minorile a svolgere vere e proprie funzioni di giudizio (v. sentenze n. 290 del 1998 e n. 311 del 1997) altrimenti riservate al giudice del dibattimento, è intervenuta la sentenza n. 77 del 1993, con la quale questa Corte ha esteso l'opposizione, prevista dall'art. 32, comma 3, in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, alle ipotesi in cui la responsabilità dell'imputato è necessariamente presupposta (concessione del perdono giudiziale), ovvero è «logicamente postulata» (sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità).

Alla stregua di tale decisione, nei confronti delle sentenze di non luogo a procedere che presuppongono un accertamento di responsabilità pronunciate a norma dell'art. 32, comma 1, l'imputato può dunque proporre opposizione, con l'effetto che nel giudizio di opposizione il tribunale per i minorenni deve provvedere a revocare, a norma dell'art. 32-*bis* comma 4, le predette sentenze.

La disciplina dell'udienza preliminare minorile è stata poi modificata dalla legge n. 63 del 2001, che ha introdotto nell'art. 32 la disposizione censurata, che rende necessario il consenso dell'imputato perché il processo possa essere definito in tale fase. Il consenso diviene così condizione per la pronuncia di tutte le sentenze di non luogo a procedere previste dall'art. 425 cod. proc. pen., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.

4. — Con la menzionata sentenza n. 77 del 1993 questa Corte aveva operato un bilanciamento tra l'esigenza di una rapida fuoruscita dell'imputato minorenne dal circuito processuale, espressa dalla vasta sfera dei poteri decisionali riconosciuti al giudice dell'udienza preliminare minorile ai fini di evitare la fase dibattimentale, e quella di garantire al minore le più complete opportunità difensive connesse alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti in dibattimento anche in caso di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere che presuppone un accertamento di responsabilità.

Il delicato equilibrio tra queste opposte esigenze è stato alterato dalle modifiche introdotte nell'art. 32, comma 1, dalla legge n. 63 del 2001: il potere riconosciuto all'imputato minorenne di non consentire alla definizione anticipata del processo nell'udienza preliminare comporta che il giudice, ove il consenso venga negato, o non venga prestato perché l'imputato è contumace o irreperibile, debba emettere decreto che dispone il giudizio

anche nel caso in cui avrebbe altrimenti pronunciato una sentenza di non luogo a procedere nel merito con formula ampiamente liberatoria o, comunque, tale da non postulare alcun accertamento di responsabilità dell'imputato (ad esempio, per difetto di una condizione di procedibilità o per remissione di querela).

Ne emerge una disciplina intrinsecamente priva di ragionevolezza, che vanifica le finalità deflative che ispirano l'impianto dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilità di una immediata definizione del processo e imponendo uno sviluppo dibattimentale assolutamente superfluo, non funzionale all'esercizio del diritto di difesa, posto che, tra l'altro, l'imputato non potrebbe comunque ottenere in dibattimento una formula di proscioglimento più vantaggiosa.

I profili di contrasto con l'art. 3 Cost. debbono evidentemente essere apprezzati con riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost. e agli indirizzi espressi dalla convenzione sui diritti del fanciullo, nei quali trova fondamento la tutela del preminente interesse del minore ad una rapida uscita dal processo (v., *ex plurimis* sentenze n. 433 del 1997, n. 250 del 1991 e ordinanza n. 103 del 1997), sempre che, ovviamente, tale finalità non comporti il sacrificio delle garanzie defensionali.

5. — Va pertanto dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui, in mancanza di consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che — come nei casi, oggetto dei giudizi *a quibus* di difetto o di remissione della querela ovvero di sussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ampiamente liberatoria — non presuppone un accertamento di responsabilità.

Rimangono così assorbite le censure riferite agli altri parametri costituzionali evocati dai rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 196

Sentenza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

Provincia di Trento - Confini amministrativi - Delimitazione dei confini tra la Provincia di Trento e la Regione Veneto - Decreto del Presidente della Repubblica per la delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia di Trento - Lamentata surrettizia modifica dei confini amministrativi con lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla stessa provincia nonché violazione del principio di leale collaborazione tra enti - Inidoneità dell'atto impugnato a produrre la lamentata menomazione - Inammissibilità del ricorso.

- D.P.R. 21 dicembre 1999 (art. 4).
- Costituzione, artt. 131 e 132, 97; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 6, 18, 20 e 24; 9, n. 9 e 11; 11, 14, 16, 68 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 5, comma 1, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave», promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 21 ottobre 2000, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 51 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento, gli avvocati Andrea Pavanini e Federico Sorrentino per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave», lamentando la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, come definite dagli artt. 131 e 132 della Costituzione; 8, nn. 6, 18, 20 e 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 9, nn. 9 e 11, nonché 11, 14, 16, 68 e 107 dello stesso Statuto speciale; 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). La Provincia ricorrente lamenta altresì la violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, e chiede a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato, e neppure alle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione Veneto (comune di Rocca Pietore) e la Provincia Autonoma di Trento (comune di Canazei), né la linea di displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il d.P.R. 29 maggio 1982 e con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1361/1981, del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato)». La ricorrente chiede inoltre l'annullamento dell'atto ritenuto lesivo.

Al d.P.R. 21 dicembre 1999, all'origine del presente conflitto, è allegata una cartografia nella quale il confine amministrativo fra i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, e quindi fra la Provincia di Trento e la Regione Veneto, viene rappresentato come una linea retta che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada. La ricorrente rileva che tale tracciato cartografico riproduce la «vecchia linea già contenuta in passato nella cartografia dell'I.G.M., che dapprima il d.P.R. 29 maggio 1982 ed infine la ... richiamata decisione del Consiglio di Stato ... hanno accertato essere errata, riconoscendo che il confine corre invece lungo la linea delle cime (o di displuvio)».

L'impugnato decreto presidenziale e l'annessa cartografia, si legge nel ricorso, «prima ancora di definire il confine del bacino del Piave sulla Marmolada, definisce il confine amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto» in modo lesivo dell'integrità territoriale e, conseguentemente, delle attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente, delle quali risulterebbe ridotto l'ambito territoriale di esercizio. In particolare, «poiché la modificazione del confine amministrativo quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale in questione determina il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio della Marmolada — che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463) ... appartiene al demanio della Provincia di Trento — dal territorio della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, ne risultano ... lese le attribuzioni della Provincia ricorrente relative al proprio demanio, di cui all'art. 68, nonché 9, n. 9, dello Statuto, ed alle relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973)».

Nel ricorso si osserva inoltre che, data l'identità, accertata con efficacia di giudicato, del confine amministrativo con la linea «di displuvio» (linea che congiunge le «cime» o le «creste» della Marmolada), modificare quest'ultima «non facendola più coincidere ... con la linea delle cime della catena principale della Marmolada significa al tempo stesso modificare (o pretendere di modificare) surrettiziamente il confine amministrativo fra i comuni di Rocca Pietore e di Canazei, e fra la Regione Veneto e la Provincia di Trento», in contrasto, tra l'altro, con l'art. 132, secondo comma, della Costituzione, oltre che in violazione del giudicato amministrativo.

La Provincia di Trento censura poi il d.P.R. 21 dicembre 1999, nella parte in cui prevede procedure per definire una cartografia più dettagliata: all'art. 2, è previsto che, «ai fini della soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in corrispondenza delle linee di confine, soprattutto nelle zone ove i limiti di bacino intersecano i limiti amministrativi dei territori comunali, le Autorità di bacino e le regioni interessate provvedono ad una intesa tra loro per produrre idonea cartografia»; ma, con particolare riferimento ai confini in contestazione nel presente conflitto, l'art. 4 stabilisce che «l'Autorità di bacino del Piave, d'intesa con l'Autorità di bacino dell'Adige, redige apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)», omettendo la previsione dell'intesa tra la Provincia autonoma e la Regione interessate.

L'ulteriore definizione della linea di displuvio a norma dei citati artt. 2 e 4, «diretta a perfezionare e consolidare la falsa rappresentazione della linea di displuvio già contenuta nella cartografia allegata al decreto presidenziale», non può, lamenta la ricorrente, essere affidata alle Autorità di bacino. Lo Statuto speciale (artt. 9, n. 9, e 14) e le norme di attuazione in materia di acque pubbliche (art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463) prevedono infatti che «nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal “Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche” previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale», stabilito «d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato» (art. 14, terzo comma, dello Statuto).

Dallo Statuto e dalle norme di attuazione statutaria risulta pertanto che nella Provincia di Trento «la definizione dei confini dei bacini idrografici di rilievo nazionale non può spettare alle rispettive Autorità di bacino e neppure al solo Governo, ma deve essere effettuata “d’intesa” fra lo Stato e la Provincia». D’altro canto, aggiunge la ricorrente, che invoca il principio di leale cooperazione e l’art. 97 della Costituzione, «anche a voler ammettere una competenza delle Autorità di bacino del Piave e dell’Adige a definire la linea di displuvio in questione, tale definizione non potrebbe comunque avvenire se non previa una ‘intesa’ con la Provincia Autonoma di Trento», come previsto del resto dallo stesso art. 2 del d.P.R. impugnato, disatteso «in modo palesemente contraddittorio» dal successivo art. 4.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso della Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o infondato.

La difesa erariale premette che l’art. 4, comma 1, lettera b) della legge 18 maggio 1989, n. 183 attribuisce allo Stato il potere di delimitare i bacini idrografici di rilievo nazionale, e sulla base di tale previsione è stato adottato l’atto all’origine del conflitto.

Nell’atto di costituzione, l’Avvocatura contesta anzitutto alla Provincia di aver inammissibilmente promosso il conflitto sulla base di una «prospettazione artificiosa», lamentando una violazione del giudicato che avrebbe dovuto essere semmai sottoposta al giudice comune, ed esclude che l’impugnato decreto presidenziale possa surrettiziamente modificare i confini amministrativi della ricorrente: «come reso palese dal “considerato” del preambolo e dall’art. 4, l’atto *sub judice* ha fatto riserva di più esatta e dettagliata cartografia ‘per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore e Canazei; ed ai fini idrografici è precisa l’espressione “linea di displuvio”, e non l’espressione “linea delle cime” (peraltro le due formule di fatto coincidono)».

Quanto all’affermazione del carattere lesivo dell’art. 4 del decreto presidenziale all’origine del conflitto, la difesa erariale rileva l’improprietà dell’invocazione, da parte della Provincia di Trento, del nuovo testo dell’art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (impugnato in via principale davanti a questa Corte dalla Regione Veneto), giacché tale disposizione, si legge nell’atto di costituzione, «concerne non già la delimitazione dei bacini idrografici bensì soltanto il piano per l’utilizzazione delle acque ed il piano di bacino».

La conclusione dell’Avvocatura è che non esisterebbe una disposizione di attuazione statutaria che prevede l’intesa tra lo Stato e la Provincia per la delimitazione dei bacini idrografici: «una intesa in argomento è prevista dall’art. 2 dell’atto amministrativo occasione del conflitto, atto che però palesemente non è un parametro costituzionale».

3. — La Regione Veneto ha depositato un atto di intervento, per chiedere che il ricorso della Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato, rinviando ad una successiva memoria ulteriori, più argomentate, deduzioni.

4. — In prossimità dell’udienza la parte ricorrente ha presentato una memoria, ribadendo le ragioni già sottolineate in sede di ricorso.

In particolare, la difesa della Provincia autonoma di Trento sottolinea che il d.P.R. 21 dicembre 1999 modifica surrettiziamente il tratto di confine controverso a favore della Regione Veneto, con conseguente lesione dell’integrità territoriale della Provincia di Trento, garantita dagli artt. 131 e 132 della Costituzione. La violazione dell’art. 132 della Costituzione risulterebbe ad avviso della ricorrente ancor più evidente in riferimento al nuovo tenore della disposizione costituzionale da ultimo invocata, in quanto la disciplina contenuta nell’art. 132 della Costituzione sulla procedura per le modificazioni delle circoscrizioni provinciali coinvolgenti più Regioni è stata resa ancor più complessa e rigorosa dalla modifica introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione». La suddetta lesione dell’integrità territoriale della Provincia di Trento si manifesterebbe, dunque, per effetto della difforme definizione della linea di displuvio rispetto a quella già accertata dal Consiglio di Stato e dell’erroneo tracciato del confine amministrativo tra i due enti territoriali, in quanto non coincidente con la linea di displuvio ma segnato in linea retta.

La lesione dell’integrità territoriale della Provincia di Trento, viene nuovamente dedotta nella memoria, si rifletterebbe poi negativamente sulle competenze legislative e amministrative da essa esercitate sul proprio territorio, per effetto della diminuzione territoriale determinata dall’atto.

La ricorrente ribadisce infine che la previsione dell'art. 4 del d.P.R. in esame, attribuendo alla «intesa» fra le Autorità di bacino del Piave e dell'Adige la definizione «più dettagliata» della linea di displuvio, sarebbe in contrasto con le norme statutarie che richiedono che il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche sia stabilito d'intesa tra lo Stato e la Provincia (artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto del Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione). L'argomentazione dell'Avvocatura secondo la quale le norme citate non sarebbero rilevanti in quanto concernenti l'utilizzazione delle acque e il piano di bacino e non invece la delimitazione del bacino idrografico, non considererebbe ad avviso della Provincia «la strettissima correlazione dei due aspetti, e cioè, la circostanza che la delimitazione del bacino è un'operazione preliminare e strettamente funzionale rispetto alla redazione dello stesso piano di bacino e, nella Provincia di Trento, del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche».

5. — Nella memoria presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri, si ribadiscono le ragioni della inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso. In particolare, la difesa erariale rileva che la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata nella cartografia non è contestata di per sé, ma in riferimento ad un segno «a segmenti continui», relativo ai confini tra i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, da ritenersi estraneo all'oggetto del d.P.R. riguardante la delimitazione del bacino anzidetto e non la delimitazione dei territori comunali e perciò rispetto ad essa privo di qualsivoglia efficacia e rilevanza. D'altra parte, l'art. 2 del d.P.R. in esame tiene distinti «limiti di bacino» e «limiti amministrativi dei territori comunali» ed è preordinato soltanto alla delineazione dei limiti di bacino, così come l'art. 4 concerne soltanto la perimetrazione del bacino secondo la «linea di displuvio». La difesa erariale conclude quindi per la inammissibilità del primo motivo del ricorso, per carenza di interesse a ricorrere e per non pertinenza della doglianza rispetto all'oggetto ed al contenuto del d.P.R. occasione del conflitto.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa erariale rinvia all'atto di costituzione, specificando che «la intesa tecnico-geografica prevista dal menzionato art. 4 è solo una modalità di concorde accertamento di fatti (fluire delle acque meteoriche) e certamente non può essere trasfigurata in momento di coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi politico-amministrativi».

6. — La Regione Veneto, che aveva depositato un atto d'intervento, in prossimità dell'udienza presenta una memoria nella quale, tra l'altro, specifica che il conflitto in oggetto, pur avendo la configurazione di conflitto di attribuzione con lo Stato, coinvolge anche le attribuzioni dell'interveniente, riguardando «pretese» territoriali che interessano il confine con il Veneto. L'accoglimento di siffatte «pretese» presupporrebbe non solo l'instaurazione del contraddittorio con detta Regione, ma finirebbe per incidere sulle corrispondenti attribuzioni costituzionali di questa. Di qui la dedotta ammissibilità del suo intervento e, quanto alla tempestività dello stesso, la Regione deduce l'impossibilità di far decorrere il termine per l'intervento da una notifica non avvenuta.

Nel merito, la Regione Veneto rileva la non incidenza dell'atto in esame sul territorio provinciale e sulle attribuzioni della ricorrente, altro essendo il confine amministrativo degli enti territoriali, altra la delimitazione dei bacini idrografici. La possibile coincidenza tra essi non esclude che le due «confinazioni» siano tra loro perfettamente autonome e produttive di conseguenze giuridiche del tutto diverse.

La Regione Veneto conclude quindi per la carenza dell'oggetto del ricorso, dal momento che il potere esercitato non riguarda affatto i confini amministrativi delle Regioni.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave», chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non spetta allo Stato, e neppure alle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione Veneto (comune di Rocca Pietore) e la Provincia autonoma di Trento (comune di Canazei), né la linea di displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il d.P.R. 29 maggio 1982 e con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV,

n. 1361/1981, del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato)» e di pronunciare l'annullamento di tale decreto, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente, in quanto lesivo della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite.

La Provincia ricorrente lamenta in particolare la lesione delle attribuzioni definite, per un verso, dagli artt. 131 e 132 della Costituzione, giacché l'atto statale censurato produrrebbe una surrettizia modifica dei confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento; per un altro verso, dagli artt. 8, nn. 6, 18, 20 e 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché dall'art. 9, nn. 9 e 11, e dagli artt. 11, 14, 16, 68 e 107 dello stesso Statuto speciale di autonomia, giacché l'impugnato decreto presidenziale con l'annessa cartografia, definendo «il confine amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto» in modo lesivo dell'integrità territoriale della ricorrente, risulterebbe altresì e conseguentemente lesivo delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite, delle quali risulterebbe ridotto l'ambito territoriale di esercizio.

Con particolare riferimento al demanio provinciale ed alle funzioni relative, la Provincia lamenta poi la violazione degli artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, nonché dall'art. 8, comma 1, lettera *e*), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, giacché la modificazione del confine amministrativo quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale in questione determinerebbe il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio della Marmolada, «che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *e*), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463) ... appartiene al demanio della Provincia di Trento», dal territorio della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, con conseguente menomazione delle attribuzioni della Provincia ricorrente relative al proprio demanio, di cui agli artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, ed alle relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973).

La ricorrente si duole infine della violazione dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, il quale prevede che «nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal "Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche" previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale», stabilito «d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato» (art. 14, terzo comma, dello Statuto), e non d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come previsto invece — ad avviso della Provincia, illegittimamente — dall'art. 4 del decreto impugnato.

2. — In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, la quale osserva come la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata nella cartografia allegata al decreto presidenziale impugnato non sia contestata di per sé, ma in riferimento ad un segno «a segmenti continui», cioè la linea retta relativa ai confini tra i comuni di Rocca Pietore e Canazei, da ritenersi estraneo all'oggetto del d.P.R. 21 dicembre 1999, esclusivamente destinato alla delimitazione del bacino idrografico anzidetto e non già alla delimitazione dei territori comunali. La censura avanzata dalla ricorrente avrebbe così ad oggetto un provvedimento del tutto privo di effetti e di rilevanza giuridica ai fini della delimitazione del confine amministrativo tra i due comuni, inidoneo, pertanto, a produrre una menomazione delle attribuzioni della ricorrente ed impugnato in carenza di interesse a ricorrere.

3. — L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deve essere accolta.

Per quanto concerne la lamentata lesione dell'integrità territoriale della ricorrente e la doglianza relativa alla conseguente menomazione delle competenze ad essa garantite dallo Statuto e dalle norme di attuazione, destinate ad essere esercitate in tale ambito territoriale, il provvedimento impugnato, nella parte in cui rinvia alla cartografia allegata, non è infatti idoneo a ledere le attribuzioni della ricorrente in riferimento agli invocati parametri.

Tale provvedimento non è destinato a norma delle disposizioni legislative e sublegislative che lo disciplinano (art. 4, comma 1, lettera *b*) della legge n. 183 del 1989, come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *ii*) della legge n. 13 del 1991; artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 aprile 1994) ad incidere, neppure indirettamente, sulla delimitazione dei confini amministrativi tra gli enti territoriali interessati, che nella cartografia sotto questo profilo, priva di rilevanza giuridica allegata ai provvedimenti presidenziali di delimitazione dei bacini idrografici assumono un valore meramente indicativo. Ai fini della delimitazione dei confini amministrativi, è, in altri termini, irrilevante

la rappresentazione che di questi ultimi compare nella cartografia contestata (una linea retta continua che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada anziché congiungere le creste o le cime più alte), elaborata al solo fine di delimitare il bacino idrografico.

4. — Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il ricorso, quanto alla lamentata violazione, ad opera dell'art. 4 dell'impugnato decreto presidenziale, dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonché dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

Il d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 463 del 1999, prevede che «nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal 'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale», stabilito «d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato», e non d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come previsto dall'art. 4 del d.P.R. 21 dicembre 1999, che prevede, ai fini della predisposizione di «apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di dislivello nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)», la sola intesa tra le Autorità di bacino del Piave e dell'Adige.

Il censurato art. 4, che, senza prevedere una partecipazione della Provincia ricorrente, rimette all'intesa tra le autorità di bacino del Piave e dell'Adige la definizione più dettagliata della linea di dislivello la quale non riguarda, va ribadito, la materia della delimitazione dei confini amministrativi — si limita a disciplinare il procedimento da seguire per la redazione di «apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di dislivello nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)».

Anche a questo riguardo, deve essere condivisa la deduzione della difesa erariale, che ravvisa nell'intesa tecnico-geografica prevista dal menzionato art. 4 «solo una modalità di concorde accertamento di fatti (fluire delle acque meteoriche)» e non già «un momento di coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi politico-amministrativi».

Si tratta di un adempimento tecnico di specificazione dell'impugnato provvedimento di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, che non interferisce nelle attribuzioni previste dall'art. 14 dello Statuto speciale, a norma del quale «l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato». Né l'impugnato decreto, nella parte in cui disciplina la predisposizione di apposita cartografia di dettaglio per definire con maggiore precisione la linea di dislivello, può risultare lesivo delle attribuzioni provinciali come definite dalle richiamate norme di attuazione statutaria, in base alle quali il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato art. 14 dello Statuto, «vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale».

Che alla delimitazione del bacino idrografico in base alla legge n. 183 del 1989 siano estranee le procedure di intesa di cui al d. P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal decreto legislativo n. 463 del 1999, risulta del resto dal tenore del quarto comma dello stesso art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, che prevede apposite intese, ulteriori rispetto a quella per l'adozione del piano generale per l'utilizzazione delle acque, tra l'autorità ministeriale e la Provincia autonoma interessata, solo per il «coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183».

Nel fare riferimento alle attività di pianificazione e nel richiamare la legge n. 183 del 1989, che all'art. 4 prevede appunto il potere statale di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale, la citata disposizione non può essere interpretata — impregiudicata restando la questione del riparto delle competenze tra Stato, regioni e province autonome nella materia della delimitazione dei bacini idrografici, alla luce del nuovo quadro costituzionale, questione estranea al presente giudizio — come diretta ad imporre la procedura di intesa con la Provincia autonoma interessata anche per le operazioni tecniche di delimitazione dei bacini idrografici.

Anche per la parte in cui lamenta la violazione dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per inidoneità dell'atto a produrre la lamentata menomazione delle invocate attribuzioni provinciali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante «Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave», con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0454

N. 197

Sentenza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e infanzia - Lavoratrici autonome - Trattamento economico di maternità - Coltivatrici dirette - Parto in data anticipata - Corresponsione della indennità giornaliera anche per il periodo non goduto prima del parto, per la durata complessiva di cinque mesi - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento tra parto prematuro e parto a termine, nonché mancata tutela della maternità e del minore - Obbligo di opzione ermeneutica conforme alla Costituzione e all'evoluzione del sistema normativo - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 31.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 2000 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Milani Smaniotto Ida e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, iscritta al n. 756 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Pilerio Spadafora per l'INPS.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Treviso, con ordinanza emessa il 9 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, l'indennità giornaliera sia corrisposta, oltre che per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, anche per il periodo non goduto prima del parto, fino al raggiungimento della durata complessiva di mesi cinque.

Il giudice rimettente precisa che la ricorrente, coltivatrice diretta, lamenta la mancata corresponsione da parte dell'INPS dell'indennità economica di maternità nei due mesi precedenti il parto, avvenuto al settimo mese di gravidanza, avendo l'Istituto previdenziale liquidato solo l'indennità relativa ai tre mesi successivi al parto; ed inoltre che la ricorrente invoca l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 1999, la cui portata si ritiene estensibile anche alle lavoratrici autonome, a favore delle quali è stata prevista l'indennità di maternità.

Il giudice *a quo*, dopo aver affermato che la citata sentenza, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), non è applicabile alla fattispecie, poiché la ricorrente non è una lavoratrice subordinata ma una coltivatrice diretta, soggetta quindi alle disposizioni della legge n. 546 del 1987, precisa che non può nemmeno applicarsi la successiva legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), avendo questa disciplinato le ipotesi di parti prematuri con esclusivo riferimento all'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 e, quindi, alle lavoratrici subordinate.

Il rimettente sottolinea che la formulazione letterale dell'art. 3 della legge n. 546 del 1987, così come quella dell'art. 4, lettera *c*), della legge n. 1204 del 1971, risulta rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza dell'indennità, senza prevedere una decorrenza diversa per il caso di parto prematuro.

Tale norma, ad avviso del giudice *a quo*, determina tuttavia una disparità di trattamento non già per il raffronto tra la disciplina delle lavoratrici subordinate e quella delle coltivatrici dirette, la cui diversità è stata più volte ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 181 del 1993, 364 del 1995 e 3 del 1998), bensì per la comparazione, nell'ambito della medesima categoria delle coltivatrici dirette, tra quelle che partoriscono prematuramente e quelle che partoriscono a termine. Sussisterebbe, inoltre, un contrasto con l'art. 31 della Costituzione, che impone la protezione della maternità e del minore, anche con misure economiche.

Il Tribunale rimettente osserva poi che la violazione dei precetti costituzionali non è esclusa dal rilievo secondo cui per la categoria di lavoratrici, cui appartiene la ricorrente, non sussiste l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo in esame. Con la sentenza n. 3 del 1998 la Corte costituzionale, nell'escludere la illegittimità della mancata previsione dell'obbligo di astensione per le libere professioniste, ha affermato che la protezione deve essere adeguata alle caratteristiche della categoria e che «il sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e poi madre ha il duplice obiettivo di tutelare la salute della donna e del nascituro e di evitare nel contempo che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita».

L'indennità economica di maternità costituisce un presupposto legislativamente previsto nella misura predefinita di cinque mesi per consentire anche alla lavoratrice non subordinata l'assolvimento della funzione materna, indipendentemente dall'insussistenza dell'obbligo di astensione dal lavoro in tale periodo, in quanto la lavoratrice è libera di scegliere se svolgere la funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura dell'attività lavorativa.

Poiché l'indennità di maternità assolve all'indicata funzione anche per le coltivatrici dirette, non vi può essere una diversità di tutela economica tra le ipotesi di parto prematuro e di parto a termine.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Osserva anzitutto l'INPS che l'indennità economica per le lavoratrici autonome, prevista dalla legge n. 549 del 1987, è collegata direttamente ai periodi di gravidanza e puerperio ed è volta a garantire una continuità di reddito in tali periodi, disincentivando un'eventuale propensione a continuare l'attività lavorativa, pur rimessa alla scelta della donna, ed indennizzando la lavoratrice per la possibile diminuzione della capacità di guadagno.

Con la sentenza n. 181 del 1993, la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la limitazione del trattamento economico di maternità delle lavoratrici autonome ai soli periodi dei due mesi prima del parto e dei tre mesi ad esso successivi, essendo riservata alla discrezionalità del legislatore la previsione di una disciplina analoga a quella stabilita per le lavoratrici subordinate dall'art. 5 della legge n. 1204 del 1971. Significativa, del resto, appare la circostanza che il legislatore, con l'art. 11 della legge n. 53 del 2000, abbia disciplinato l'ipotesi del parto prematuro solo con riferimento alle lavoratrici subordinate, senza regolare lo stesso fenomeno riguardo alle lavoratrici autonome, ancorché ad esse sia stato esteso il diritto all'astensione facoltativa *post partum* con l'art. 3 della medesima legge del 2000.

Ad avviso dell'INPS, la riduzione o l'annullamento del periodo indennizzabile, che si verifica in modo impreveduto nell'ipotesi di parto prematuro, non comporterebbe lesione di interessi costituzionalmente protetti, poiché quando la gestazione si interrompe anticipatamente, prima che essa giunga in uno stato avanzato, non si determina la presumibile riduzione del reddito, non essendo rimasto impedito lo svolgimento della normale attività lavorativa.

Del resto, l'esistenza di un siffatto danno non è stata nemmeno dedotta dalla ricorrente, né prospettata dal rimettente, che ha posto la questione sotto il profilo della disparità di trattamento che si determinerebbe, nell'ipotesi di parto prematuro, a causa della minor durata dell'indennizzo economico.

In definitiva, i casi di parto prematuro e di parto a termine darebbero luogo a situazioni obiettivamente diverse, che ricevono trattamenti economici differenziati in conseguenza della corrispondente minore durata del periodo che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare.

Non deve trascurarsi che l'assistenza alla prole nata prematuramente è comunque tutelata dalla possibilità per le lavoratrici autonome di modulare l'impegno lavorativo, ricevendo il sostegno economico *post partum*.

Se si accogliesse una diversa interpretazione, l'indennità economica si trasformerebbe in un assegno *una tantum*, collegato esclusivamente all'evento del parto, che diverrebbe l'unico evento tutelato.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Treviso dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, l'indennità giornaliera sia corrisposta, oltre che per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, anche per il periodo non goduto prima del parto, fino al raggiungimento della durata complessiva di mesi cinque.

Tale norma, ad avviso del giudice *a quo*, darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra le coltivatrici dirette che partoriscono prematuramente e quelle che partoriscono a termine; sussisterebbe, inoltre, un contrasto con l'art. 31 della Costituzione, che impone la protezione della maternità e del minore, anche con misure economiche.

2. — La questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.

3. — Il legislatore, con la legge n. 546 del 1987, ha riconosciuto alle lavoratrici autonome il diritto al trattamento di maternità per i medesimi periodi di gravidanza e puerperio nei quali l'indennità è corrisposta alle lavoratrici subordinate, e precisamente per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Nell'ipotesi di parto prematuro, mentre per le lavoratrici subordinate è stata prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) la possibilità che «i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto», analoga disposizione, come osservano sia il giudice rimettente che l'INPS, non è stata emanata in relazione alle lavoratrici autonome.

Una siffatta disposizione è ora contenuta nell'art. 68 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), il quale, eliminando il riferimento sia alla data presunta del parto che a quella

effettiva, attribuisce l'indennità «per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa». Onde attualmente, nell'ipotesi di parto prematuro, l'indennità è comunque corrisposta per complessivi cinque mesi, indipendentemente dalla durata della gestazione.

Benché la citata norma, entrata in vigore dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione, non possa trovare diretta applicazione nel giudizio *a quo*, tuttavia essa obbliga l'interprete ad una opzione ermeneutica conforme all'evoluzione del sistema normativo.

Tale evoluzione si pone del resto in continuità con i principi ripetutamente affermati da questa Corte in ordine alla tutela della maternità. Si è infatti più volte osservato che gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano come il fondamento della protezione sia ormai ricondotto alla maternità in quanto tale e non più, come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato (da ultimo, sentenza n. 405 del 2001); ed inoltre che le differenti modalità del trattamento di maternità possono trovare giustificazione solo nella specificità delle situazioni lavorative, identico essendo il bene da tutelare (sentenza n. 361 del 2000). Infatti, l'indennità di maternità, pur se diversamente disciplinata in relazione alle differenti attività lavorative ed in ragione delle peculiarità proprie di ciascuna categoria di lavoratrici, assolve sempre alla medesima duplice funzione, che consiste nel tutelare la salute della donna e del bambino ed evitare che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita (tra le tante, si vedano le sentenze n. 310 del 1999 e n. 3 del 1998).

Con particolare riferimento alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, si è poi affermato che la corresponsione dell'indennità di maternità non è collegata all'effettiva astensione dal lavoro, non potendo sussistere un obbligo in tal senso, in considerazione delle modalità di svolgimento di tale attività lavorativa, rimesse alla determinazione della donna.

L'applicazione di tali principi obbliga quindi ad interpretare la denunciata norma nel senso, conforme a Costituzione, che l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di mesi cinque.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 198

Sentenza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Misura della pensione - Cumulo (totalizzazione) dei contributi versati all'ENPALS con quelli versati alla gestione speciale commercianti presso l'I.N.P.S. - Omessa previsione - Lamentata violazione dei doveri di solidarietà sociale, con disparità di trattamento rispetto agli iscritti alla gestione artigiani dell'I.N.P.S., ridotta tutela per i lavoratori del commercio e violazione del principio di adeguatezza della prestazione pensionistica - Scelta riservata alla discrezionalità del legislatore - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 16; legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 16.
- Costituzione, artt. 2, 3, 35 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 2000 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Andreoli Pierantonio e l'E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione dell'E.N.P.A.L.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Domenico De Luca per l'E.N.P.A.L.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Pierantonio Andreoli contro l'E.N.P.A.L.S., il Tribunale di Alessandria, Sezione lavoro, con ordinanza emessa il 6 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (*rectius*: n. 233) (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), nella parte in cui non consentono la totalizzazione, ai fini della misura della pensione, dei contributi versati all'E.N.P.A.L.S. con quelli versati alla gestione speciale commercianti presso l'I.N.P.S.

Il giudice *a quo* rileva che la normativa vigente non consente né la ricongiunzione né il cumulo (totalizzazione) dei contributi versati presso l'E.N.P.A.L.S. e presso il fondo speciale commercianti gestito dall'I.N.P.S., ma consente esclusivamente all'assicurato che vanti contribuzioni presso l'E.N.P.A.L.S. e presso il fondo speciale dei commercianti gestito dall'I.N.P.S. di fruire, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, della c.d. pensione supplementare.

Pertanto, come specificato dal giudice *a quo* l'omessa previsione della ricongiunzione onerosa non rileva nella presente sede, in quanto il ricorrente ha domandato esclusivamente di poter vedere totalizzati i propri contributi versati all'E.N.P.A.L.S. ed alla gestione commercianti presso l'I.N.P.S. con conseguente liquidazione di una sola pensione che tenga conto di tutta l'anzianità contributiva.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, nella parte in cui non consentono la totalizzazione, ai fini della misura della pensione, dei contributi versati all'E.N.P.A.L.S. con quelli versati alla gestione speciale commercianti presso l'I.N.P.S., sarebbe dunque rilevante in quanto direttamente connessa al riconoscimento della pretesa fatta valere dal ricorrente, atteso che la soluzione della controversia dipende dall'applicazione di detta normativa.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la disciplina impugnata appare al giudice *a quo* in contrasto:

a) con l'art. 2 della Costituzione, in riferimento all'adempimento, da parte dello Stato, dei doveri di solidarietà sociale, tra i quali rientra anche la materia della previdenza sociale;

b) con l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra coloro che vantano contribuzioni nelle gestioni E.N.P.A.L.S. e Artigiani presso l'I.N.P.S., per i quali, secondo il giudice rimettente, sarebbe ammessa la totalizzazione (art. 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463), e coloro che, invece, vantano contribuzioni nelle gestioni E.N.P.A.L.S. e Commercianti presso l'I.N.P.S., per i quali la totalizzazione non è ammessa, potendo soltanto ottenere, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione supplementare I.N.P.S.;

c) con l'art. 35 della Costituzione, in quanto la mancata previsione della totalizzazione nel caso di specie implica che la normativa impugnata offra una tutela limitata ai lavoratori del commercio;

d) con l'art. 38 della Costituzione, in quanto la normativa in oggetto parrebbe violare, almeno sotto il profilo della proporzionalità della prestazione previdenziale alla quantità del lavoro complessivamente prestato ed all'ammontare della contribuzione versata, il principio costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica.

Il giudice *a quo* richiama, inoltre, la disciplina comunitaria che consente la totalizzazione per quei lavoratori che vantino contributi in differenti paesi membri (art. 42, lett. a, Trattato CE, ex art. 51), nonché la pronuncia di questa Corte n. 61 del 1999, con la quale, sia pure in diverso settore previdenziale ed a fini parzialmente differenti (riconoscimento della contribuzione minima per l'ottenimento della pensione), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, «nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione».

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'E.N.P.A.L.S. per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata infondata, rilevando, in particolare, che le categorie lavorative di cui trattasi (lavoratori subordinati e lavoratori del commercio) presentano connotazioni eterogenee e meccanismi di operatività previdenziale differenti, tanto che risultano diversi i criteri di prelievo, di imponibile, di onerosità, incidenza di costo, di calcolo della riserva matematica riferita all'età, sesso, nonché consistenza ed anzianità contributiva.

La difesa dell'E.N.P.A.L.S. richiama la sentenza n. 527 del 1987 di questa Corte, rilevando peraltro che l'incomparabilità e l'eterogeneità delle due gestioni assicurative è dimostrata anche dal fatto che per i lavoratori dipendenti vige il principio dell'automaticità delle prestazioni per cui anche se il datore di lavoro non versa o comunque l'I.N.P.S. (o l'E.N.P.A.L.S.) non incassa i contributi gli stessi sono sempre registrati a favore del lavoratore dipendente, mentre per i lavoratori autonomi, se non v'è il pagamento dei contributi, non v'è nemmeno il loro accredito.

A giudizio dell'E.N.P.A.L.S. la questione sarebbe infondata anche in riferimento all'art. 38 della Costituzione, in quanto il principio costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica sarebbe comunque soddisfatto dalla presenza, nella normativa vigente (art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338), di uno strumento, costituito dalla pensione supplementare, idoneo ad assicurare — all'atto del pensionamento — l'utilizzo di tutti i periodi, anche brevi, coperti da contribuzione.

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza della questione, sottolineando, nella memoria presentata in prossimità dell'udienza, che l'istituto della totalizzazione a fini pensionistici di periodi contributivi in settori diversi non ha valenza generale nel nostro ordinamento, ma è stato introdotto solo nelle relazioni tra settori determinati.

La difesa erariale sostiene che l'attuale ordinamento pensionistico resti informato al principio della pluralità delle coperture previdenziali, che mantengono peculiarità ed articolazioni tali da giustificare differenti discipline, come evidenziato anche da questa Corte nella sentenza n. 527 del 1987, con la conseguenza che rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore la scelta di disciplinare in un certo modo un determinato regime pensionistico e non potrebbe comunque questa Corte agevolmente sostituirsi al legislatore attraverso un intervento additivo, vista la necessità di una pluralità di discipline che tengano conto delle articolate situazioni di ciascuna gestione previdenziale.

In senso diverso, a giudizio della Avvocatura generale dello Stato, non potrebbe invocarsi la sentenza n. 61 del 1999 di questa Corte, in quanto il principio della «totalizzazione» ivi enucleato si riferisce all'ipotesi in cui il lavoratore non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto; principio che è stato tradotto in questi termini nella legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La questione ora all'esame di questa Corte, come prospettata dal Tribunale di Alessandria, si presenterebbe in modo sostanzialmente diverso, in quanto il ricorrente gode di un trattamento pensionistico e, oltre alla non richiesta possibilità di ricongiunzione onerosa, mantiene il diritto ad utilizzare i contributi versati presso la gestione speciale commercianti per ottenere, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, una pensione supplementare.

Infine, secondo la difesa erariale, la questione, così come prospettata, tende ad introdurre una generale estensione dell'istituto della totalizzazione dei contributi nell'ambito dei sistemi pensionistici obbligatori che comporterebbe oneri non indifferenti per la finanza pubblica, quali il venir meno delle entrate determinate dalle ricongiunzioni onerose e l'incremento della propensione a ricorrere all'istituto per effetto del venir meno dell'onerosità della ricongiunzione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Alessandria dubita, con l'ordinanza in epigrafe, della legittimità costituzionale degli artt. 16 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), nella parte in cui non consentono la totalizzazione, ai fini della misura della pensione, dei contributi versati all'E.N.P.A.L.S. con quelli versati alla gestione speciale commercianti presso l'I.N.P.S.

Il giudice *a quo* ravvisa, anzitutto, un contrasto della normativa impugnata con l'art. 2 della Costituzione, in riferimento all'adempimento, da parte dello Stato, dei doveri di solidarietà sociale, tra i quali rientra anche la materia della previdenza sociale.

Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra coloro che vantano contribuzioni nelle gestioni E.N.P.A.L.S. e Artigiani presso l'I.N.P.S., per i quali sarebbe ammessa la totalizzazione (art. 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463), e coloro che, invece, vantano contribuzioni nelle gestioni E.N.P.A.L.S. e Commercianti presso l'I.N.P.S., per i quali la totalizzazione non è ammessa, potendo soltanto ottenere, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione supplementare I.N.P.S.

Ad avviso del rimettente sarebbero anche violati sia l'art. 35 della Costituzione, in quanto la mancata previsione della totalizzazione nel caso di specie implica che la normativa impugnata offra una tutela limitata ai lavoratori del commercio, sia l'art. 38 della Costituzione, in quanto la normativa in oggetto parrebbe violare, almeno sotto il profilo della proporzionalità della prestazione previdenziale alla quantità del lavoro complessivamente prestato ed all'ammontare della contribuzione versata, il principio costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica.

Il giudice *a quo* richiama, infine, la disciplina comunitaria che consente la totalizzazione per quei lavoratori che vantino contributi in differenti paesi membri (art. 42, lett. a, Trattato CE, *ex* art. 51), nonché la pronuncia di questa Corte n. 61 del 1999, con la quale, sia pure in diverso settore previdenziale e a fini parzialmente differenti (riconoscimento della contribuzione minima per l'ottenimento della pensione), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, «nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione».

Il rimettente impugna, quindi, la normativa *de qua*, in quanto non consente il cumulo (totalizzazione) dei contributi versati presso l'E.N.P.A.L.S. e presso il fondo speciale commercianti gestito dall'I.N.P.S., ma consente esclusivamente all'assicurato che vanti contribuzioni presso l'E.N.P.A.L.S. e presso il fondo speciale dei commercianti gestito dall'I.N.P.S. di fruire, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, della c.d. pensione supplementare.

2. — La questione è infondata. Come già evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 527 del 1987 l'attuale ordinamento pensionistico resta informato al principio della pluralità delle coperture previdenziali, che mantengono peculiarità ed articolazioni tali da consentire differenti discipline, con la conseguenza che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di regolare in un certo modo un determinato regime pensionistico.

La totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale. La possibilità di conseguire un trattamento pensionistico frazionato tra i vari regimi è previsto, in particolare: per i lavoratori per i quali sia liquidata la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti (art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233); per i soggetti cui si applichi integralmente il nuovo sistema contributivo di calcolo della pensione (art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184); per i lavoratori che non abbiano maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni pensionistiche presso le quali la relativa posizione assicurativa risulti frazionata (art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Al principio della totalizzazione non può attribuirsi dunque, allo stato, un carattere generale e, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza n. 61 del 1999 di questa Corte che lo ha sì enucleato ma delimitandone chiaramente l'operatività al caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto. Principio che ha trovato il suo corretto seguito nell'art. 71 della legge n. 388 del 2000, che, appunto, prevede la possibilità della totalizzazione per il lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche ivi previste.

3. — In senso diverso non può nemmeno valere il richiamo all'art. 42, lett. *a*, Trattato CE, che nel prevedere il cumulo dei periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste, si riferisce alla particolare condizione dei lavoratori migranti. In ambito comunitario, il principio della totalizzazione si rivela funzionale all'attuazione dell'obiettivo della libertà di circolazione dei lavoratori, consentendo al lavoratore migrante il mantenimento delle garanzie di protezione sociale. La normativa comunitaria di attuazione del suddetto principio (Regolamento n. 1408 del 1971 e successive modifiche), arricchita dall'interpretazione della giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, 24 settembre 1998, in causa 132/1996), riconosce, in particolare, al lavoratore migrante, in relazione ai periodi di lavoro prestati in più Stati membri, la possibilità di sommare i periodi non solo di contribuzione, ma anche di semplice occupazione subordinata e autonoma, maturati dall'interessato, utilizzando il criterio del *pro-rata* in base al quale l'ente competente di ciascuno Stato eroga la relativa prestazione previdenziale in proporzione al lavoro ivi effettivamente svolto e ai relativi contributi versati.

4. — Nella prospettiva dell'ordinamento nazionale, la totalizzazione risponderebbe, piuttosto, ad un'esigenza di politica sociale legata alla crescente flessibilità dei rapporti di lavoro, consentendo al lavoratore di cumulare, anche ai fini della misura della pensione, i contributi che, in ragione dei percorsi lavorativi intrapresi, siano stati versati a diverse istituzioni previdenziali. Rientra, tuttavia, nella discrezionalità del legislatore la scelta circa l'estensione del principio della totalizzazione al di là dell'ipotesi, contemplata nella sentenza n. 61 del 1999, del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto.

Questa Corte non può dunque, senza invadere la sfera riservata alla discrezionalità legislativa, introdurre una nuova ipotesi di totalizzazione, ai fini della misurazione della pensione, consentendo il cumulo dei contributi che il lavoratore abbia versato all'E.N.P.A.L.S. con quelli versati alla gestione speciali commercianti presso l'I.N.P.S., anche in considerazione del fatto che il principio costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica è comunque soddisfatto dalla presenza, nella normativa vigente (art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338), di uno strumento, costituito dalla pensione supplementare, idoneo ad assicurare — all'atto del pensionamento — l'utilizzo di tutti i periodi, anche brevi, coperti da contribuzione.

Spetta, dunque, al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, estendere l'ambito del principio della totalizzazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 199

Ordinanza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti non riconosciuti - Fondazione - Costituzione con testamento pubblico - Termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento - Decorrenza dall'apertura della successione anziché dal momento in cui l'onere dell'esecuzione ne sia venuto a conoscenza - Lamentata compressione dei diritti della personalità del *de cuius* e della fondazione, irragionevolezza della disciplina - Adesione a interpretazione non consolidata - Motivazione contraddittoria e insufficiente in ordine alle condizioni di proponibilità della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 600.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 2000 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Fallisi Vito ed altri e la Fondazione «Frazzetto» ed altri, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Fallisi Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Cesare Massimo Bianca per Fallisi Giuseppe e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 2000 il Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 600 del codice civile, «nella parte in cui secondo la costante interpretazione giurisprudenziale — il termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorre, nel caso di testamento pubblico, dall'apertura della successione anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza»;

che il giudizio *a quo* è stato promosso dagli eredi legittimi nei confronti di una fondazione istituita erede universale con testamento pubblico;

che gli attori nel giudizio *a quo* hanno chiesto la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 600 del codice civile, della disposizione testamentaria a favore della fondazione, in quanto l'istanza per il riconoscimento della stessa era stata presentata otto giorni dopo il decorso del termine di un anno dalla eseguibilità del testamento ossia, secondo quella che il rimettente definisce costante interpretazione giurisprudenziale, dal momento dell'apertura della successione nel caso di testamento pubblico;

che il rimettente precisa che l'istanza di riconoscimento, pur essendo stata presentata dopo il decorso di un anno dall'apertura della successione, era stata comunque presentata entro l'anno dalla conoscenza della disposizione testamentaria e dall'accettazione dell'ufficio da parte degli esecutori testamentari, che avevano provveduto alla costituzione della fondazione secondo le previsioni dello stesso testamento;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile, così come interpretato dalla giurisprudenza, proprio in quanto il termine di un anno per la presentazione dell'istanza di ricono-

scimento decorre dall'apertura della successione anziché dal momento della conoscenza della disposizione testamentaria che, nel caso di specie, si avrebbe con l'accettazione della nomina da parte dell'esecutore testamentario che avviene con gli adempimenti previsti dall'art. 702 del codice civile;

che, secondo il rimettente, la norma censurata, in violazione dell'art. 2 della Costituzione, comprimebbe i diritti della personalità «sia del *de cuius* che dell'ente da questi istituito», privilegiando i diritti patrimoniali dei successibili rispetto ai principi di solidarietà che trovano espressione con l'istituzione di una fondazione le cui finalità corrispondano a pubblico interesse;

che l'art. 600 del codice civile sarebbe inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, facendo decorrere un termine di decadenza, al cui inutile spirare è connessa l'inefficacia della disposizione a favore dell'ente non riconosciuto, ancor prima che l'ufficio dell'esecutore testamentario abbia avuto inizio con gli adempimenti previsti dall'art. 702 del codice civile, ben potendosi, peraltro, verificare l'ipotesi che l'arco temporale considerato dalla disposizione in esame sia in tutto o in parte decorso quando chi sia onerato dell'esecuzione venga a conoscenza della morte e quindi delle disposizioni testamentarie;

che la questione sarebbe rilevante, vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di testamento pubblico ed essendo l'istanza per il riconoscimento stata presentata oltre l'anno dall'apertura della successione, sebbene entro l'anno dalla conoscenza della disposizione testamentaria e dall'accettazione da parte degli esecutori dell'ufficio;

che la rilevanza non sarebbe esclusa dalla abrogazione dell'art. 600 del codice civile avvenuta in data successiva all'introduzione del giudizio *a quo* in virtù del disposto della legge n. 192 del 2000, perché la retroattività ivi prevista non potrebbe spingersi oltre i limiti del diritto quesito, con la conseguenza della perdurante applicazione del suddetto art. 600;

che, peraltro, la intervenuta abrogazione dell'art. 600 del codice civile consentirebbe, ad avviso del giudice *a quo* di ritenere positivamente recepito un principio generale, espressione dell'esigenza di eliminare qualsiasi ostacolo alla realizzazione della volontà del testatore, in conformità ai valori della mutata coscienza sociale;

che si è costituito in giudizio uno degli attori nel giudizio *a quo*, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, in ogni caso, infondata;

che la difesa della parte ha contestato anzitutto l'ammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione sarebbe stata notificata alle parti costituite nel giudizio *a quo*, ma non alla convenuta rimasta contumace in quel giudizio, ed ha rilevato, nel merito, che il termine previsto dall'art. 600 del codice civile sarebbe congruo, assicurando in un tempo ragionevole lo scioglimento del dubbio sulla destinazione dei beni e rispondendo anche all'esigenza di tutela degli interessi degli eredi legittimi, ricavabile dall'art. 42, quarto comma, della Costituzione;

che, secondo la difesa della parte, la norma impugnata non prescinderebbe dalla conoscibilità, in quanto la eseguibilità del testamento, da cui dipende la decorrenza del termine, presuppone la pubblicazione del testamento e quindi proprio la sua conoscibilità, assicurando che il decorso del termine muova da un fatto obiettivo e non da una situazione psichica del soggetto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza della questione;

che la difesa erariale rileva, anzitutto, che le disposizioni, ormai abrogate, richiedenti il previo riconoscimento della personalità giuridica ai fini dell'efficacia degli atti di liberalità sia *inter vivos* che *mortis causa* disposti a favore di enti non riconosciuti erano ispirate al principio di favorire, nella destinazione delle risorse economiche del paese, l'impiego in attività produttive, impedendo, peraltro, che i testatori, violando fondamentali principi di umanità, compissero ingiustificate elargizioni in danno a congiunti in stato di indigenza;

che, secondo la difesa erariale, la fissazione di un termine decadenziale di decorrenza certa, legato a situazioni oggettive, avrebbe risposto all'esigenza di contemperare il rispetto della volontà del *de cuius* con gli interessi dell'economia nazionale e con quelli dei successibili;

che comunque, secondo la difesa erariale, l'art. 600 del codice civile non precisa quale sia il momento dell'eseguibilità del testamento pubblico, dovendo tale nozione essere ricavata da altre norme e principi del codice in via di interpretazione, per cui la censura del rimettente si risolverebbe nel dolersi dell'insegnamento secondo il quale anche nel caso di nomina di esecutori testamentari il testamento pubblico è eseguibile prima degli adempimenti previsti dall'art. 702 del codice civile, e quindi in una questione di interpretazione.

Considerato che il giudice *a quo* dubita — in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione — della legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile, «nella parte in cui — secondo la costante interpretazione giurispru-

denziale — il termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorre, nel caso di testamento pubblico, dall'apertura della successione anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza»;

che l'art. 600 del codice civile è stato abrogato dall'art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 192 (Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile);

che l'abrogazione dell'art. 600 del codice civile è intervenuta in data successiva all'introduzione del giudizio *a quo*, con la conseguenza della perdurante applicazione del suddetto art. 600 alla fattispecie in questione;

che la ragione di inammissibilità relativa alla mancata notifica dell'ordinanza di rimessione alla convenuta rimasta contumace nel giudizio *a quo*, eccepita nella memoria della parte e non più risolta, può ritenersi superata per effetto della successiva notifica dell'ordinanza di rimessione a tutte le parti, anche contumaciali, del giudizio *a quo*;

che l'art. 600 del codice civile non precisa quale sia il momento dell'eseguibilità del testamento pubblico;

che il rimettente ritiene che vi sia una costante interpretazione giurisprudenziale per cui il termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorra dal momento della morte del testatore;

che la suddetta affermazione è in realtà contenuta in una risalente sentenza della Corte di cassazione che tratta della questione solo incidentalmente (Corte di Cassazione - sezione II - 5 luglio 1962, n. 1724);

che, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale non può dirsi tanto consolidato da assurgere a diritto vivente;

che la nozione di eseguibilità del testamento pubblico di cui all'art. 600 del codice civile deve essere ricavata da altre norme contenute nel Codice e dai principi ispiratori;

che la motivazione dell'ordinanza di rimessione fa perno sull'ipotesi in cui l'arco temporale considerato dall'art. 600 del codice civile sia in tutto o in parte decorso quando chi sia onerato dell'esecuzione venga a conoscenza della morte e quindi delle disposizioni testamentarie, così da impedire o rendere eccessivamente difficile la presentazione dell'istanza di riconoscimento;

che la suddetta condizione non sembra ricorrere nel caso di specie e che, comunque, dall'ordinanza non emergono indicazioni di sorta;

che la motivazione sulla rilevanza della questione appare nel complesso contraddittoria e comunque insufficiente, non consentendo a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale condizione di proponibilità;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 200

Ordinanza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento automatico sulla base dei presupposti accertati - Impossibilità di valutare le condizioni personali sopravvenute al momento dell'adozione del decreto di espulsione - Lamentata violazione dei principi di solidarietà e di accoglienza, di eguaglianza, con pregiudizio del diritto al lavoro - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Mancanza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 13 marzo 2001 dal Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, iscritte al n. 656 e al n. 657 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto in data 13 marzo 2001 (r.o. n. 656 e n. 657 del 2001), emesse nel corso di procedimenti civili promossi da stranieri che avevano proposto ricorso avverso il decreto di espulsione, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che «nella pronuncia del decreto di espulsione, il prefetto debba tenere conto della sussistenza di condizioni attuali dello straniero che legittimino la concessione dei titoli autorizzativi all'ingresso e alla permanenza nel territorio dello Stato»;

che, quanto alla rilevanza, nelle ordinanze di rimessione si osserva che i ricorrenti hanno prospettato situazioni personali, quali la occupazione lavorativa e la disponibilità di un alloggio, che sarebbero astrattamente idonee, nell'ambito delle quote di ingresso, a legittimare la loro presenza in Italia, ma la disposizione censurata non permetterebbe di ritenere esistente un potere discrezionale del prefetto in materia di espulsione, in quanto, una volta accertata l'esistenza dei presupposti previsti, l'emanazione da parte sua del decreto di espulsione dovrebbe considerarsi automatica;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la mancata previsione di attenuazioni della automaticità della espulsione quando lo straniero abbia dimostrato di versare in una situazione che legittimerebbe la sua permanenza in Italia, violerebbe i principi di solidarietà e di accoglienza di cui all'art. 2 della Costituzione, principi che costituirebbero «l'approccio principale» del testo unico sull'immigrazione, e sarebbe in contrasto con il principio di egua-

gianza, in quanto lo straniero in possesso dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento della pronuncia del decreto di espulsione subirebbe un trattamento diverso e peggiore rispetto a quello riservato a colui che versi nella stessa situazione di fatto, ma abbia, a monte, il titolo di permanenza;

che, secondo il remittente, la disposizione censurata sarebbe in contrasto anche con l'art. 35 della Costituzione, in quanto l'espulsione automatica dello straniero e il divieto di rientro in Italia ai sensi dell'art. 11, commi 13 e 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, pregiudicherebbero il suo diritto al lavoro, e, in particolare, il suo diritto alla retribuzione e alla stabilità del posto di lavoro;

che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il remittente solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del testo unico sull'immigrazione, nella parte in cui stabilisce che il prefetto deve disporre automaticamente l'espulsione dello straniero, una volta accertata l'esistenza dei presupposti previsti, e non gli consente di prendere in considerazione situazioni personali attuali dello straniero che ne legittimerebbero la permanenza in Italia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con l'ordinanza n. 146 del 2002, ha dichiarato manifestamente infondata identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

che il remittente non adduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 201

Ordinanza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Ordinanza -ingiunzione prefettizia intimativa del pagamento - Omessa previsione di un termine per la notifica - Lamentata lesione del principio della tutela giurisdizionale, del buon andamento della pubblica amministrazione, della ragionevole durata del processo - Omessa motivazione su decisivi elementi di fatto e di diritto - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.
- Costituzione, artt. 24, 97, 111 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 2001 dal giudice di pace di Vercelli, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione di norme del codice della strada, il giudice di pace di Vercelli, con ordinanza emessa in data 31 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificato il provvedimento prefettizio dell'ordinanza-ingiunzione»;

che il remittente, dopo aver riferito che nella specie l'ordinanza prefettizia, emessa in data 21 giugno 2000, era stata notificata all'opponente in data 28 dicembre 2000, e cioè dopo oltre un anno dal deposito del ricorso proposto in data 13 (o 23) dicembre 1999, rileva che la disposizione censurata, nella parte in cui non prevede un termine per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, sarebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, consentendo che detta notifica abbia luogo anche «dopo un lungo periodo di tempo» (entro il termine della prescrizione quinquennale decorrente dalla violazione), renderebbe difficoltosa la tutela giurisdizionale del cittadino, a cui non sarebbe consentito apprendere con ragionevole tempestività gli esiti del ricorso;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 97 della Costituzione, in quanto determinerebbe «un vuoto temporaneo sia nelle casse dello Stato che in quelle dei singoli comuni», e contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 della Costituzione, poiché il procedimento, per quanto riguarda la sua fase amministrativa, potrebbe durare fino a cinque anni e a questi dovrebbero aggiungersi «i tempi di durata per il I grado avanti alla autorità giudiziaria ed un eventuale supplemento di tempo per il ricorso in Cassazione»;

che sarebbe, infine, violato l'art. 113 della Costituzione, in quanto, una volta individuati nelle prefetture gli «organi decidenti l'annullamento degli effetti delle applicate sanzioni amministrative», non sarebbe legittimo consentire che la conoscenza di tali effetti possa verificarsi dopo così lungo tempo, lasciando in sospeso situazioni giuridiche in capo ai ricorrenti;

che il remittente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, prospetta come «giusto ed equo» un termine per la notifica pari a trenta giorni a decorrere dall'emissione dell'ordinanza prefettizia;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto, in via preliminare, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la indeterminatezza di durata del procedimento amministrativo non inciderebbe sulla successiva fase giurisdizionale, se non in senso favorevole all'amministrato;

che, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe comunque infondata, in quanto il termine per la notifica non spiegherebbe alcun effetto sulla esistenza o sulla validità dell'atto, ma rilevarebbe soltanto in riferimento all'attività processuale successiva, determinando decadenze o inammissibilità, in base a scelte insindacabili del legislatore;

che, in particolare, la difesa erariale rileva che la mancata previsione di un autonomo termine per la notificazione comporterebbe unicamente che la notifica stessa, per essere efficace, non possa essere effettuata oltre il termine di prescrizione per la riscossione delle somme dovute, con conseguente esclusione di qualunque violazione dell'art. 97 Cost., poiché anche nell'ipotesi in esame sussisterebbe un limite massimo temporale per l'attività dell'amministrazione e sarebbe prevista una sanzione per l'inerzia che dovesse prolungarsi oltre il termine predetto;

che — prosegue ancora l'Avvocatura dello Stato — inerzie o ritardi potrebbero solo giovare e mai nuocere all'amministrato, il quale, peraltro, potrebbe sempre ricorrere direttamente al giudice senza il previo esperimento del ricorso al prefetto;

che, in ogni caso, i parametri di costituzionalità di cui agli artt. 24, 111 e 113 atterrebbero soltanto al momento giurisdizionale e non sarebbero applicabili ad un procedimento amministrativo quale è quello dinanzi al prefetto.

Considerato che il giudice di pace di Vercelli ha sollevato, in relazione agli articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificato il provvedimento prefettizio dell'ordinanza-ingiunzione»;

che il remittente riferisce che in data 13 dicembre 1999 era stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa il 21 giugno 2000 e notificata il 28 dicembre 2000;

che dal complessivo contesto dell'ordinanza di rimessione si intende che in data 13 dicembre 1999 era stato proposto ricorso al prefetto, il quale aveva deciso con l'ordinanza-ingiunzione emessa il 21 giugno 2000 e notificata il 28 dicembre 2000;

che sempre dall'ordinanza di rimessione e dagli atti del fascicolo di causa emerge che l'opponente aveva eccepito la tardività del provvedimento prefettizio;

che in tale situazione di fatto, per motivare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, lo stesso remittente non avrebbe potuto ignorare che, ai sensi del censurato art. 204, comma 1, del codice della strada, il prefetto è tenuto ad emettere l'ordinanza-ingiunzione entro un termine che originariamente era di sessanta giorni, che l'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in vigore dal 1° gennaio 2000) ha portato a centottanta giorni (poi ridotti a novanta ad opera dell'art. 18 della legge 24 novembre 2000, n. 340), e che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione di tale termine rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio;

che l'omissione di qualsiasi motivazione su questi decisivi elementi di fatto e di diritto rende la questione manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0459

N. 202

Ordinanza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta avanzata dall'imputato - Omessa previsione del diritto del pubblico ministero di interloquire in merito, di chiedere una integrazione probatoria, e di proporre appello avverso la sentenza di condanna - Lamentata lesione del principio del contraddittorio, della funzione giurisdizionale, del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché disparità di trattamento tra imputati - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza emessa il 27 febbraio 2001 dal Tribunale di Saluzzo, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Saluzzo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché effettuando autonoma richiesta di integrazione probatoria, e nella parte in cui non prevede autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta»;

che il rimettente premette che, a seguito di una richiesta di rito abbreviato avanzata dall'imputato, il pubblico ministero ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 101 e 111 Cost;

che il giudice *a quo*, nel condividere le osservazioni del pubblico ministero, sostiene che le modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato, introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, hanno reso l'istituto non più conforme ai richiamati parametri costituzionali;

che, ad avviso del rimettente, il mancato riconoscimento in capo al pubblico ministero della possibilità di interloquire in merito alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, e la mancata previsione sia della possibilità di chiedere una eventuale integrazione probatoria, sia di proporre appello avverso la sentenza di condanna — al di là della limitata ipotesi della modifica del titolo del reato — sarebbero in contrasto con l'art. 111 Cost. e, in particolare, con il principio che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale;

che la disciplina del rito abbreviato violerebbe inoltre l'art. 101 Cost. perché, trasformando il diritto dell'imputato alla scelta del rito in un «diritto soggettivo assoluto a conseguire in via automatica il beneficio della riduzione di pena» renderebbe il giudice «soggetto alla volontà di una sola parte processuale»;

che la attribuzione agli imputati di vantaggi significativi e del tutto ingiustificati violerebbe il principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la riduzione della pena anche nelle ipotesi in cui il giudice deve procedere ad «una lunga e dispendiosa attività d'integrazione probatoria» contraddice la *ratio* del rito speciale, consistente nella abbreviazione dei tempi processuali per il mancato svolgimento dell'istruttoria dibattimentale;

che il rimettente ritiene infine violato l'art. 3 Cost. per la equiparazione di situazioni del tutto diverse riguardanti, da un lato, gli imputati che chiedono il giudizio abbreviato *ex* art. 438, comma 1, cod. proc. pen. e che in tal modo consentono una effettiva riduzione dei tempi processuali e, dall'altro, gli imputati che, richiedendo una attività di integrazione probatoria, ne provocano, sostanzialmente, la dilatazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando la sentenza n. 115 del 2001, con la quale analoghe questioni sono state dichiarate non fondate.

Considerato che con sentenza n. 115 del 2001 la Corte ha dichiarato non fondate le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle prospettate dall'attuale rimettente;

che, successivamente, con ordinanza n. 425 del 2001 la Corte ha dichiarato manifestamente infondate identiche questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli stessi parametri, dal medesimo Tribunale;

che altre analoghe questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Saluzzo, sono state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 427 del 2001;

che, non essendovi motivi per discostarsi dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nelle menzionate decisioni, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0460

N. 203

Ordinanza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Mancata previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta - Denunciata compressione del diritto di difesa e ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 453.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 453 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, con ordinanza del Tribunale di La Spezia in data 8 giugno 2001, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, su eccezione della difesa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex* art. 415-bis cod. proc. pen;

che il Tribunale, premesso che procede per i reati di usura e di estorsione a seguito di decreto di giudizio immediato, rileva che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è previsto soltanto quando il pubblico ministero esercita l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione diretta, come emerge dai richiami rispettivamente operati dall'art. 415-*bis* all'art. 405 e dall'art. 550 all'art. 415-*bis* cod. proc. pen., mentre analogo richiamo non è contenuto nella disposizione censurata;

che, ad avviso del Tribunale, la mancata previsione dell'avviso di conclusione delle indagini prima della richiesta di giudizio immediato determina un'indebita compressione del diritto di difesa e un'ingiustificata disparità di trattamento dell'imputato nei cui confronti si procede con giudizio immediato rispetto all'imputato tratto a giudizio con citazione diretta — prevista per reati di minore gravità — o a seguito di udienza preliminare;

che all'imputato nei cui confronti è disposto il giudizio immediato risulta infatti inibito «di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive, chiedere al p.m. il compimento di atti d'indagine nonché compiere ogni altra attività difensiva che l'art. 415-*bis* prevede al fine di consentirgli, laddove è possibile, di non essere tratto a giudizio rappresentando la propria posizione e fornendo ogni elemento a discarico»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in base al rilievo che la disciplina censurata non pregiudica l'esercizio del diritto di difesa in vista della pronuncia di merito;

che, inoltre, l'istituto di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen. sarebbe incompatibile con la struttura del giudizio immediato, «caratterizzato dalla possibilità connessa a specifiche contingenze processuali di natura probatoria verificate dal giudice, di accelerare oltre modo i tempi del processo», in quanto ne determinerebbe una inevitabile dilatazione temporale;

che, infine, ad avviso dell'Avvocatura il procedimento disciplinato dagli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen. è già sufficientemente garantito dalla necessità del previo interrogatorio dell'imputato, e quindi gli adempimenti processuali previsti dall'art. 415-*bis* si risolverebbero in una inutile duplicazione di tutela.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 453 del codice di procedura penale, in quanto l'omessa previsione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari prima della presentazione della richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato precluderebbe all'imputato di compiere le attività difensive menzionate dall'art. 415-*bis* cod. proc. pen. e determinerebbe così una ingiustificata e deteriore disparità di trattamento rispetto all'imputato rinviato a giudizio a seguito di udienza preliminare o con citazione diretta;

che il confronto tra le opportunità di esercizio del diritto di difesa conseguenti all'avviso di conclusione delle indagini preliminari e quelle offerte dalla disciplina del giudizio immediato deve essere condotto tenendo presenti gli specifici presupposti e la peculiare struttura del rito alternativo regolato dagli artt. 453 e seguenti cod. proc. pen.;

che, in primo luogo, presupposto del giudizio immediato è l'evidenza della prova, la cui sussistenza, sottoposta al controllo del giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 455 cod. proc. pen., rende superflua la celebrazione dell'udienza preliminare (v. ordinanze n. 276 del 1995 e n. 482 del 1992);

che, inoltre, il pubblico ministero può presentare richiesta di giudizio immediato solo se la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge l'evidenza della prova, ovvero se — a seguito di invito a presentarsi emesso a norma dell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. e contenente, oltre la sommaria enunciazione del fatto risultante dalle indagini compiute, l'indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta l'evidenza della prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato — la persona indagata non sia comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o non sia irreperibile;

che, ai fini della contestazione del fatto, tali garanzie sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, l'unica differenza essendo riscontrabile nel deposito della documentazione delle indagini espletate, previsto dall'art. 415-*bis* comma 2, cod. proc. pen., al quale peraltro fa riscontro, ove si ponga mente alla specificità del giudizio immediato, la contestazione verbale degli elementi e delle fonti su cui si basa l'evidenza della prova, richiamata dagli artt. 453 e 375, comma 3, cod. proc. pen.;

che, a seguito dell'interrogatorio svolto con l'osservanza di tali forme, la persona sottoposta alle indagini, al fine di contestare l'evidenza della prova e, quindi, di evitare di essere tratta a giudizio, è posta in condizione di esercitare le più opportune iniziative difensionali previste in via generale nel corso delle indagini preliminari, dalla presentazione di memorie e richieste scritte al pubblico ministero alle attività di sollecitazione probatoria e alle investigazioni difensive;

che l'art. 415-*bis* comma 3, cod. proc. pen., elencando le attività difensive di cui deve essere fatta menzione nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, non riconosce alla persona sottoposta alle indagini poteri di iniziativa diversi e ulteriori rispetto a quelli esercitabili nel corso delle indagini preliminari prima che il pubblico ministero abbia presentato richiesta di giudizio immediato;

che sotto il profilo dell'esercizio del diritto di difesa, con particolare riferimento alle attività volte ad evitare il rinvio a giudizio, nella disciplina censurata non è pertanto riscontrabile alcuna violazione dell'art. 24 Cost;

che, per quanto concerne le censure che attengono alla disparità di trattamento, tenuto conto della struttura del processo penale, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di riti alternativi che mirano, attraverso la semplificazione dei meccanismi e l'abbreviazione dei tempi del procedimento, a pervenire ad una più rapida conclusione della vicenda processuale, è ragionevole che le forme di esercizio del diritto di difesa siano modulate in funzione delle caratteristiche dei singoli procedimenti speciali (v., *ex plurimis* sentenze n. 344 del 1991 e n. 16 del 1970, nonché ordinanze n. 326 del 1999 e n. 432 del 1998);

che, in particolare, in tema di giudizio immediato la brevità del termine, giustificata dall'evidenza della prova, entro cui il pubblico ministero deve presentare, *ex art.* 454, comma 1, cod. proc. pen., la relativa richiesta, comporta la necessità di anticipare le attività difensive volte ad evitare il rinvio a giudizio prima della conclusione delle indagini, e cioè a partire dal momento in cui, grazie all'interrogatorio, alla persona sottoposta alle indagini sono stati contestati i fatti dai quali emerge l'evidenza della prova;

che l'estensione al giudizio immediato delle modalità di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 415-*bis* cod. proc. pen. si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano la costruzione di questo rito secondo criteri di massima celerità e semplificazione, senza il filtro dell'udienza preliminare, analogamente agli altri procedimenti speciali — giudizio direttissimo e decreto penale di condanna — nei quali, per ragioni diverse, non è previsto l'avviso di conclusione delle indagini;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 3 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 204

Ordinanza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e infanzia - Lavoratrice madre - Periodo di astensione obbligatoria per maternità - Computo - Lamentata inclusione del periodo di aspettativa non retribuita per assistenza ad un figlio minore portatore di *handicap* - Abrogazione della norma censurata intervenuta prima della rimessione della questione - Carenza di motivazione in ordine alla persistente rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Del Barbi Marilena e la Casa albergo per anziani «Serlini», iscritta al n. 652 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di una controversia di natura previdenziale finalizzata all'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità, il Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni ivi previsti il periodo di aspettativa non retribuita che la lavoratrice ha trascorso per poter prestare assistenza ad un figlio minore portatore di *handicap*;

che nel caso sottoposto al giudizio del remittente la lavoratrice ricorrente si trovava, nel momento in cui aveva inizio il periodo di astensione obbligatoria, assente da più di sessanta giorni, in quanto ammessa a godere di un'aspettativa non retribuita (ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333) per assistere un altro proprio figlio, maggiore dei tre anni, riconosciuto portatore di *handicap*;

che la norma impugnata, non suscettibile sul punto di interpretazione estensiva, imporrebbe il rigetto della domanda;

che tuttavia questa Corte, con la sentenza n. 106 del 1980, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità;

che le argomentazioni utilizzate dalla Corte in quella pronuncia appaiono peraltro al remittente valide anche nel giudizio in corso, nel quale l'astensione della lavoratrice da più di sessanta giorni è stata determinata da esigenze riconducibili pur sempre alla tutela della maternità, perché anche l'assistenza di un figlio minore portatore di *handicap* rientra nel quadro di protezione che l'art. 37 Cost. riconosce alla madre ed al bambino.

Considerato che il Tribunale di Brescia dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, norma che è stata abrogata dall'art. 86, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il cui art. 24 riproduce, sia pure con significative modifiche, il testo della norma precedente;

che tale abrogazione è efficace fin dalla data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 151 del 2001, avvenuta il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 26 aprile 2001;

che la norma ormai vigente contenuta nel citato art. 24 — che il Tribunale di Brescia era tenuto a conoscere al momento della remissione della presente questione (disposta con ordinanza del 28 maggio 2001) — prevede espressamente (al comma 3) che nel computo dei sessanta giorni di assenza dal lavoro non si tenga conto del periodo di congedo parentale «o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità»;

che, trattandosi di norma contenuta in un testo unico precedente rispetto alla remissione della questione, di tale norma il giudice *a quo*, avrebbe dovuto tenere conto, dimostrando di conoscere il mutato quadro legislativo e fornendo adeguata motivazione sulla persistente rilevanza di un dubbio di legittimità costituzionale relativo ad una norma abrogata (v. ordinanze n. 148 e n. 28 del 2001, n. 590 del 2000 e n. 162 del 1999);

che l'ordinanza di remissione, invece, è totalmente carente di motivazione sotto questo profilo preliminare, il che comporta la manifesta inammissibilità della sollevata questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 205

Ordinanza 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Lavoratori ultrasessantenni - Lamentata disparità di trattamento tra uomo e donna - Omessa descrizione della fattispecie e totale carenza di motivazione - Inidoneità dell'atto ad introdurre il giudizio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 35, 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 (*recte*: comma 2), della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 2001 dal Tribunale di Fermo nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio di Fermo e Pomanti Giulia, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 27 luglio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 (*recte*: comma 2), della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), «per la parte in cui dichiara che le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 «nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni» (*recte*: «non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni»)»;

che il remittente, senza neppure indicare l'oggetto del giudizio *a quo* e senza alcuna altra motivazione, si limita ad affermare che la disposizione impugnata verrebbe «a creare di fatto una disparità di trattamento del lavoro dell'uomo nei confronti della donna»;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie *sub iudice* nonché di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, è imprecisa nella stessa individuazione dell'oggetto della questione e contiene una motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza assolutamente insufficiente;

che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: ordinanze nn. 43 del 2002, 43 del 2001, 139 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0463

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 210

Ordinanza del 10 luglio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 aprile 2002) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da GE Power Controls Holding Italia S.p.a. contro Agenzia delle Entrate Registro di Milano 1 Privati.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Applicazione dell'INVIM ordinaria ai conferimenti in società - Determinazione dell'incremento di valore imponibile per i fabbricati strumentali, esenti da INVIM decennale (ex art. 25, secondo comma, lett. d, d.P.R. n. 643/1972) - Mancanza di disciplina specifica - Conseguente necessità di considerare come valore iniziale quello che l'immobile aveva all'epoca dell'acquisto, anziché alla scadenza dell'ultimo decennio di possesso ininterrotto - Ingiustificato aggravio fiscale per il contribuente già beneficiario dell'esenzione d'imposta - Violazione del principio di eguaglianza tributaria.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6, comma settimo.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 2508/01 depositato il 23 febbraio 2001, avverso avv. di accert. n. 982V028841000 - INVIM,

Contro Agenzia Entrate Registro di Milano 1 Privati, proposto da GE Power Controls Italia S.p.a., residente a MILANO in via Tortona n. 27, difeso da: avv. Angelo Ciaravella rag. Antonio Manzoni residente a Milano in via Vittor Pisani n. 6.

All'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza, la Commissione osserva quanto segue.

Con tempestivo ricorso, la S.p.a. GE Power Control Holding Italia impugnava l'avviso di accertamento valutazione notificato dall'Ufficio del Registro di Milano con il quale era stato rettificato il valore iniziale dichiarato ai fini INVIM con riferimento a taluni degli immobili strumentali — tutti esenti da INVIM decennale ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. d) d.P.R. n. 643/1972 — che avevano formato oggetto di un atto di conferimento d'azienda stipulato dalla medesima società, registrata il 30 dicembre 1998.

A sostegno dell'impugnazione mossa deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio — che aveva proceduto a retrodatare il riferimento temporale posto dalla GE Power a base del valore iniziale di detti immobili dichiarato dalla contribuente, e ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 7 del d.P.R. citato — richiamando l'esenzione dall'imposta goduta, che giustificava l'individuazione della data di riferimento per la determinazione del valore iniziale nel 30 ottobre 1991 indicata, essendo tale data quella di scadenza dell'ultimo ininterrotto decennio di possesso da parte sua.

Un diverso orientamento sarebbe stato in contrasto, secondo con la GE Power, con la natura sostanzialmente unitaria del tributo in questione — la cui diversificazione nelle due fattispecie rispettivamente previste dall'art. 2 e dall'art. 3 del d.P.R. n. 643/1972 altro non rifletteva se non la diversità dei due presupposti generatori dell'imposta, da considerarsi comunque unitaria — e con il riconoscimento legislativo di una vera e propria esenzione dall'imposta per i beni strumentali quali quelli in questione, esenzione che altrimenti si sarebbe dovuta interpretare come mera sospensione o mero rinvio dell'imposizione, a fronte di una ben diversa previsione da parte del citato art. 25 lett. d). Del resto, secondo la ricorrente, per esenzione d'imposta doveva intendersi la rinuncia dello Stato alla percezione di un tributo pur in presenza dei presupposti per la sua applicazione, con la conseguenza che il bene risultava tassato ma non ne veniva percepito il tributo relativo: ciò consentiva di ritenere che il plusvalore dell'immobile strumentale fosse da considerare tassato al compimento del periodo di legge, con tutti i susseguenti effetti in tema di progressività delle aliquote INVIM.

Richiamando infine giurisprudenza e dottrina espressasi in senso favorevole alla tesi sostenuta, la GE Power instava quindi in principalità per la declaratoria di nullità dell'avviso impugnato, chiedendo in via subordinata la riduzione dell'imposta liquidata dall'Ufficio in considerazione delle spese deducibili sostenute nel periodo contemplato nell'avviso stesso.

Nel giudizio così instaurato non si costituiva l'Ufficio.

Disposta su istanza della ricorrente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, la Commissione, all'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza — cui nessuno presenziava per l'Ufficio — quanto sopra premesso in fatto, rileva in diritto quanto segue.

Deve preliminarmente rilevarsi come, pur non potendosi dubitare della unitarietà dell'imposta INVIM in questione — al di là della distinta previsione di cui agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 643/1972, che appare correlata alla individuazione delle due distinte fattispecie generative del tributo e cioè l'alienazione dell'immobile ed il decorso del tempo — del pari non può dubitarsi, sulla base della chiara lettera della normativa dettata dall'art. 25 del medesimo d.P.R., che solo in relazione all'INVIM decennale sia disposta l'esenzione dal tributo per i beni strumentali all'attività della società, quali quelli oggetto dell'atto di conferimento d'azienda stipulato dalla GE Power.

Del pari non può revocarsi in dubbio che tale ultimo atto, facendo venir meno quel vincolo di strumentalità che costituisce il presupposto per l'esonero dal tributo, comporti l'assoggettamento della società conferente alla medesima imposizione da cui era in precedenza esentata.

Ciò premesso, ed atteso che per la determinazione del valore immobiliare da prendere a base della quantificazione dell'imposta incrementativa di conseguenza dovuta, correttamente l'Ufficio ha fatto riferimento all'art. 6 comma 7 del d.P.R. citato — in difetto di altra disposizione di raccordo con l'esenzione di imposta di cui all'art. 25 — deve rilevarsi la divisibilità, in via astratta, dell'argomentazione svolta dalla GE Power in ordine all'effettiva portata dell'esenzione dall'INVIM decennale in questione onde individuare la base imponibile applicabile nel caso concreto.

Indubbiamente l'esser esonerati dalla corresponsione di un tributo — in presenza di determinate condizioni di diritto al beneficio — non vuol dire che il tributo non sia di per sé dovuto, qualora ne ricorrano i presupposti di irrogazione (nel caso dell'INVIM decennale, la disponibilità di beni immobili nel corso del decennio).

La previsione da parte del legislatore fiscale di particolari requisiti oggettivi che legittimano l'esonero del contribuente dall'imposta vuol dire solo che lo Stato rinuncia alla percezione di un'imposta che in difetto di quei requisiti sarebbe comunque dovuta, con la conseguenza che in una situazione di esonero siffatta viene sostanzialmente meno solo l'onere di pagamento per il contribuente, ma non certamente i presupposti per l'irrogazione del tributo (quale, nel caso di specie, il decorso del tempo previsto).

Secondo tale prospettazione, il plusvalore dell'immobile strumentale sarebbe pertanto da considerare pur sempre tassato al compimento del periodo stabilito per l'insorgenza dell'imposta, anche se l'esenzione decretata dall'art. 25 in favore della società intestataria di fatto esonerava quest'ultima dal relativo pagamento.

Posta la divisibilità di una siffatta argomentazione, la circostanza che purtuttavia la normativa vigente non contempli alcuna diversità nella determinazione della base imponibile applicabile con riferimento agli immobili che beneficiavano dell'esenzione d'imposta di cui sopra, integra a parere della Commissione una disparità di trattamento fra contribuenti suscettibile di velare di profili di illegittimità costituzionale la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 6 d.P.R. n. 643/1972 nella specie applicata dall'ente impositore.

Invero, risultano da tale ultima norma disciplinate in modo analogo posizioni contributive sostanzialmente disomogenee — quali quella del contribuente che perda il beneficio dell'esenzione dall'INVIM decennale di cui godeva e quella del contribuente che di tale beneficio non ha mai goduto — finendo per di più per comportare un ingiustificato aggravio fiscale del contribuente già beneficiario di esenzione di imposta (perché in possesso dei requisiti oggettivi dalla legge prestabiliti) rispetto a quello che difettava dei requisiti richiesti per godere del beneficio stesso.

Appare così violato il principio di eguaglianza tributaria posto dagli artt. 3 e 53 Cost., secondo il quale ad uguali situazioni contributive devono corrispondere uguali regimi impositivi e viceversa (*cfr.* la sentenza n. 42/1980 della Corte costituzionale in tema di ILOR).

Le suesposte considerazioni inducono la Commissione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma del d.P.R. n. 643/1972 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, non potendosi dubitare che tale questione, oltre a non apparire manifestamente infondata, si palesi altresì rilevante ai fini della decisione dell'odierna controversia tributaria, venendo essa proprio sulla determinazione della base imponibile dell'INVIM azionata dall'Amministrazione finanziaria.

P. Q. M.

La Commissione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 settimo comma del d.P.R. n. 643/1972 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso — mantenendo ferma la sospensione della riscossione coattiva già decretata — ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti della camera dei deputati e del Senato.

Milano, addì 10 luglio 2001

Il Presidente estensore: CENTURELLI

02C0396

N. 211

*Ordinanza del 27 febbraio 2002 emessa dal Tribunale di Pesaro
nel procedimento civile vertente tra Biscontini Auto S.r.l. e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Domanda di condono con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate - Accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligo contributivo e ripetizione dell'indebito - Interessi sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori - Esclusione - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi in caso di ripetizione d'indebito - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di azione e di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417/1998.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Vista la sentenza non definitiva n. 37/2002 in data 12 dicembre 2002, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. R.G. 1208/1999 vertente tra Biscontini Auto S.r.l, in persona del legale rappresentante appellante, e Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Pesaro, in persona del legale rappresentante p.t., appellato.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, la Biscontini Auto S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 579/1996, emesso dal pretore di Pesaro in data 28 giugno 1996, su istanza dell'I.N.P.S., con cui veniva ingiunto alla società il pagamento della somma di L. 459.862.153 a titolo di contributi omessi.

Esponeva che il provvedimento era illegittimo, stante l'infondatezza dei rilievi contenuti nel verbale ispettivo elevato a carico della stessa sia in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con Alessandrini Stefano, sia in ordine all'assoggettabilità a contribuzione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Costitutosi in giudizio, l'I.N.P.S. contestava l'opposizione avversaria, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, il pretore rigettava l'opposizione ritenendo che la domanda di condono presentata dall'opponente, sia pure con clausola di riserva, implicasse acquiescenza al decreto ingiuntivo, rendendo incontrovertibile la pretesa creditoria azionata in sede monitoria.

Avverso la sentenza proponeva appello la Biscontini Auto, chiedendone la riforma. Costitutosi in giudizio, l'I.N.P.S. chiedeva il rigetto del gravame.

Istruita la causa, il tribunale pronunciava sentenza parziale con cui, ritenuta preliminarmente valida la clausola di ripetizione apposta dalla Biscontini Auto alla domanda di condono, accertava che il rapporto di lavoro

intercorso tra la Biscontini Auto S.r.l. e Alessandrini Stefano nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 30 novembre 1994 non aveva avuto natura di rapporto di lavoro subordinato e che, pertanto, la pretesa dell'I.N.P.S. relativa ai corrispondenti contributi previdenziali era infondata.

Rimessa la causa in istruttoria, il collegio pronunciava nuovamente sentenza parziale con cui, accertata la fondatezza della pretesa contributiva dell'I.N.P.S. relativamente all'indennità per ferie non godute, condannava l'Istituto alla restituzione in favore della Biscontini Auto S.r.l. delle somme indebitamente versate a titolo di contributi relativi al rapporto di lavoro intercorso con Alessandrini Stefano, a seguito di condono contributivo.

La condanna al pagamento è stata pronunciata con esclusivo riferimento alla sorte capitale e non anche agli interessi richiesti dall'appellante, posto che la Biscontini Auto S.r.l. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, legge n. 448 del 1998 nella parte in cui esclude il diritto agli interessi sulla restituzione delle rate di condono indebitamente pagate per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

La questione appare fondata.

L'art. 81, comma 9 legge n. 448 del 1998 statuisce che, in materia di condono previdenziale, «sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti gli interessi».

La norma, in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, introduce una disciplina discriminatoria sia rispetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 ss. c.c., sia rispetto alla disciplina specificamente dettata con riferimento alla restituzione dei contributi indebitamente versati, non supportata da idonee e valide ragioni giustificatrici.

La stessa, inoltre, appare lesiva del diritto di azione e di difesa giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, posto che del tutto irragionevolmente individua quale presupposto della non debenza degli interessi la circostanza che le somme debbano essere rimborsate a seguito degli esiti del contenzioso, dunque, proprio l'esercizio da parte del contribuente del diritto di difesa in giudizio.

Tale convinzione appare confortata, dalla sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 1988, n. 417 con cui è stata ritenuta la illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, legge n. 463/1959, in materia di contributi indebitamente versati all'I.N.P.S. da artigiani, da restituire senza corresponsione di interessi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante la totale esclusione degli interessi, non riconosciuti neppure in misura ridotta dal legislatore.

Oltre a ciò, la questione è *ictu oculi* rilevante, non potendo il Tribunale decidere in ordine alla domanda di condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione degli interessi sulle somme indebitamente versate senza la previa risoluzione della questione di legittimità costituzionale della normativa *de qua*.

Pertanto, la questione va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pesaro, quale giudice del lavoro,

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui è previsto che sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori e versate a seguito di condono previdenziale, a seguito dell'esito del contenzioso «non sono comunque dovuti interessi» e ciò per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Sospende in parte qua il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con copia autentica della sentenza non definitiva.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pesaro, addì 12 dicembre 2001

Il Presidente: CORMIO

Il giudice estensore: ERCOLINI

N. 212

*Ordinanza del 15 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Pordenone
nel procedimento penale a carico di Manente Gianfranco*

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione con norma regionale dell'autorizzazione edilizia in precario - Conseguente depenalizzazione degli interventi edilizi soggetti a concessione edilizia in base alla normativa statale - Violazione del principio di uguaglianza, per il diverso trattamento di situazioni identiche in base alla localizzazione territoriale degli edifici abusivi - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia, 19 novembre 1991, n. 52, art. 81, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 25, 112 e 117.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 978/01 rg Trib. a carico di Manente Gianfranco, imputato del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge n. 47/1985 perché, nella qualità sua di amministratore e legale rappresentante della ditta «Corman S.r.l.» con sede in Maron di Brugnera, in forza di autorizzazione edilizia in precario rilasciata in data 22 giugno 1995, ai sensi dell'art. 81 l.r. n. 52/1991, realizzava un manufatto, ancorato al piazzale tramite viti bullonate, delle dimensioni di mt. 20,00x10,00x5,80 (struttura costituita da 4 pilastri in ferro zincato sovrastati da una capriata con tetto a falda in ferro, il tutto tamponato e coperto con materiale in p.v.c.), destinato ed utilizzato a deposito/ricovero materiale in legno semilavorato, manufatto che non veniva tempestivamente demolito alla scadenza del termine di eccezionale validità dell'autorizzazione in precario, come per ben due volte prorogato, termine che veniva a fissarsi al 26 giugno 1998 (in Brugnera-fraz. «Maron», in area censita al fg. 26 mapp.li 214-218-223, sino al 3 agosto 1998),

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 81 della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 52/91 formulata dal p.m. in esito all'istruttoria dibattimentale espletata nel citato giudizio avanti al Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, eccezione con la quale il p.m. chiedeva di sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 l.r. cit.

Rilevato che il p.m. a sostegno ed argomentazione della propria eccezione produceva una prima memoria del seguente tenore:

«Oggetto del presente giudizio penale è il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge n. 47/1985 (oggi p. e p. ex art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001) che punisce l'esecuzione di lavori (urbanisticamente rilevanti) in assenza della concessione edilizia (oggi, ex d.P.R. n. 308/01, permesso di costruire); effettivamente è questa (e non potrebbe essere altrimenti) la fattispecie di reato contestata all'imputato Manente Gianfranco, risultando l'opera dallo stesso realizzata soltanto in forza di (mera) "autorizzazione edilizia in precario", atto/istituto previsto esclusivamente dal legislatore regionale e certamente non equipollente né sostitutivo della concessione edilizia (oggi, permesso di costruire) prevista con tutela penale dal legislatore statale.

Nella concreta vicenda oggetto del presente giudizio, i lavori furono eseguiti a seguito del rilascio di "autorizzazione ed in precario" datata 22 giugno 1995; ad opera (manufatto, delle dimensioni di mt 20x10x5.80 adibito a deposito del materiale in legno semilavorato, costituente ampliamento dell'insediamento produttivo già utilizzato dalla ditta "Corman S.r.l.") già realizzata, la stessa fu formalmente legittimato, dapprima con il rilascio del provvedimento di "prima proroga" dell'autorizzazione suindicata (provvedimento rilasciato dall'Autorità comunale in data 26 giugno 1996, con espressa indicazione di "validità" sino al 22 giugno 1997), successivamente con il rilascio del provvedimento di "seconda proroga" (provvedimento rilasciato in data 29 maggio 1997, con espressa indicazione di "validità" sino al 26 giugno 1998).

Trattasi, all'evidenza, di un caso di concreta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 81, commi 1 e 2, della legge regionale F.V.G. n. 52/1991 e successive mod. ed integr. (recante norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), che testualmente recita:

“1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benché difforni dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.

“2. All'autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.”.

Dei profili di illegittimità costituzionale delle citate norme di legge, che certamente tanti dubbi sollevano sotto molteplici aspetti, può parlarsi con rilevanza nell'ambito del giudizio penale soltanto, ovviamente, con riferimento agli interventi “soggetti a concessione edilizia” che vengano ad essere in concreto assentiti con autorizzazione in precario, trattandosi soltanto in tal caso di fattispecie penalmente rilevante (diversamente nel caso degli interventi “soggetti ad autorizzazione edilizia”, trattandosi in questo caso di fattispecie che non assurgono a penale rilevanza).

In termini generali, per quanto attiene all'indirizzo della giurisprudenza penale di legittimità relativamente alle ipotesi di autorizzazione provvisoria “in precario” con la quale l'amministrazione comunale consenta una situazione di contrasto con le prescrizioni urbanistiche sulla base dell'obbligo/impegno del costruttore di rimuovere in futuro i manufatti abusivi merita di essere segnalata, da ultimo, la sent. n. 111 della Cassazione pen., Sez. III, 27 marzo 2000, che sottolinea come un simile provvedimento sia, “non soltanto *extra legem* in quanto non previsto da alcuna disposizione legislativa, ma anche *contra legem* in quanto destinato a consentire una situazione di palese abuso edilizio”. Trattasi, peraltro, di indirizzo conforme e corrispondente a quello espresso dal Consiglio di Stato con la sent. Sz.V n. 363 dell'11 marzo 1995 (“È illegittima la concessione edilizia c.d. “in precario”, caratterizzata dalla durata e revocabilità dell'atto concessivo in una situazione di contrasto con le prescrizioni urbanistiche di zona e dall'impegno del costruttore di rimuovere in futuro i manufatti su richiesta del comune, in quanto tale provvedimento atipico — oltre a snaturare la tipicità della concessione/permesso di costruire — non potrebbe avere altra funzione che quella di tollerare una situazione di evidente abuso edilizio”)...

Con riferimento alle norme regionali in discussione si configura, certamente, una specifica previsione legislativa (valida, ovviamente, nel solo ambito territoriale della Regione F.V.G.) dell'istituto dell'autorizzazione edilizia “in precario” restando però fondata la questione se la censura di evidente illegittimità affermata dalla citata sentenza della Corte di cass. non possa riproporsi, sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale, proprio con riguardo alle stesse norme di legge in discussione.

Più in particolare, in sede di giudizio penale, dovrà porsi la questione se le citate norme legislative regionali non costituiscano concreto contrasto e violazione ai principi costituzionali della riserva di legge statale in materia penale (artt. 25 e 117, comma 2 lett. l), Cost.) e del connesso obbligo/potere di esercizio dell'azione penale riservato all'Autorità giudiziaria statale (art. 112 Cost.).

Premesso che i principi costituzionali appena ricordati costituiscono indubbio limite alla potestà legislativa regionale (anche quando tale potestà venga ad essere esercitata da regione a statuto speciale quale potestà legislativa esclusiva in una determinata materia), giova subito precisare che tale limitazione si esprime (anche) nell'impossibilità per la legge regionale di considerare leciti fatti penalmente sanzionati dalla legge dello Stato, ovvero, e comunque, di modificare i presupposti per l'applicazione della legge penale statale. In tal senso, più volte la Corte costituzionale ha affermato: che la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e che le regioni non dispongono della possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia (sentenza n. 79 del 1977); che entro il sistema di scelte sanzionatorie previsto dalla normativa statale non si possono introdurre arbitrarie distinzioni in quanto risulterebbe sconvolta la complessiva logica della legge (statale) diretta ad assicurare un'uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale; che la potestà legislativa regionale è destinata a cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano (anche) i risvolti penali del problema (sentenza n. 179 del 1986).

Ebbene, quanto sopra premesso e considerato è convinzione di questo pubblico ministero che l'applicazione delle censurate norme di cui all'art. 81, commi 1 e 2 l.r. F.V.G. n. 152/1991 conduca inevitabilmente a radicalmente modificare i presupposti per l'applicazione della legge penale statale, nonché della strumentalmente con-

nessa legislazione processuale, in relazione al reato urbanistico di esecuzione dei lavori in assenza della prescritta concessione edilizia, con conseguente sostanziale violazione dei canoni costituzionali di cui agli artt. 25, 112 e 117, comma 2 lett. l), Costituzione.

Tanto si ritiene dovendosi anzitutto precisare che non appare assolutamente compatibile all'affermata ed indiscutibile potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia penale la tesi per cui, per effetto delle disposizioni di legge regionale censurate, la struttura tipica del reato urbanistico di esecuzione lavori in assenza della concessione dovrebbe ritenersi mutata (ovviamente soltanto con riferimento alle fattispecie concrete consumatesi nel territorio della Regione F.V.G.!) da reato "commissivo" in reato "omissivo" che verrebbe a consistere nell'omessa rimozione del manufatto abusivo entro il termine di validità indicato nel provvedimento di autorizzazione in precario. Non occorre spendere ulteriori parole per sottolineare l'assoluta inammissibilità di una siffatta tesi che pretenderebbe di ricreare, modificandola radicalmente, una fattispecie incriminatrice traendola dal «combinato disposto» della legittima fonte normativa statale (art. 20 lett. b) legge n. 47/1985, oggi art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001) e della norma di legge regionale censurata (art. 81 l.r. F.V.G. n. 52/1991 che, al comma 5, prevede l'ipotesi in cui, ove alla scadenza dell'atto — ovvero nel caso di revoca dello stesso — il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi, si applicano le sanzioni previste dall'art. 101). Avallare la tesi ora ipotizzata significherebbe interpretare le norme regionali in discussione attribuendo alle stesse il valore di modificare (meglio, deformare!) il precetto penale disegnato dalla norma di legge statale, con conseguente macroscopica violazione del principio costituzionale di riserva di legge statale in materia penale: non è certo questa la censura di illegittimità costituzionale che questo pubblico ministero intende denunciare.

La realtà che emerge dalla concreta prassi applicativa delle norme regionali in oggetto, come è a conoscenza di chi scrive (ma anche del giudice di questo processo e degli operatori di polizia giudiziaria in materia edilizia-urbanistica in servizio nel territorio della Regione F.V.G.), conduce invece ad affermare che ad essere modificati/alterati, con inevitabile pregiudizio per la concreta applicabilità delle sanzioni previste dalla legge penale statale, sono i presupposti stessi dell'applicazione delle regole processuali e penali (di esclusiva competenza statale) che dovrebbero condurre alla tempestiva ed utile persecuzione penale del reato di esecuzione lavori in assenza della concessione edilizia.

In sintesi la situazione che emerge nelle concrete fattispecie, ben rappresentata a titolo di esempio dalla vicenda oggetto del presente giudizio, è la seguente: a fronte di opere (certamente assoggettate al regime della concessione edilizia) realizzate in epoca pregressa previo rilascio della "autorizzazione edilizia in precario" ex art. 81 l.r. F.V.G. (nel caso oggi in esame tale epoca deve collocarsi nel corso danno 1995), nonché successivamente formalmente legittimate per altri due anni per effetto delle proroghe decorrenti dalla data di scadenza della validità dell'originaria "autorizzazione in precario" (nel caso oggi in esame le proroghe concesse dall'autorità comunale condussero alla legittimazione formale dell'opera realizzata sino alla data del 26 giugno 1998), la comunicazione della notizia di reato venne effettuata dal competente ufficio di polizia giudiziaria (Servizio Polizia comunale di Brugnera) soltanto nel luglio 1998, ovvero subito (!) dopo la scadenza del due volte prorogato periodo di validità dell'autorizzazione in precario. A comprova della assoluta "buona fede" (meglio, della convinzione della piena legittimità della propria condotta) dell'operatore di p.g. autore della comunicazione di n. di r. merita sottolinearsi come detta comunicazione alla Procura della Repubblica sia stata inoltrata ai sensi dell'art. 98, sesto comma, l.r. n. 52/1991 norma di legge che impone agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, l'obbligo di immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Tanto è avvenuto nonostante emerga dalla documentazione agli atti (v. documentazione sequestrata nel settembre 1998 presso il comune di Brugnera) che il sindaco di Brugnera ha sempre tempestivamente notiziato l'Ufficio di Polizia comunale in ordine all'emissione, tanto dell'originaria "autorizzazione edilizia in precario", quanto dei successivi provvedimenti di proroga. Ciò è avvenuto, però, non certo al fine di consentire alla p.g. la tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria di n. di r. in materia urbanistica, bensì e soltanto (tanto risulta espressamente dalle comunicazioni dell'autorità sindacale all'ufficio di polizia comunale) per dare mandato alla polizia comunale di vigilare in ordine all'osservanza del termine di validità dell'autorizzazione in precario (termine via via dilatato con i due provvedimenti di proroga). È quindi evidente che la prassi applicativa delle norme di legge regionale in discussione ha portato i vari uffici comunali interessati al procedimento (dal sindaco, quale organo di vertice del procedimento di rilascio dell'autorizzazione edilizia in precario, sino agli operatori di polizia muni-

capale incaricati di vigilare in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio stesso) ad escludere qualsiasi ipotesi di violazione urbanistico-edilizia, e quindi qualsiasi ipotesi di reato urbanistico, sino a quando l'opera urbanisticamente rilevante, pur realizzata in assenza di concessione edilizia (non rilasciabile, trattandosi di intervento difforme dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati), sia formalmente legittimata da un provvedimento di "autorizzazione edilizia in precario", ovvero da un successivo provvedimento di proroga della stessa, ancora in "corso di validità" in base al relativo termine temporale indicato nel provvedimento stesso. Con l'evidente ulteriore conseguenza che, sino a tale momento, alcun pubblico ufficiale/operatore di p.g. riterrà doveroso trasmettere denuncia/notizia di reato all'autorità giudiziaria, atteso che sino a quel momento, in forza del disposto normativo regionale a art. 81 l.r. n. 52/1991, non sarà ritenuta sussistente alcuna ipotesi di violazione urbanistico-edilizia (dovendosi quindi concludere che, nelle concrete fattispecie in cui l'interessato provveda alla demolizione dell'opera assentita con aut. in "precario" entro il termine di validità indicato nel provvedimento comunale originario ovvero, e più frequentemente, nel provvedimento di prima o seconda proroga, alcuna denuncia/notizia di reato giungerà mai all'autorità giudiziaria dagli uffici comunali nella ritenuta insussistenza di ipotesi di illecito urbanistico)!!!

La situazione sinteticamente appena descritta, concretamente verificatasi anche nella vicenda oggetto del presente giudizio, conduce a pregiudicare radicalmente sin dall'inizio del procedimento penale (iscrizione della n. di r. trasmessa all'A.G.) la possibilità di un utile esercizio dell'azione penale, sovente maturando il termine di prescrizione del reato (tre anni decorrenti dal giorno di ultimazione dei lavori) già prima dell'iscrizione del relativo procedimento penale, ovvero e comunque (come deve ritenersi nella fattispecie oggetto del presente giudizio) ben prima del decorso del termine semestrale di indagini preliminari. Pregiudizio ancor più evidente, poi, nelle accennate ipotesi in cui denuncia/notizia di reato non giunga affatto all'A.G. nonostante sia stata evidentemente realizzata un'opera urbanisticamente rilevante in assenza della prescritta concessione edilizia (ma previo rilascio di "autorizzazione in precario", nonché successivi provvedimenti di proroga della stessa, con avvenuta demolizione dell'opera entro i termini di validità indicati negli stessi provvedimenti).

Certo, prima di affermare l'illegittimità costituzionale delle norme di legge in discussione, deve essere verificata la possibilità di un'interpretazione delle stesse che sia conforme ai principi costituzionali in gioco, ovvero, lo si ribadisce, il divieto per la legge regionale di modificare/alterare i presupposti per l'applicazione della legge penale statale e, in particolare, l'illegittimità di qualsiasi intervento del legislatore regionale idoneo a pregiudicare in concreto l'obbligatorio esercizio dell'azione penale volta a sanzionare ogni fatto-reato.

È innegabile che un'interpretazione delle norme legislative in discussione astrattamente conforme a detti principi sia teoricamente ricostruibile, laddove si ritenga il fatto-reato previsto dalla legge statale (lavori eseguiti in assenza della concessione) sussistente sin dall'inizio dei lavori e permanente sino all'ultimazione degli stessi, facendosi così applicazione delle regole legislative e giurisprudenziali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla fattispecie criminosa in oggetto, affermando quindi l'assoluta estraneità delle norme di legge regionale in discussione rispetto alla disciplina penale, sostanziale e processuale, dettata dalle norme di legge statale. Rispetto ad una simile ricostruzione, già in astratto emerge l'anomalia di un istituto (l'autorizzazione edilizia in precario) che determinerebbe un'inspiegabile distinzione, rispetto ad una medesima opera urbanistica, tra gli elementi oggettivi costitutivi dell'illecito penale (realizzazione dei lavori in assenza di concessione edilizia) e gli elementi oggettivi costitutivi dell'illecito amministrativo (omessa demolizione dell'opera, realizzata senza concessione ma in forza di autorizzazione in precario, entro i termini di validità fissati dal provvedimento in precario).

Ma quel che appare dirimente nel senso dell'affermata illegittimità costituzionale delle censurate norme regionali è la concreta, costante ed indiscussa applicazione che delle stesse è stata fatta nel territorio della Regione F.V.G. relativamente alla configurazione del reato *ex* art. 20 lett. b) legge n. 47/1985 nelle fattispecie concrete caratterizzate dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione edilizia in precario quale titolo formalmente legittimante le opere realizzate: trattasi di un ormai consolidato "diritto vivente" che ha prodotto l'inammissibile deformazione/alterazione della fattispecie criminosa in oggetto (conducendo ad identificare l'illecito penale nell'omessa demolizione dell'opera alla scadenza di validità dell'aut. in precario, in luogo dell'esecuzione dell'opera in assenza della concessione edilizia) con la conseguenza, gravemente pregiudizievole ai fini dell'utile esercizio dell'obbligatoria azione penale, che il reato urbanistico venga ad essere accertato e comunicato all'autorità giudiziaria in epoca (assolutamente successiva alla consumazione dell'illecito) assai prossima, quando non già succes-

siva, alla maturazione del termine triennale di prescrizione. Così è accaduto anche per il reato oggetto del presente procedimento, rendendo sostanzialmente inutili le attività d'indagine ed il successivo esercizio dell'azione penale.

In definitiva, l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione edilizia in precario *ex art. 81 l.r. F.V.G. n. 52/1991* ha condotto, nelle fattispecie relative ad opere assentibili con concessione edilizia, alla violazione della tipicità e determinatezza della fattispecie criminosa quale disegnata dalla normativa di legge statale (art. 25 Cost.) ed al gravissimo pregiudizio all'utile assolvimento, in tali fattispecie, dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.), con connessa e conseguente sostanziale violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale sostanziale e processuale (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).

Per tali motivi si insta affinché il giudice voglia sollevare incidente di illegittimità costituzionale delle censurate norme di legge regionale, ritenendo la questione non manifestamente infondata, nonché rilevante ai fini del presente Giudizio".

Rilevato che lo stesso p.m. integrava ed aggiungeva ulteriori argomentazioni con una seconda memoria del seguente tenore: "... si vuole qui sottolineare e ribadire l'aspetto principale, nel senso di logicamente e giuridicamente prioritario, delle censure di legittimità costituzionale che debbono essere rivolte alle norme di legge regionale denunciate (art. 81, commi 1 e 2, l.r. F.V.G. n. 52/1991) con riferimento al parametro di cui all'art. 25 Cost. (riserva di legge statale in materia penale) e, di conseguenza, di cui all'art. 3 Cost. (relativamente alla differenza di trattamento riservata, sul piano della sanzione penale, a situazioni/fattispecie identiche nelle diverse regioni d'Italia).

Appare infatti evidente che la concreta applicazione delle norme di legge censurate nell'espresso caso di interventi soggetti a concessione edilizia, prevedendo che gli stessi possano essere autorizzati a titolo precario con "Autorizzazione edilizia in precario", viene sostanzialmente ed espressamente (per le ragioni già diffusamente esposte nella memoria 17 gennaio 2002) a disapplicare, ovviamente limitatamente alle fattispecie verificabili nel territorio della Regione F.V.G., il generale principio dell'assoggettabilità a concessione dell'intervento urbanisticamente rilevante, con conseguente esenzione dalla tutela penale obbligatoriamente ed inderogabilmente prevista dalla legge statale. Tale regime, può inoltre sottolinearsi al fine di ulteriormente evidenziare l'illegittimità "logico-giuridica" della normativa censurata, viene inoltre ad essere concretamente applicato con l'esercizio di un potere/attività amministrativa, lasciato alla competenza dell'autorità comunale, altamente discrezionale (basta leggere l'intero testo dell'art. 81, l.r. cit. per rendersene conto).

Al fine di ulteriormente evidenziare i profili di insanabile contrasto della normativa regionale denunciata rispetto ai principi fondamentali che governano, in Italia, il regime normativo degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia soggetti a concessione edilizia/permesso di costruire, è utile ed opportuno richiamare alcuni dei principi che emergono dal nuovo "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (d.P.R. n. 380/2001), testo normativo che, rappresentando il recentissimo sforzo del legislatore nazionale di raccogliere ed armonizzare "i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia" (art. 1), costituisce l'attuale fonte cui attingere per conoscere la disciplina vigente in materia (certamente con carattere di esclusività — pur nelle riconosciute e sottolineate competenze delle regioni e degli enti locali — per quanto attiene alla tutela penale dell'interesse urbanistico al buon governo del territorio).

Ebbene, proprio con riferimento alla citata recentissima legislazione statale di riforma organica del settore, un primo riferimento pertinente alla questione qui in esame si rinviene nella norma di cui all'art. 14 del cit. d.P.R. n. 380/2001 ove (dopo che l'art. 12 ha fissato l'ovvio principio fondamentale per cui "il permesso di costruire — *ex concessione edilizia* — è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici ...") la possibilità di assenso ad interventi in deroga agli strumenti urbanistici generali è prevista esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico (art. 14), dovendosi sottolineare altresì che tale possibilità di deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, restando in ogni caso inderogabile il rispetto degli "standards urbanistici" di cui agli artt. 7-8-9 del d.m. n. 1444/1968 (nonché prevedendosi la necessità della previa deliberazione del consiglio comunale).

Ma ancor prima (ed ancor di più!); tra gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio definiti "interventi di nuova costruzione" (trattasi della principale categoria di intervento soggetto a permesso di costruire, *ex concessione edilizia*) la lett. *ee.5)* dell'art. 3, comma 1, del cit. d.P.R. n. 380/2001, elenca a titolo "significativamente" esemplificativo: "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e

di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. Ecco, quindi che la recentissima riforma organica della normativa statale in materia edilizia-urbanistica, riprendendo peraltro sostanzialmente il costante indirizzo giurisprudenziale (tanto penale, quanto amministrativo) già richiamato con la memoria 17 gennaio 2002, viene a sottolineare espressamente a livello legislativo che tra le “nuove opere” certamente soggette a permesso di costruire (e, quindi, certamente penalmente rilevanti) rientrano anche tutte quelle costruzioni/opere/interventi che pur strutturalmente appaiano potenzialmente “precari” ed idonei ad essere prontamente rimossi, salvo che tali costruzioni/opere/interventi (e, si sottolinea, solo questi) non risultino (anche) diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (cioè: esigenze obiettivamente e chiaramente circoscrivibili ad un breve e pre-determinato periodo, non già genericamente “transitorie” — tutto in natura è transitorio!!! — e potenzialmente di durata addirittura sino a tre anni come prevede il censurato art. 81 della l.r. F.V.G.!!!). Appare a questo punto evidente come le sole disposizioni dell’art. 81 l.r. F.V.G. n. 52/1991 che si legittimano (e che, per quanto qui più direttamente interessa, non confliggono con la riserva di legge statale in materia penale) a fronte della citata normativa statale siano quelle di cui al comma 5-ter (che corrisponde sostanzialmente alla medesima ratio di cui al sopra citato art. 14 d.P.R. n. 380/2001) ed al comma 5-quater (“L’installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, è soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).

Infatti, il principio fondamentale in materia urbanistico-edilizia (già da vari decenni desumibile dalla legislazione statale e dalla giurisprudenza amministrativa e penale) è quello dell’inderogabile assoggenamento al regime del permesso di costruire (sino ad oggi, al regime alternativo della concessione, ovvero dell’autorizzazione, edilizia, mai derogabile con inammissibili ed illegittime concessioni/autorizzazioni edilizie “in precario”) per tutti gli interventi che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, salva l’ipotesi che si tratti di intervento che appaia strutturalmente e funzionalmente diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee, trattandosi in tal caso (solo in tal caso!) di opera c. d. “precaria” e quindi irrilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio, tanto da poter essere realizzata senza titolo abilitativo (non essendovi, in tal caso, alcun motivo logico-giuridico per ricorrere ad “artificiali” e pericolosi istituti quali la “concessione/autorizzazione in precario”!!!).

Logico corollario di quanto sin qui argomentato in ordine alla sostanziale “depenalizzazione” introdotta dall’art. 81, commi 1 e 2, l.r. F.V.G. n. 52/1991 per gli interventi soggetti a concessione edilizia (attraverso l’artificiosa ed illegittima creazione dell’atipico regime dell’autorizzazione edilizia in precario), è costituito dalla violazione dell’ulteriore parametro costituzionale *ex* art. 3 Cost. (che si aggiunge alla violazione dell’art. 25 Cost.); è infatti evidente che per identiche fattispecie concrete (interventi soggetti a concessione edilizia/permesso di costruire realizzati senza il prescritto titolo abilitativo) il trattamento sanzionatorio penale viene ad essere assolutamente diverso per la sola “localizzazione geografica” dell’intervento stesso (applicandosi la sanzione penale se l’intervento si realizza in località non ricompresa nel territorio della Regione F.V.G.; disapplicandosi, sostanzialmente, il procedimento sanzionatorio penale se lo stesso intervento sia realizzato nel territorio della Regione F.V.G.). Ma non solo: anche restando nell’ambito territoriale della Regione F.V.G. è evidente l’arbitraria disparità di trattamento, quanto alla persecuzione penale del medesimo fatto-reato, che viene a determinarsi per il possibile (ed altamente discrezionale, come già sopra evidenziato) esercizio del potere/facoltà (arbitrio?!) di sottoporre, o meno, una medesima fattispecie (intervento soggetto a concessione edilizia) all’atipico ed illegittimo regime normativo dell’autorizzazione edilizia in precario *ex* art. 81 l.r. n. 51/1992 (in tale caso, infatti e come già ampiamente spiegato più sopra, il procedimento penale viene sostanzialmente eluso con conseguente “depenalizzazione” del fatto-reato; mentre, ove l’autorizzazione in precario non venga rilasciata, ecco che torna “magicamente (meglio: con sostanziale arbitraria discrezionalità)” ad applicarsi l’ordinario procedimento sanzionatorio penale!!!).

È appena il caso di sottolineare che tale diversità di trattamento non trova giustificazione alcuna in particolari, ulteriori, diversi situazioni/esigenze/interessi/diritti in gioco (anzi, derivando dall’illegittima disapplicazione del regime normativo cui la legge statale attribuisce tutela penale!!!).

Pertanto, questo pubblico ministero insiste affinché codesto giudice voglia sollevare incidente di legittimità costituzionale delle censurate norme di legge regionale (art. 81, commi 1 e 2, l.r. F.V.G. n. 52/1991) per la ritenuta violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 25 e 3 Costituzione, nonché di cui agli artt. 112 e 117 comma 2 lett. l) Costituzione».

Rilevato che la stessa difesa dell'imputato con memoria scritta ha riconosciuto che «i profili di illegittimità costituzionale ben illustrati dal p.m., nell'ottica di un più generale rispetto dei principi costituzionali ivi rilevati, appaiono condivisibili quando si tratta di manufatti soggetti a concessione edilizia, quantomeno allo stato della legislazione nazionale che non contempla (e che del resto non dovrebbe poter contemplare, secondo il ricordato orientamento giurisprudenziale) ipotesi di autorizzazione edilizia "in precario", quantomeno al di fuori di una effettiva precarietà»;

Ritenuto che le censure, gli argomenti e le osservazioni esposte dal p.m. nelle memorie sopra riportate siano effettivamente fondate, intendendosi da questo giudice recepite e condivise integralmente negli stessi ampi ed esaustivi termini indicati dall'accusa (e riconosciuti tali anche dalla difesa);

Ritenuto che ulteriormente può individuarsi conflitto fra la norma in questione ed il parametro costituzionale di cui all'art. 3 comma 2 Cost., trattandosi di una norma che irrazionalmente introduce un concetto di «precario» ontologicamente incompatibile con il suo stesso senso naturale, logico e giuridico quale enucleato dalla citata giurisprudenza di legittimità; ciò in quanto alla stregua del diritto vivente consacrato anche nella circolare della competente direzione regionale interpretativa dell'art. 81 (alla quale pacificamente si adeguano tutti gli enti locali della regione nel rilasciare provvedimenti in questione) si afferma il profilo esclusivamente funzionale del precario, includendoci la realizzazione di opere che per loro natura sarebbero idonee ad essere fruite a tempo indefinito, e si cita ad esempio di possibile autorizzazione in precario la realizzazione di strutture produttive atte ad ospitare attività già avviate e che per eccezionali motivi dovrebbero essere altrimenti sospese. A prescindere dalla consolidata giurisprudenza penale ed amministrativa formatasi sul concetto di «precario» (tale da escludere con certezza nel regime comune simili opere), occorre rilevare che è ontologicamente insita nel concetto stesso di precario la natura strutturalmente provvisoria dell'opera, tale cioè da poter essere agevolmente e rapidamente rimossa e da non costituire anche per profili materiali duratura alterazione del tessuto urbanistico-edilizio. In altri termini l'autorizzazione a titolo precario, proprio per la intrinseca natura che ontologicamente e necessariamente caratterizza il «precario» in ambito edilizio, non può essere intesa con riferimento esclusivo al profilo funzionale dell'opera ma necessariamente presuppone anche una precarietà strutturale della stessa. Invero l'evoluzione giurisprudenziale che ha portato a definire in chiave funzionale il precario in ambito edilizio (espressamente menzionata nella circolare esplicativa della competente direzione regionale all'art. 81 della l.r. n. 52/1991 come ispiratrice della norma regionale e criterio al quale questa si sarebbe adeguata) ha in realtà inteso aggiungere un ulteriore profilo limitativo alle opere realizzabili in precario, che si aggiunge e non si sostituisce a quello ontologico strutturale, proprio per evitare agevoli aggiramenti dei vincoli urbanistici con la realizzazione di strutture che pur se tecnicamente dismettibili in effetti erano destinate ad un utilizzo duraturo e permanente, sì da aggravare in via definitiva il carico urbanistico in contrasto con gli strumenti regolatori approvati. La norma regionale sul precario — ancorché di natura primaria e potenzialmente derogatoria alla normativa generale nazionale — alla stregua della formulazione testuale, della interpretazione datane dall'autorità regionale competente in materia e della sua comune applicazione concreta si pone in contrasto con questa ricostruzione, ontologica prima ancora che logica, unica che consenta di ritenerla razionale e compatibile con i principi generalissimi del sistema. Diversamente opinando, è evidente che qualsiasi opera edilizia anche di dimensioni ciclopiche e di impossibile demolizione postuma potrebbe essere autorizzata in precario in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, solo che risponda ad una esigenza transitoria (essendo la precarietà cosa in se' ben diversa dalla temporaneità);

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale della citata norma regionale sia rilevante per la decisione del presente giudizio, atteso che la condotta contestata concerne la realizzazione del manufatto in regime di autorizzazione in precario (la cui illegittimità conseguente alla censura costituzionale della norma regolatrice renderebbe *ab origine* illecita la realizzazione in difetto di valido titolo) oltre che la sua mancata demolizione alla scadenza del termine;

Ritenuto che pur applicando il principio della non punibilità dell'imputato per condotte che assumono carattere penalmente illecito solo a seguito di declaratorie di illegittimità costituzionale, l'invocata declaratoria rivestirebbe comunque rilevanza sia in ragione della diversa formula di proscioglimento da adottare (con relativi diversi effetti, anche extrapenal), sia ai fini di individuazione della istantaneità ovvero permanenza della violazione e del conseguente termine iniziale di prescrizione (che può risultare in concreto già maturata a seconda di questo), talché in ogni caso il giudizio non risulta definibile indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 23 della legge 87/53,

Solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81 commi 1 e 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52 (e successive modifiche ed integrazioni) per contrasto con le disposizioni degli artt. 3 comma 1 e 2, 25, 112 e 117 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta regionale e comunicata al presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Pordenone, addì 15 marzo 2002

Il giudice: ROSSI

02C0398

N. 213

*Ordinanza del 13 febbraio 2002 emessa dal Tribunale di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Petra e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Integrazione al minimo della pensione - Titolarità di più pensioni a carico della stessa gestione INPS - Individuazione del trattamento da integrare - Previsione di criteri diversi e più sfavorevoli rispetto all'ipotesi di titolarità di più pensioni appartenenti a diverse gestioni - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 18/1998.

- Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 3, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede

O S S E R V A

1) Benvenuti Petra, titolare di una pensione diretta e di una ai superstiti, entrambe a carico della gestione lavoratori dipendenti, ha agito contro l'I.N.P.S., chiedendo che sia integrata al trattamento minimo la pensione diretta, anziché quella ai superstiti, come disposto dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 6 comma 30 della legge n. 638/1983;

2) l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del suo operato, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda;

3) il giudice dubita della legittimità della norma citata e, pur conoscendo la sentenza n. 18/1998 della Corte costituzionale, intende sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità sotto profili almeno parzialmente diversi;

4) va premesso che la determinazione dell'I.N.P.S. è del tutto legittima, sulla base della normativa vigente;

5) invero, in caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al minimo spetta sulla pensione diretta; se però, come nel caso di specie quella indiretta, una delle pensioni è costituita per effetto di più di 780 contributi settimanali, l'integrazione spetta su quest'ultima pensione;

6) su ciò è assolutamente costante la giurisprudenza di legittimità, per cui ben può parlarsi di diritto vivente;

7) la domanda della ricorrente dovrebbe ritenersi quindi infondata: da ciò la rilevanza della questione di legittimità costituzionale qui prospettata;

8) va premesso in fatto che questo è uno dei numerosissimi casi analoghi che negli ultimi anni sono stati sottoposti all'attenzione di questo giudice: nell'ordine delle centinaia o forse delle migliaia, nonostante le ridotte dimensioni della popolazione residente in questo circondario;

9) pure in fatto, va premesso che, almeno nel centro-sud, è estremamente diffuso (soprattutto tra i lavoratori agricoli ed in particolare tra le lavoratrici agricole, ma non solo) il fenomeno delle pensioni di invalidità conseguite in età relativamente giovanile, quindi sulla base di un numero ridotto di contributi;

10) tali pensioni sono ovviamente integrate al trattamento minimo;

11) divenute/i vedove/i le/i titolari delle predette pensioni divengono altresì titolari di pensioni ai superstiti, pensioni che sono, nella generalità dei casi, costituite per effetto di più di 780 contributi settimanali;

12) a questo punto divergono le sorti di due grandi gruppi di pensionate/i;

13) nel caso di pensioni a carico di gestioni diverse, disciplinato dal primo periodo dell'art. 6 comma 3 legge n. 638/1983 (in cui non opera il criterio della integrabilità della pensione costituita per effetto di non meno di 780 contributi) viene integrata al minimo la pensione di decorrenza più remota che, nella generalità dei casi, è quella diretta, di solito di invalidità, mentre quella ai superstiti viene corrisposta nell'importo a calcolo;

14) nel caso di pensioni a carico della stessa gestione viene integrata la pensione indiretta, e corrisposta a calcolo quella diretta;

15) di fatto, per la situazione sopra delineata, avviene che nel primo caso la pensionata è titolare della pensione diretta integrata al minimo (di importo di lire 7/800.000) e di quella ai superstiti a calcolo, di importo medio di lire 4/500.000;

16) nel secondo caso la pensione indiretta è corrisposta nell'importo integrato di lire 7/800.000, mentre la pensione diretta, a calcolo, ha un importo che di solito è di poche decine di migliaia di lire (nel caso di specie lire 100.000 circa, ma non mancano anzi sono frequenti casi di pensioni di 20/30.000 lire);

17) si tratta bensì di situazioni derivanti da circostanze contingenti ed accidentali, come ha affermato la Corte nella citata sentenza n. 18/1998: ma si tratta di circostanze che ricorrono in un grandissimo numero di casi, come risulta dall'esperienza di questo giudice e come potrebbe essere agevolmente riscontrato mediante un'indagine statistica, ovviamente non possibile in questa sede ma che potrebbe essere svolta dalla Corte;

18) non si tratta qui di comparare due diversi regimi dell'integrazione al minimo, operazione dichiarata non consentita dalla Corte nella citata sentenza n. 18/1998;

19) si tratta invece di comparare la posizione di due diversi gruppi di pensionati plurititolari, l'uno dei quali subisce una discriminazione, nei confronti dell'altro, che mediamente può essere calcolata in 3/400.000 lire mensili;

20) è noto allo scrivente che il principio di uguaglianza postula non solo l'uguale trattamento per casi uguali, ma anche un trattamento diversificato per casi diversi;

21) nel caso di specie, peraltro, la diversità della situazione di partenza consiste solo nel fatto che la pensionata e il coniuge appartenevano alla stessa categoria di lavoratori (dipendenti o autonomi) o a diverse categorie;

22) non sembra trattarsi di diversità tale da giustificare razionalmente una discriminazione consistente in una diversificazione del trattamento pensionistico complessivo che, come si è osservato, ammonta mediamente a 3 o 400.000 lire mensili;

23) appare pertanto non conforme alla previsione dell'art. 3 Cost. una norma che diversifichi le posizioni di due gruppi di pensionati (almeno nella loro stragrande maggioranza) senza che sussista una diversità delle rispettive situazioni tale da giustificare razionalmente tale diversità di trattamento;

24) osserva inoltre il giudice che, se è vero che nessuna norma costituzionale tutela la pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo più favorevole (come ha affermato la citata sentenza n. 18/1998), l'art. 38 Cost. tutela il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, invalidità o vecchiaia;

25) recenti studi di istituti scientificamente accreditati pongono ad un livello superiore al milione di lire la soglia della povertà per una sola persona;

26) non sembra conforme all'art. 38 una norma che, per la generalità dei casi, comprime al di sotto di tale soglia il reddito complessivo del pensionato titolare di una pensione diretta e di una ai superstiti a carico della stessa gestione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 3 del decreto-legge n. 463/1983, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui pone, in caso di cumulo tra più pensioni, ai fini di individuare quella da integrare al trattamento minimo, criteri diversi tra pensioni appartenenti a diverse o alla stessa gestione, comprimendo in quest'ultima ipotesi e nella generalità dei casi il diritto del pensionato a mezzi di sussistenza superiori al limite di povertà;

Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia a cura della cancelleria notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Viterbo, addì 13 febbraio 2002

Il giudice: PASCOLINI

02C0399

N. 214

*Ordinanza del 28 gennaio 2002 emessa dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Franchi Claudio*

Sicurezza pubblica - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive - Provvedimento del questore contenente l'obbligo, per le persone alle quali è notificato il divieto, di comparizione personale davanti all'autorità di pubblica sicurezza - Mancata previsione del presupposto della eccezionale necessità ed urgenza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2.
- Costituzione, art. 13.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Franchi Claudio, nato a Brescia il 13 marzo 1969, avverso l'ordinanza resa il 29 maggio 2001 dal g.i.p. del Tribunale di Udine.

Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato;

Udite le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Giovanni Palombarini, che ha chiesto il rigetto del ricorso,

O S S E R V A

Svolgimento del procedimento

1. — In data 28 maggio 2001 il questore di Udine faceva notificare a Claudio Franchi il divieto di accesso agli stadi ove si svolgono partite di calcio della squadra del Brescia, per la durata di un anno, nonché l'obbligo di presentarsi presso la questura di Brescia mezz'ora dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla medesima squadra nel campionato italiano o in altre competizioni nazionali o europee.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, al quale il provvedimento veniva comunicato ex art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, ne chiedeva la convalida al g.i.p. dello stesso tribunale alle ore 9,35 del 29 maggio 2001.

Il giudice adito, con ordinanza depositata nello stesso giorno, convalidava il provvedimento del questore, avendo verificato tutti i presupposti richiesti dalla citata legge n. 401/1989. In particolare accertava che il Franchi, durante lo svolgimento della partita di calcio tra Brescia e Udinese, giocatasi il 1° ottobre 2000 allo stadio Friuli

di Udine, si era rifiutato di fornire le proprie generalità alle forze dell'ordine, e si era contemporaneamente abbassato i pantaloni e le mutande esibendo agli agenti gli organi genitali. Aggiungeva che il provvedimento del questore era adeguatamente motivato con la necessità di prevenire per il futuro nuovi episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive isolando quei «tifosi» che già avevano concretamente dimostrato la loro propensione a scatenare o a partecipare a fenomeni contrari all'ordine e alla sicurezza pubblica.

2. — Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso il difensore del Franchi.

2.1. — Eccepisce in primo luogo questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 401/1989, sotto vari profili.

2.1.1 — Premesso che in data 1° giugno 2001 aveva tentato di presentare presso la cancelleria del giudice competente memoria difensiva, per contestare l'esistenza della violenza come presupposto legale del provvedimento questorile, ma invano, perché il giudice aveva già emesso l'ordinanza di convalida, il difensore solleva questione di legittimità costituzionale del comma terzo del citato art. 6, come modificato dalla sentenza n. 144/1997 della Corte costituzionale, nella parte in cui non garantisce l'effettivo intervento della difesa, dal momento che consente al giudice di emettere il provvedimento di convalida nel giro di qualche ora, senza concedere all'interessato un minimo di tempo per far valere le proprie difese (con riferimento implicito all'art. 24 Cost.).

2.1.2. — Sotto altro profilo solleva questione di incostituzionalità dell'art. 6 in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui la disposizione legislativa non prevede un'udienza di convalida con l'intervento del cittadino interessato o del suo difensore, posto che la possibilità di un semplice contraddittorio cartolare non offre le stesse garanzie della possibilità di contraddittorio orale.

2.1.3. — Infine, eccepisce il contrasto con l'art. 13 Cost. giacché questa norma attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di adottare in via provvisoria e salvo convalida giudiziaria provvedimenti restrittivi della libertà personale solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, mentre l'art. 6 conferisce al questore il potere di emettere i divieti e gli ordini di cui ai commi 2 e 3 a prescindere da qualsiasi urgenza e necessità.

La questione sollevata sarebbe rilevante perché nel caso di specie la partita che aveva occasionato la misura di prevenzione si era svolta il 1° ottobre 2000, mentre il provvedimento restrittivo era stato adottato il 20 aprile 2001 e notificato il 28 maggio 2001 con ciò dimostrando l'inesistenza di qualsiasi urgenza.

2.2. — Con l'ultimo motivo il difensore deduce violazione della norma di legge di cui al citato art. 6. Questa norma infatti consente l'adozione dei provvedimenti restrittivi della libertà solo contro le persone che abbiano «preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza»; mentre secondo il ricorrente nella condotta contestata al Franchi non poteva ravvisarsi alcun episodio di violenza o di incitazione alla violenza.

Motivi della decisione

3. — In ordine logico va pregiudizialmente valutato il terzo profilo di incostituzionalità eccepito dal ricorrente (n. 2.1.3), che appare rilevante e non manifestamente infondato.

Invero, secondo la interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza costituzionale e di quella ordinaria, mentre la misura di prevenzione atipica del divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche (di cui al primo comma dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989 n. 401) incide sulla libertà di circolazione, la connessa misura prevenzionale dell'obbligo di comparire personalmente davanti all'autorità di pubblica sicurezza (di cui al secondo comma dello stesso articolo) attiene alla libertà personale, tutelata dall'art. 13 Cost. con la riserva di legge e di giurisdizione. Con l'ovvia conseguenza che l'obbligo di comparizione personale può essere disposto solo dall'autorità giudiziaria, ovvero in via provvisoria dall'autorità di pubblica sicurezza salva convalida giudiziaria, ma solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati.

Precisato che questa eccezionale necessità e urgenza configura non già il presupposto giustificativo del provvedimento limitativo della libertà personale, bensì il presupposto che legittima la provvisoria sostituzione dell'autorità di polizia a quella giudiziaria, le disposizioni dell'art. 6 legge n. 401/1989 non risultano rispettose dei requisiti di costituzionalità richiesti dall'art. 13. Infatti, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 il questore può disporre l'obbligo di comparizione personale del «tifoso pericoloso» a prescindere da qualsiasi urgenza. Per rispettare l'art. 13 Cost. il legislatore ordinario avrebbe dovuto condizionare il provvedimento questorile, non solo alla successiva convalida del giudice, ma anche al presupposto della eccezionale necessità ed urgenza; oppure avrebbe dovuto affidare al questore solo il compito di richiedere direttamente all'autorità giudiziaria l'emanazione della misura prevenzionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 per le

misure della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno e dell'obbligo di soggiorno. Al contrario, le disposizioni dell'art. 6 non prevedono nulla di simile. E il *vulnus* che ne deriva al principio costituzionale dell'art. 13 è tanto più evidente, quanto più va consolidandosi l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il giudizio di convalida affidato al giudice per le indagini preliminari è limitato a un mero controllo estrinseco di legalità sul provvedimento questorile. L'unico modo per superare la censura di incostituzionalità sarebbe quello di sottrarre la misura dell'obbligo di comparizione personale alla sfera della libertà personale per includerla nell'ambito della libertà di circolazione di cui all'art. 16 Cost. o addirittura in quello della libertà da prestazioni personali di cui all'art. 23 Cost., posto che per queste due libertà la Carta fondamentale non prevede una riserva di giurisdizione e per conseguenza non prevede limiti al potere (provvisorio) di interventi restrittivi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. In altri termini, per salvare la costituzionalità dell'art. 6, comma 2, legge n. 401/1989 si dovrebbe adottare una impostazione dommatica che restringesse la sfera di applicazione dell'art. 13 Cost. alle misure direttamente coercitive della libertà fisica, escludendone le misure solo obbligatorie. Ma una siffatta impostazione contrasta nettamente non solo col diritto vivente affermatosi nella giurisprudenza ordinaria, ma anche con la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, che ha ripetutamente affermato la diretta incidenza della misura prevenzionale *de qua* sulla sfera della libertà personale del destinatario (n. 144/1997, n. 193/1996, n. 143/1996).

Né a diversa conclusione si potrebbe giungere ove si valorizzasse la nozione della limitazione della libertà personale in base al criterio della degradazione giuridica, adottato, sia pur provvisoriamente, in alcune risalenti pronunce del giudice delle leggi (n. 11/1956; n. 144/1970), giacché è universalmente ammesso che l'obbligo di comparizione personale davanti a un ufficio di polizia incide sulla dignità morale della persona, almeno quanto sulla sua libertà fisica.

Che poi la predetta questione di illegittimità costituzionale sia rilevante nel caso di specie è dimostrato dalla considerazione che nella vigenza di una norma legislativa costituzionalmente adeguata, che prevedesse il presupposto della eccezionale necessità e urgenza, l'obbligo di comparizione personale di cui trattasi sarebbe illegittimo e quindi inefficace, perché disposto evidentemente al di fuori di qualsiasi urgenza, posto che la partita di calcio che aveva occasionato la misura interdittiva nei confronti del Franchi si era giocata il 1° ottobre 2000, mentre il provvedimento questorile è stato emanato e notificato oltre sei mesi dopo (rispettivamente il 20 aprile e il 28 maggio 2001).

4. — Restano assorbiti gli altri profili di incostituzionalità eccepiti dal ricorrente, che peraltro risultano in un modo o nell'altro disattesi dalla giurisprudenza.

Infatti, la necessità di un'udienza di convalida, invece del semplice contraddittorio cartolare, secondo lo schema processuale previsto per le misure precautelari dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria, è stata già esclusa dalla citata sentenza n. 144/1997 della Corte costituzionale. Mentre l'esigenza di assicurare all'interessato un margine temporale adeguato per presentare al giudice le proprie deduzioni è soddisfatta dalla interpretazione adeguatrice che s'è ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è illegittima la convalida del g.i.p. intervenuta nello stesso giorno della comunicazione al pubblico ministero, ovvero prima della scadenza del termine di quarantotto ore fissato dal questore all'interessato per la presentazione di memorie, o comunque in tempo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa (*cfr.* Cass. Sez. I n. 606 del 25 gennaio 1999, Pinotti Guiri, rv. 212737; Cass. Sez. I, n. 686 del 28 gennaio 2000, Bucciarelli, rv. 215496; Cass. Sez. I, n. 5566 del 6 ottobre 2000, Cacciotti, rv. 217294).

P. Q. M.

La Corte di cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, in relazione all'art. 13 Cost.; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza a Claudio Franchi e al Procuratore Generale in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 5 dicembre 2001

Il Presidente: AVITABILE

Il consigliere estensore: ONORATO

N. 215

*Ordinanza dell'11 ottobre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 aprile 2002)
emessa dal g.i.p. del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Bignardi Massimo*

Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento - Fissazione dell'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 418 e 419 cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta - ovvero mancata previsione in detta ipotesi che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta - Irragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, art. 409, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento contro Bignardi Massimo, nato a Milano il 18 settembre 1981, residente in Milano, via Maratta n. 6, difeso d'ufficio dall'avv. Marco Brocca, con studio in Milano, corso XXII Marzo n. 24.

Il 25 maggio 2001 il pubblico ministero richiedeva l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di Massimo Bignardi per il delitto tentato di furto, commesso in Milano il 10 maggio 2001, affermando che la querela era stata presentata da soggetto non legittimato.

Il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 409, comma 2, c.p.p. ritenendo di non poter accogliere la richiesta, fissava udienza camerale.

All'esito dell'udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari disponeva, ai sensi dell'articolo 409, comma 5, c.p.p., che il pubblico ministero formulasse l'imputazione per il delitto tentato di furto aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, nn. 2 e 4, c.p..

In data 3 ottobre 2001 il pubblico ministero formulava l'imputazione, trasmettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari che, alla stregua dell'articolo 409, comma 5, c.p.p., sarebbe ora tenuto a fissare l'udienza preliminare osservando le disposizioni degli articoli 418 e 419 c.p.p., nonché dell'articolo 128 disp. att. c.p.p., benché il reato per cui si procede appartenga alla cognizione del tribunale in composizione monocratica e non sia prevista, ai sensi dell'articolo 550 c.p.p., la fissazione dell'udienza preliminare.

L'anzidetta soluzione è, ad avviso di questo giudice, mero frutto di una svista legislativa.

Dopo l'introduzione del giudice unico, la ripartizione delle attribuzioni tra tribunale collegiale e monocratico e l'espressa previsione della necessità d'udienza preliminare per i più gravi reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il legislatore, nel riscrivere le regole del procedimento davanti a detto tribunale ed in particolare l'art. 554 c.p.p., ha omissso i necessari interventi di coordinamento in materia di procedimento d'archiviazione, segnatamente ha omissso di prevedere che, in caso di ordinanza di formulazione coatta dell'imputazione per un reato attribuito alla cognizione del tribunale monocratico per il quale non sia imposta la celebrazione dell'udienza preliminare, il pubblico ministero formuli l'imputazione nelle forme del decreto di citazione diretta a giudizio anziché con quelle della richiesta di rinvio a giudizio (cui consegue la fissazione dell'udienza preliminare).

Il mancato raccordo sistematico genera profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 409, comma 5, c.p.p. per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione.

Il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione è reso palese dall'irragionevolezza di detta disposizione che emerge, anzi tutto, nel momento in cui ci si avvede che, nell'udienza preliminare, il giudice non potrebbe far altro che restituire gli atti al pubblico ministero perché eserciti l'azione penale con decreto di citazione diretta a giudizio.

Stabilisce, invero, l'articolo 33-sexies c.p.p. che «nell'udienza preliminare» il giudice, qualora constati che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio, pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550 c.p.p., ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552 c.p.p..

In altri termini, il giudice che provvede a fissare l'udienza preliminare, come impostogli dall'articolo 409, comma 5, c.p.p., oggetto delle censure contenute nella presente ordinanza, è poi tenuto, a norma del citato articolo 33-sexies c.p.p., a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda con decreto di cita-

zione a giudizio, vale a dire con l'atto d'esercizio dell'azione penale funzionale al procedimento per i reati attribuiti alla cognizione del tribunale monocratico in relazione ai quali la garanzia dell'udienza preliminare non sia contemplata.

Anche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'articolo 33-*sexies* c.p.p. non si applichi ai casi in cui l'azione penale sia esercitata con la formulazione coatta dell'imputazione, l'applicazione della disposizione censurata determinerebbe un ingiustificato, diverso e più favorevole trattamento per l'indagato nei cui confronti il pubblico ministero abbia erroneamente richiesto l'archiviazione rispetto all'indagato nei cui confronti il pubblico ministero, non incorso nel medesimo errore, abbia esercitato l'azione penale, nell'ipotesi, comune ad entrambi, in cui si proceda per un reato appartenente alla cognizione del tribunale monocratico per il quale non sia prevista l'udienza preliminare.

Nel secondo caso, invero, l'indagato sarà portato direttamente al giudizio del tribunale con il decreto di cui all'articolo 552 c.p.p.; nel primo caso, invece, l'indagato, dopo essersi confrontato in contraddittorio nell'udienza camerale prevista dall'articolo 409, comma 2, c.p.p., avrà diritto, in caso di formulazione coatta dell'imputazione, applicandosi l'articolo 409, comma 5, c.p.p., all'ulteriore contraddittorio dell'udienza preliminare, tra l'altro ormai, dopo la recente modificazione dell'articolo 425 c.p.p., improntata alla medesima regola di giudizio cui soggiace anche il procedimento d'archiviazione.

La disciplina censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione nella parte in cui prevede che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo.

È di tutta evidenza, invero, che l'attuale formulazione dell'articolo 409, comma 5, c.p.p., attraverso la citata duplicazione delle fasi in contraddittorio, andrebbe nella direzione opposta rispetto all'anzidetta regola costituzionale.

In conclusione, l'articolo 409, comma 5, c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 418 e 419 c.p.p. anche nel caso in cui il reato per cui è stata ordinata la formulazione dell'imputazione sia compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta a giudizio ovvero nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta.

La declaratoria di incostituzionalità imporrebbe al pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta con decreto di citazione diretta a giudizio.

P. Q. M.

Visto l'articolo 2, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ad iniziativa d'ufficio

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 409, comma 5, c.p.p. nella parte in cui prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza preliminare, osservando in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 418 e 419 c.p.p. anche nel caso in cui il reato per cui è stata ordinata la formulazione dell'imputazione sia compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta a giudizio ovvero nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba formulare l'imputazione con citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'ordine di formulare l'imputazione riguardi un reato compreso tra quelli per cui si deve procedere con citazione diretta.

Dispone la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti.

Così deciso in Milano il 10 ottobre 2001

Il giudice per le indagini preliminari: BRICCHETTI

N. 216

*Ordinanza del 1° marzo 2002 emessa dal Tribunale di Parma, sez. distaccata di Fidenza
nel procedimento civile vertente tra Cassader Angelo e Comune di Salsomaggiore Terme*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77, comma 1.

IL TRIBUNALE

Visti ed esaminati gli atti della causa iscritta al n. 270/1999 RGAC, promossa da Cassader Angelo nei confronti del comune di Salsomaggiore Terme;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Con citazione, notificata l'11 agosto 1999 al comune di Salsomaggiore Terme, Cassader Renato esponeva, tra l'altro, che con atto pubblico 3 marzo 1982 l'ente territoriale aveva stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con la quale riconosceva e concedeva all'Impresa Edile Ferrari Renato il diritto di superficie sul lotto di terreno, sito in Salsomaggiore Terme nel comparto P.E.E.P., denominato «S. Antonio» con concessione de «il diritto di costruire e mantenere sul suddetto terreno un fabbricato ad uso civile abitazione», con l'onere di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione a carico dell'ente territoriale, previsto dall'art. 2 della convenzione. A fronte della realizzazione del fabbricato e della corresponsione del contributo per urbanizzazioni, commisurato agli oneri relativi da parte dell'impresa, il comune si rendeva inadempiente, omettendo di realizzare la strada d'accesso alla via pubblica al fabbricato, denominato «Condominio Aurum», indiscutibilmente rientrante nell'art. 2 cit. In quanto avente causa dall'Impresa Edile Ferrari Renato sin dal 1984, perché comproprietario dell'area superficiaria e di porzione immobiliare del fabbricato, contestava l'inadempimento al comune, più volte diffidato alla costruzione stessa. Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni «1) Accertarsi e dichiararsi che il comune di Salsomaggiore Terme non provvedendo alla realizzazione della strada di accesso dalla via pubblica al Condominio Aurum, sito in Salsomaggiore, via Parma n. 15, si è reso inadempiente all'art. 2 della «Convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865», stipulata in data 3 marzo 1982 tra il Comune medesimo e l'Impresa Edile Ferrari Renato, dante causa dell'attore; 2) per l'effetto, condannare *ex art.* 1453 c.c., primo comma, il comune di Salsomaggiore Terme in persona del sindaco in carica ad adempiere detto obbligo contrattuale. 3) Condannare il comune di Salsomaggiore Terme in persona del sindaco in carica, al risarcimento dei danni derivati e derivandi all'attore a causa dell'inadempimento o, a causa dell'eventuale accertata impossibilità definitiva dell'adempimento, dell'art. 2 della «Convenzione» 3 marzo 1982, nella misura che verrà accertata in corso di causa o, ove non accertabile da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In ogni caso spese, diritti ed onorari rifulsi.»

Il comune di Salsomaggiore Terme si costituiva ed eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, subordinatamente ed in via tra loro ulteriormente gradata, il difetto di legittimazione attiva e l'infondatezza nel merito della domanda.

Depositare e scambiate memorie ai sensi dell'art. 180, 183 e 184 cpc, il Giudice invitava le parti a rassegnare le conclusioni ai sensi dell'art. 187 cpc per la presenza di questioni attinenti alla giurisdizione pregiudiziali rispetto all'esame del merito.

All'udienza del 19 novembre 2001 la precisazione avveniva nei seguenti termini:

Cassader Renato: «Accertata e affermata la giurisdizione dell'AGO adito, respingersi l'eccezione preliminare attinente il preteso diparto di giurisdizione sollevata dal comune di Salsomaggiore Terme nonché l'ulteriore eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell'attore; respingersi le altre domande spiegate dal convenuto. Insiste nelle proprie domande così come formulate nell'atto di citazione 3 luglio 1999. Insiste altresì nella richiesta di CTU così come dedotta in memoria 19 febbraio 2001».

Comune di Salsomaggiore Terme: «come in comparsa di risposta con la domanda subordinata istruttoria di CTU quale formulata nella memoria di replica 5 agosto 2001».

In conseguenza la causa era assegnata a sentenza con i termini di giorni sessanta e successivi venti per il deposito di comparse conclusionali e d'eventuali repliche.

La norma applicabile e sospettabile d'illegittimità.

L'esame della questione di giurisdizione si pone come preliminare rispetto alle altre ed è perciò necessario individuare la norma attributiva della competenza giurisdizionali in relazione alla controversia in esame.

A tal fine, come fondatamente eccepito dal comune di Salsomaggiore Terme in linea principale, la controversia in esame rientra tra quelle «aventi per oggetto gli atti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica e edilizia» disciplinate dall'art. 34 d.leg. n. 80 del 31 marzo 1998, che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Una tale decisione s'impone atteso che le domande svolte dall'attore hanno ad oggetto pretese creditorie per adempimento e per risarcimento del danno, conseguenti ad atti e comportamenti della pubblica amministrazione relative alla fase di attuazione e di esecuzione della concessione del diritto di superficie finalizzata alla realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare e della relativa convenzione attuativa, stipulato con atto pubblico 3 marzo 1982 ai sensi dell'art. 10 L. 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito dall'art. 35 L. 22 ottobre 1971 n. 865.

Ad una tale determinazione si perviene attribuendo alla norma in questione la portata assegnatale dall'interpretazione sostenuta univocamente dalle massime autorità giurisdizionali ordinarie (*cf.* Cass. S.U. 494/00 ed amministrative (C. Stato Ad. Pl. 1/00 punto 4.1), in base alla quale la materia urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 34 cit., per espressa previsione del comma 2 concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio e ne consegue, pertanto, che, data la sua absolutezza, la definizione di urbanistica si presta, quindi, ad essere intesa come volta ad abbracciare la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso, e non può essere limitata al solo aspetto normativa della disciplina di tale uso. Ne consegue pertanto la creazione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia d'edilizia ed urbanistica a prescindere dalla situazione soggettiva rilevante, con le sole limitate eccezioni indicate dall'art. 34, 3ª co., cit.

La rilevanza e la non manifesta infondatezza.

La norma regolatrice della giurisdizione, così come individuata dal Tribunale, quindi, porterebbe ad escludere ogni competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella amministrativa. Tuttavia essa appare di dubbia legittimità costituzionale, la cui questione, rilevante per quanto già detto, e non manifestamente infondata, per quanto si verrà a dire, va sollevata d'ufficio in relazione agli artt. 34, commi primo e secondo, e 35, primo comma, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. per eccesso rispetto alla delega conferita con l'art. 11, comma 4, lett. g), legge 15 marzo 1997, n. 59.

Giova premettere che tale opinione non è scalfito dalla sopravvenuta legge 21 luglio 2000, n. 205, che con l'art. 7, lett. 8 ha sostituito l'art. 34 cit., innovandolo, ma lo ha lasciato quasi intonso, se si eccettua una integrazione nel primo comma con la estensione dell'oggetto della giurisdizione esclusiva anche agli atti, provvedimenti e comportamenti, oltre che delle amministrazioni pubbliche come già previsto, dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.

La nuova disciplina, infatti, non può avere efficacia retroattiva, mancando ogni espressa previsione, ed è applicabile esclusivamente ai giudizi introdotti successivamente al 10 agosto 2000, data dell'entrata in vigore della stessa, in virtù del principio della *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'art. 5 c.p.c., che appunto individua il momento determinate della giurisdizione e della competenza, stabilendo che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Da ciò consegue che nel caso di controversia pendente innanzi al giudice ordinario prima dell'entrata in vigore della legge 205/2000, come avviene nel caso di specie, la norma determinante per il riparto di giurisdizione resta quella dell'art. 34 nelle sue originarie formulazione e veste di legge sostanziale, in quanto legge delegata, per cui residua la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale sotto l'aspetto dell'eccesso di delega (*cf.* su Cass. ord. 8506/2001 e sent. 1079/2001; 15139/2001).

Il dubbio di legittimità costituzionale del Tribunale muove sostanzialmente ed è in ciò confortato, da un lato, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, adotta dalla Corte Costituzionale con sent. 292/2000, dell'art. 33 d.lgs. n. 80/1998 con il quale sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'altro, dalle recentissime ordinanze 21 giugno 2001, n. 8506 e 11 dicembre 2001, n. 15641, delle S.U. della Corte di Cassazione, le quali appunto dubitano, ripercorrendo l'iter argomentativo del giudice delle leggi ed alla luce delle censure di costituzionalità espresse con la citata sent. 292/2000, del combinato disposto degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, d.lgs. 80/1998.

Con espresso riferimento al parametro della non manifesta infondatezza della questione sollevata occorre prendere spunto dalla già citata declaratoria d'illegittimità, di cui alla sentenza n. 292/2000, per eccesso dalla delega, contenuta nell'art. 11, comma 4, lett. g) della legge n. 59/1997, la quale prevedeva come contenuto «la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici». La Corte costituzionale ha ritenuto che il legislatore delegato, per rispettare il contenuto della delega, doveva procedere ad una estensione della giurisdizione amministrativa esistente al fine di rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, concentrando innanzi al giudice amministrativo sia la fase di controllo di legittimità dell'azione sia quella della riparazione per equivalente, onde evitare un successivo e separato giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; doveva delimitare l'oggetto di tale estensione ai diritti patrimoniali consequenziali, compreso il risarcimento del danno; doveva delimitare l'ambito della estensione della giurisdizione amministrativa all'edilizia, all'urbanistica e ai servizi pubblici.

Considerati tali ambito e finalità della delega, la Corte ha ritenuto il citato art. 33 viziato per eccesso di delega, poiché questa non consentiva ciò che quello ha di fatto introdotto, ossia un ampliamento della giurisdizione esclusiva all'interno della materia dei servizi pubblici.

La situazione degli artt. 34, comma 1 e 2, e 35, comma 1, d.lgs. n. 80/1998 è speculare rispetto a quella esaminata dalla sentenza 292/2000 della C. Costituzionale, già detta, in quanto anch'essi sembrano esorbitare per ragioni analoghe dal confine tracciato dal legislatore delegante.

«Le norme, nel loro combinato disposto, non si limitano infatti, in attuazione della delega conferita con l'art. 11, comma 4, lett. g) legge n. 59 del 1997, ad estendere alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, la giurisdizione generale di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione, esclusiva e piena (in quanto estesa alla cognizione delle questioni concernenti il risarcimento del danno ingiusto che abbraccia l'intero ambito delle controversie ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti e quindi l'intera gamma delle condotte positive, espresse con atti formali o con attività materiali, ovvero omissive) delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Ambito che appare suscettivo di tendenziale ulteriore estensione, in ragione dell'amplessissima definizione dei limiti della materia urbanistica non compresa nella delega nel senso che questa concerne «tutti gli aspetti dell'uso del territorio». E ciò sembra realizzare un eccesso rispetto ai limiti oggettivi della delega». (cfr. 21 giugno 2001, n. 8506 S.U. della Corte di cassazione).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, 1° e 2° comma, e 35, 1° comma, d.leg. 31 marzo 1998, n. 80, in relazione agli artt. 76 e 77, 1° comma, Cost. per eccesso rispetto alla delega conferita con l'art. 11, comma 4, lett. g) legge 15 marzo 1997, n. 59, che dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il processo n. 270/1999 rgac.

Si notificchi alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Fidenza, addì 1° marzo 2002

Il giudice: IOVINO

N. 217

*Ordinanza del 26 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Alessandria
nel procedimento civile vertente tra ILVA S.p.a. e I.N.A.I.L.*

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori in mobilità assunti con contratti di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi - Benefici contributivi per il datore di lavoro - Inapplicabilità, stabilita con norma innovativa, autoqualificata interpretativa, ai premi INAIL - Lesione dei principî di ragionevolezza e di eguaglianza, di certezza del diritto e di affidamento del cittadino - Incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica privata - Interferenza sul potere giurisdizionale.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 6; legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104.

IL GIUDICE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

Premesso:

che con il ricorso oggetto della presente causa l'ILVA S.p.a. domanda la condanna dell'INAIL al pagamento della somma di lire 143.317.505 per contributi versati indebitamente;

che, in particolare, la società ricorrente rileva che detti premi assicurativi si riferiscono a 74 lavoratori, iscritti nelle liste di mobilità ed assunti, nel periodo 1996-1998, con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223;

che la ricorrente rileva, inoltre, che secondo l'interpretazione data dalla Corte Suprema di Cassazione (Sez. L. 27 febbraio 1998 n. 2202; 8 aprile 1999 n. 3445), l'avvenuto versamento della quota contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti comporta, relativamente ai lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, l'assolvimento dell'obbligo contributivo anche nei confronti dell'INAIL;

che l'INAIL, con memoria difensiva tempestivamente depositata, contesta gli assunti della ricorrente facendo leva sul disposto dell'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 338 ai sensi del quale l'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 va interpretato nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL;

che l'ILVA S.p.a. ha prospettato questione di legittimità costituzionale di detta norma di legge sotto svariati profili;

O S S E R V A

1. — La questione di costituzionalità prospettata dalla difesa della ricorrente è rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, la norma in oggetto, sopravvenuta nel corso del giudizio successivamente al deposito del ricorso introduttivo, assume decisivo rilievo in quanto impone, peraltro con efficacia retroattiva, una interpretazione dell'art. 8, secondo comma, della legge 223/1991 in evidente contrasto con la tesi dell'ILVA secondo cui il citato art. 8 dovrebbe trovare applicazione anche ai contributi INAIL.

Quanto alla non manifesta infondatezza, va rilevato che alla norma espressamente interpretativa, quand'anche presenti caratteri innovativi, non è consentito negare la portata retroattiva (in tal senso: Cass. 3614/1990, 4526/1986, 6149/1979) e che il divieto di retroattività della legge, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, è stato elevato a rango di dignità costituzionale soltanto per la legge penale, mentre negli altri casi deve aversi riguardo ai principi generali della ragionevolezza, dell'eventuale contrasto con altri principi di rango costituzionale, della tutela dell'affidamento e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario.

In particolare, va ricordato che è principio più volte affermato dalla Corte costituzionale quello secondo cui il legislatore può, anche in presenza di univoco indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, emanare norme di interpretazione autentica a condizione che la scelta imposta dal legislatore rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario.

Nel caso in esame, premesso che non consta sia mai stato prospettato, dalla dottrina o dalla giurisprudenza, alcun dubbio interpretativo circa la concreta portata, nei confronti dell'INAIL, del secondo comma dell'art. 8 della legge 223/1991 e che, tra l'altro, la Corte di cassazione (sez. L. 3445/1999, 2202/1998) ha più volte negata

la fondatezza delle opzioni interpretative sostenute dall'INAIL affermando che «l'art. 8, comma secondo, della legge 23 luglio 1991 n. 223 — disponendo che, per i lavoratori in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni — ha inteso estendere a tali lavoratori lo stesso regime contributivo degli apprendisti. Ne consegue che, con il versamento della quota contributiva anzidetta, il datore di lavoro, che abbia assunto con contratti a termine inferiori ai dodici mesi i lavoratori in mobilità, assolve (con riguardo a tali lavoratori) anche l'onere dell'assicurazione INAIL, ancorché questa (gravando solo sul datore di lavoro) non sia suscettibile di divisione in quote», pare concretamente sussistere, ad avviso di questo giudice, contrasto tra l'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 68 e gli artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione.

Ed invero, la norma in oggetto parrebbe:

porsi in contrasto con il principio della ragionevolezza in quanto, proponendosi, a distanza di quasi dieci anni dalla emanazione della legge 223/1991, di sanare un inesistente dissidio interpretativo, fornisce una esegesi che, per un verso, non rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario, per altro verso, imponendo il pagamento di un premio INAIL maggiore rispetto a quello previsto per i lavoratori ordinari (la quota INAIL ordinaria dovrebbe essere sommata a quella fissa prevista dall'art. 22 della legge 25/1995 già rientante nel contributo INPS stabilito per gli apprendisti), contrasta con *la ratio* propria della norma autenticamente interpretata che è quella di favorire, mediante un minor costo contributivo a carico del datore di lavoro, il reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità;

frustrare l'affidamento del cittadino sulla certezza del diritto senza che venga in luce alcuna ragionevole necessità di tutela, mediante l'interpretazione autentica in oggetto, di particolari interessi di rango costituzionale;

ledere la libertà di iniziativa economica laddove impone, con efficacia retroattiva, costi aggiuntivi non previsti, né prevedibili, ai soggetti svolgenti attività imprenditoriale che abbiano assunto lavoratori con le modalità di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 223/1991, fidando nella *ratio legis* e nel conforto dell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione;

voler incidere su fattispecie ancora *sub iudice*, con ciò violando le funzioni riservate dalla Costituzione al potere giudiziario mediante un tentativo, a fronte di un univoco orientamento della Suprema Corte di cassazione, di vincolare l'attività interpretativa del giudice mediante l'introduzione nell'ordinamento di una regola in precedenza non rinvenibile nell'ordinamento stesso.

2. — In considerazione di quanto esposto, si ritiene, quindi, di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale in merito alla prospettata questione.

P. Q. M.

Visto. l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, interpretativa dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223, in relazione agli artt. 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Alessandria, addì 26 marzo 2002

Il giudice: MOLTRASIO

N. 218

Ordinanza dell'11 febbraio 2002 emessa dal T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da Gabri & C. S.a.s. contro Comune di Besnate

Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Previsione, con norma regionale di interpretazione autentica, della possibilità di recupero, ai fini abitativi e in corso d'opera, dei sottotetti dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura - Dedotta ingiustificata deroga agli indici di fabbricabilità e alle prescrizioni dirette ad assicurare l'equilibrio tra la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e l'edificazione a scopo residenziale - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione - Interferenza sul potere giurisdizionale - Violazione dei principi stabiliti dalle leggi statali in materia.

- Legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101, 102, 103, 104, 114 e 117.

In via subordinata: Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di nuova costruzione - Previsione della procedura della denuncia di inizio di attività (DIA) anziché della concessione edilizia - Contrasto con la normativa statale in materia (art. 19 legge n. 241/1990; art. 4 d.l. n. 398/1993, convertita in legge n. 493/1993, come sostituito dall'art. 2, comma 60, legge n. 662/1996).

- Legge della Regione Lombardia 19 novembre 1999, n. 22, art. 4, comma 3; legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 18, art. 3.
- Costituzione, art. 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3369/01, proposto da Gabri & C. S.a.s. con sede in Castronno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Viva ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Milano, via Borgogna 9;

Contro comune di Besnate in persona del Sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Travi e Michela Cerini ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del t.a.r., in Milano via Conservatorio n. 13, per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento datato 17 luglio 2001 n. 7439-8246, con il quale il responsabile del settore gestione del territorio ha ordinato di non effettuare i lavori dichiarati con la D.I.A. presentata il 6 giugno 2001 per il recupero ai fini abitativi di sottotetti;

per quanto occorrer possa, del provvedimento datato 26 giugno 2001 n. 6584-7439;

Visto il ricorso notificato in data 11 ottobre e depositato in data 31 ottobre 2001;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Besnate;

Uditi alla camera di consiglio del 10 gennaio 2002. relatore il cons. D. Giordano, gli avv. Guercio, in delega, per la ricorrente e Travi per il comune resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Ritenuto quanto segue in:

FATTO E DIRITTO

1. — La società ricorrente è proprietaria in Besnate via Vittorio Veneto di un terreno, distinto in catasto ai mapp. 2154-3582 fg-8, che è oggetto di un piano di lottizzazione approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 30 settembre 1996. Il piano ammette un'edificabilità di mc. 5162,17, che è stata interamente sfruttata, con la concessione edilizia n. 54/99 e successive varianti, per la realizzazione di quattro edifici residenziali.

Prima dell'ultimazione dei lavori, con le parti sottotetto ancora al «rustico», la società ha presentato, in data 6 giugno 2001, una denuncia di inizio attività (di seguito: DIA) per poter recuperare a fini abitativi, in applicazione della l.r. n. 15/96, i sottotetti di tre dei quattro edifici assentiti con la suindicata concessione edilizia. A tale iniziativa il comune replicava con provvedimento del 26 giugno 2001 per segnalare una serie di irregolarità formali riscontrate nella pratica edilizia.

In data 4 luglio 2001 la società presentava le integrazioni richieste, manifestando la volontà di procedere all'esecuzione dei lavori.

Con provvedimento 17 luglio 2001 il comune diffidava la ricorrente a non dare corso alle opere di trasformazione del sottotetto, sostenendo l'inapplicabilità della, l.r. n. 15/1996 ai nuovi fabbricati in corso di costruzione e l'inammissibilità della DIA, trattandosi di intervento in variante soggetto a concessione edilizia.

2. - con il ricorso in epigrafe la società ha chiesto l'annullamento delle determinazioni comunali, deducendo le censure seguenti: l'esecuzione dei lavori è stata vietata non in ragione di prescrizioni ostative, ma mediante il richiamo a pronunce giurisprudenziali cui è stato attribuito valore eccedente i limiti soggettivi del giudicato (primo motivo); il provvedimento è stato adottato in violazione dell'art. 4, terzo comma, l.r. n. 22/1999 che ha esteso il regime della DIA a tutti gli interventi edilizi anche di nuova costruzione, purché conformi alla strumentazione urbanistica (secondo motivo); risulta violata anche la l.r. n. 15/1996, in quanto il significato letterale e sistematico dell'espressione «sottotetti esistenti», per i quali è ammesso il recupero a fini abitativi, non è limitato ai soli sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ma va esteso a tutti quelli realizzati successivamente purché esistenti al momento della domanda (terzo motivo).

Il comune di Besnate si è costituito in giudizio controdeducendo.

Il ricorso veniva chiamato alla odierna camera di consiglio per l'esame della domanda di sospensione cautelare. Nel corso della discussione, la difesa ricorrente si richiamava alla l.r. n. 18/2001 di interpretazione autentica della l.r. n. 15/1996 insistendo per l'accoglimento della domanda. La difesa comunale sosteneva l'incostituzionalità della legge sopravvenuta, per violazione dell'art. 117 Cost. e del principio di ragionevolezza.

3. — Collegio è chiamato a pronunciarsi, in sede cautelare, sulla legittimità di un provvedimento inserito nell'iter procedimentale delineato dalla legge regionale della Lombardia n. 15 del 1996, recante la disciplina per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

L'art. 21 della l. n. 1034/1971, come modificato dall'art. 3 l. n. 205/2000, stabilisce che la pronuncia sulla domanda cautelare debba contenere la valutazione del pregiudizio allegato, nonché l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

Con riguardo alla sussistenza del requisito del danno, il collegio ritiene che il provvedimento impugnato precluda alla società ricorrente l'ultimazione dei lavori diretti all'utilizzazione residenziale dei sottotetti e debba, pertanto, considerarsi produttivo di un pregiudizio grave e irreparabile.

Quanto al *fumus boni juris*, la fondatezza della tesi sostenuta nel terzo motivo del ricorso è innegabile alla luce dell'interpretazione autentica e dell'integrazione dell'art. 1 della l.r. n. 15/1996, che è stata fornita dal legislatore regionale con la l.r. n. 18/2001.

Nella situazione in esame questo giudice dovrebbe, quindi, dare applicazione alle norme regionali che, allo stato, legittimano l'intervento e accordare la misura cautelare richiesta dalla ricorrente; tuttavia il collegio condive i dubbi, che sono stati enunciati dalla difesa comunale nella discussione in camera di consiglio, sulla legittimità costituzionale della suindicata previsione legislativa.

La rilevanza della questione nel presente giudizio è resa manifesta dalla considerazione che i provvedimenti impugnati contrastano con gli artt. 1 e 2 della l.r. n. 18/2001, per cui la soluzione della controversia non può prescindere dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale delle norme regionali, la cui applicazione al caso di specie è stata invocata dalla difesa ricorrente.

La soluzione della questione è propedeutica anche all'esame del quesito relativo all'ammissibilità della DIA nella situazione considerata, in quanto per riconoscere la possibilità di far ricorso a detto strumento è necessario innanzitutto stabilire la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica e, quindi, la legittimità costituzionale di quest'ultima.

La questione, oltre che rilevante, è anche non manifestamente infondata, per profili che attengono alla ragionevolezza dell'impianto normativo, alla lesione dell'autonomia comunale e della funzione giurisdizionale, alla violazione del principio del buon andamento e della logicità intrinseca del procedimento, nonché per l'infrazione di principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. Ciò per le ragioni di seguito indicate.

4.— Con la legge regionale della Lombardia 15 luglio 1996 n. 15 è stata approvata la disciplina per il «recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti»; in particolare l'art. 2 ha consentito gli interventi edilizi finalizzati al recupero del piano sottotetto esistente, con apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazze, nonché le modificazioni delle altezze, di colino e di gronda e delle linee di pendenza delle falde; l'art. 3 ha poi assicurato un ampio regime di deroga agli interventi di recupero dei sottotetti, in quanto ha stabilito che essi: non richiedono la preventiva formazione di un piano attuativo, anche se compresi all'interno dei centri storici (in deroga all'art. 17 l.r. n. 51/1975), non concorrono al computo della capacità insediativa residenziale teorica e prescindono dal rispetto

degli standards urbanistici di cui all'art. 22 l.r. 51/1975, possono, infine, essere eseguiti in deroga a tutte le limitazioni derivanti dalle prescrizioni relative agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi, che siano contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati.

Le finalità della legge sono chiaramente enunciate nel primo comma dell'art. 1, laddove si assume «l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici».

Nella sua formulazione originaria la legge non pone soverchie difficoltà interpretative nella definizione della portata precettiva delle sue disposizioni, ciò in particolare con riguardo al significato dell'espressione «sottotetti esistenti» e al riferimento temporale della nozione di esistenza. Argomenti di ordine letterale, logico e sistematico militano infatti in favore dell'applicazione esclusiva ai sottotetti degli edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

In primo luogo, come già ritenuto dalla sezione nella decisione n. 5310/2001, il riferimento ai «sottotetti esistenti» si manifesta, di per sé, assolutamente idoneo a definire l'ambito applicativo della disciplina introdotta dalla legge regionale n. 15/1996, tenuto conto del palese significato letterale dell'espressione suindicata, che è univocamente riferibile ai soli vani già realizzati al momento dell'entrata in vigore della legge.

Questa è inoltre finalizzata a consentire il «recupero» dei piani sottotetto degli edifici destinati a residenza e, quindi, presuppone la preesistenza, nel suo complesso, di un manufatto sul quale intervenire; è infatti noto che il concetto di recupero non si presta a definire gli interventi da eseguire su fabbricati di nuova costruzione o non ancora ultimati.

Deve ancora considerarsi che, come sopra rilevato, le norme della legge regionale hanno contornato gli interventi di recupero dei sottotetti di un ampio regime di deroga alla normativa e alla programmazione urbanistica (art. 3, terzo comma); esse rivestono, quindi, portata eccezionale per cui, in applicazione di un noto criterio ermeneutico, devono essere interpretate in senso restrittivo e non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati. All'interprete non è consentito attribuire alla norma significati ulteriori rispetto a quello letterale, in quanto ciò condurrebbe al risultato di introdurre nuove eccezioni e ridurre la portata delle norme che costituiscono le regole in materia.

Deve infine soggiungersi che l'interpretazione letterale è confortata anche dal richiamo alle finalità perseguite dalla legge, che sono riferibili esclusivamente agli edifici giù esistenti alla data di entrata in vigore della medesima.

Ed infatti, l'obiettivo del contenimento delle dispersioni termiche può riguardare i soli fabbricati che siano carenti dei relativi allestimenti tecnici per essere stati costruiti prima dell'insorgere degli obblighi discendenti dalla l. n. 10/1991 e dal regolamento attuativo, approvato con il d.P.R. n. 412/1993. Solo in relazione a tali fabbricati può porsi l'esigenza di incentivare, con l'incremento volumetrico, l'adeguamento degli impianti e la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, dovendosi altrimenti attribuire al recupero la finalità non commendevole, e come tale irrazionale, di compensare, o perfino di favorire in vista del successivo incremento, la violazione delle prescrizioni tecniche in materia.

L'interprete è orientato nella stessa direzione anche dall'ulteriore finalità della legge, che era quella di recuperare all'utilizzo residenziale spazi già esistenti, al fine del contenimento di consumo del suolo ancora ineditato. Come ha giustamente osservato la difesa comunale, lo scopo della legge era quello di recuperare spazi abitativi in ambiti dove l'edificazione fosse già consolidata, non quello di riconoscere un generalizzato ampliamento delle potenzialità edificatorie proprie dei nuovi insediamenti.

Come si vede, l'intenzione del legislatore regionale, quale obbiettata nel dato testuale, è assolutamente chiara e non pone particolari incertezze interpretative, che per essere superate, il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari, quali i lavori preparatori e le indicazioni contenute in circolari regionali.

5. — Supponendo, invece, la sussistenza di un'ambiguità nel dato letterale della disciplina originaria, il legislatore regionale è intervenuto per approvare, con la legge regionale 23 novembre 2001 n. 18, norme di interpretazione autentica della l.r. n. 15/1996.

Con l'art. 1 della legge interpretativa ha stabilito che la parola «esistente», di cui all'art. 1 secondo comma della legge precedente, debba «intendersi riferita al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività». In tal modo la facoltà di recupero è stata estesa a tutti i sottotetti, anche se ultimati dopo l'entrata in vigore della disciplina originaria, purché esistenti al momento della presentazione della domanda di recupero abitativo.

Non solo. Detta estensione è stata spinta a ulteriori, e invero estreme, conseguenze con l'art. 2 della l.r. n. 18/2001, che ha aggiunto, alla fine dell'espressione contenuta nel quarto comma dell'art. 1 (si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici di cui al comma 2), le seguenti parole: «dei quali sia

stato eseguito il rustico e completata la copertura». In breve, il beneficio della trasformazione a fin abitativi (in deroga alle prescrizioni urbanistiche) riguarda non soltanto i sottotetti già ultimati, ma tutti quelli in corso di costruzione e, in ultima analisi, anche quelli futuri.

6. — La legge regionale è stata approvata quando erano già vigenti le modifiche al titolo V della Costituzione, introdotte con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che costituisce un'ulteriore e decisiva tappa del processo di trasformazione dello Stato nazionale e di potenziamento delle autonomie territoriali.

La revisione del titolo quinto rappresenta un chiaro indirizzo innovativo nella direzione di una maggiore autonomia legislativa delle regioni.

Ciò si coglie, innanzitutto, nel principio generale enunciato al primo comma dell'art. 117, che pone la potestà legislativa regionale in condizioni di assoluta parità con quella statale; entrambe, infatti, devono esercitarsi «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

La riforma, inoltre, ha ribaltato completamente l'impostazione originaria circa il riparto dei rispettivi ambiti di competenza; a differenza del sistema previgente, che aveva attribuito alle regioni la potestà legislativa nelle sole materie indicate all'art. 117, la legge di riforma costituzionale riconosce oggi alle regioni medesime una potestà legislativa generale, estesa a tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione statale.

Quest'ultima può esercitarsi nelle materie indicate, con elencazione tassativa, al secondo comma dell'art. 117 ed è significativo che l'attribuzione di una potestà legislativa «esclusiva», se vale ad impedire allo Stato la possibilità di formare ambiti disciplinari ad esso non espressamente riservati, non esclude invece il riconoscimento di ulteriori spazi di autonomia in favore delle regioni di diritto comune, cui possono attribuirsi, con legge ordinaria, competenze legislative in alcune delle materie appartenenti alla legislazione esclusiva dello Stato e, segnatamente, in quelle di non poco rilievo indicate al terzo comma dell'art. 116, ossia: l'organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, nonché tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

In prima lettura gli ambiti della potestà legislativa statale esclusiva e di quella generale delle regioni, nonché i limiti delle rispettive attribuzioni risultano chiaramente delineati nella nuova formulazione dell'art. 117.

Il carattere innovativo della riforma appare invece meno accentuato con riguardo alle materie di legislazione concorrente, nelle quali alla potestà legislativa regionale si affianca quella statale.

In proposito, il terzo comma dell'art. 117, a conferma della misura dell'autonomia riconosciuta agli enti territoriali, stabilisce che anche in tali materie, che comprendono un ampio catalogo di interessi, la potestà legislativa compete alle regioni, salvo tuttavia riservare alla legislazione dello Stato «la determinazione dei principi fondamentali».

La prudenza qui manifestata dalla legge di riforma è palesemente ispirata all'esigenza di assicurare l'unità dell'ordinamento. Come in passato, la potestà legislativa regionale, nelle materie indicate al terzo comma dell'art. 117, incontra un limite nei principi fondamentali dettati nelle leggi dello Stato.

Ciò, per quanto qui interessa, vale in particolare con riguardo al «governo del territorio», espressione che, per la sua ampiezza, si presta a ricomprendere tutta la materia dell'urbanistica e dell'edilizia.

Premesse queste sintetiche annotazioni, può procedersi alla formulazione delle censure di illegittimità costituzionale.

7. — La potestà legislativa regionale deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e non può, quindi, contrastare con i principi in essa codificati; tra questi, nella situazione in esame, rileva innanzitutto la violazione del criterio generale della ragionevolezza della legge, di cui sono espressione gli artt. 3 e 97 Cost.

In proposito, non sembra necessario spendere molte parole per evidenziare come una misura eccezionale ad applicazione limitata e circoscritta sia stata elevata al rango di regola generale, attraverso un intervento legislativo che, *sub species* di norma interpretativa, ha profondamente alterato i caratteri originati del recupero dei sottotetti, quali sopra delineati, al punto da rendere del tutto irragionevole il risultato normativo finale.

A differenza della configurazione originaria, l'eccezione ammessa dalle norme interpretative non incontra, infatti, limiti temporali e oggettivi, che siano determinati, certi e precisi e che possano, quindi, far ritenere contenuto in termini di ragionevolezza il *vulnus* al sistema. Si è già evidenziato come, per effetto della disciplina interpretativa, tutti i sottotetti degli edifici «destinati in tutto o in parte a residenza», sol che raggiungano lo stato al rustico, possono essere trasformati in vani abitabili in eccedenza ai limiti di edificabilità, ciò in assenza di qualsivoglia previsione idonea a delimitare l'ambito applicativo del beneficio che, da deroga eccezionale, è stato trasformato in una forma di esonero generalizzato delle mansarde dal rispetto dei consueti limiti urbanistici.

Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, la discrezionalità del legislatore incontra un limite nel canone generale di ragionevolezza. Questo postula che la norma con la quale venga consentita l'eccezione alle regole vigenti non sia congegnata in modo tale da vanificare completamente la *ratio* che presiede alla concessione del beneficio, rendendolo così del tutto inutile.

Ciò è quanto si verifica nella situazione in esame, laddove appare violato il principio di ragionevolezza per il profilo dell'intrinseca contraddizione tra le finalità in origine perseguire dal legislatore regionale e il contenuto delle norme qui censurate. Sembra, infatti, al collegio che l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio, che risponde indubbiamente all'interesse generale, debba essere perseguito attraverso la fissazione di ridotti indici di fabbricabilità, e sia invece frustrato da strumenti che, ampliando di fatto le potenzialità edificatorie, incentivano le nuove costruzioni o che, a parità di volumi, favoriscono la diffusione dei fabbricati nella prospettiva di formare più volumi sottotetti da recuperare.

Per di più, l'art. 3, primo comma, della L.R. n. 15/1996 esonera gli interventi di recupero dei sottotetti dall'obbligo dell'inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, privando in tal modo i comuni di uno strumento necessario a valutare l'incidenza degli ampliamenti ai fini della determinazione dei nuovi fabbisogni abitativi, secondo le indicazioni contenute nell'art. 32, secondo comma, l. n. 457/1978.

Il che pare deludere quell'esigenza di contenimento del consumo di nuovo territorio, che pure è stata assunta a criterio ispiratore della legge.

Quanto al profilo del contenimento dei consumi energetici, la relativa finalità è già assicurata dall'introduzione delle prescrizioni, in materia di isolamento termico degli edifici di nuova costruzione, dettate nella l. n. 10/1991, che ha definito criteri costruttivi diretti a ridurre i fenomeni di dispersione termica. Tenuto conto della normativa vigente al momento dell'emanazione della legge interpretativa, questa risulta del tutto superflua, in quanto non appare necessario il riconoscimento del beneficio della concessione in deroga in favore dei nuovi edifici residenziali già soggetti alle suindicate regole tecniche.

Le norme interpretative consegnano, invece, ai proprietari la facoltà di derogare agli strumenti urbanistici. Reciso il legame con la *ratio* che aveva in origine giustificato il recupero abitativo dei sottotetti (trattandosi di finalità che anche per le ragioni indicate sub 4 non sono trasmissibili agli interventi sul «nuovo»), non è più dato comprendere la ragione di un «premio» siffatto, il che colora anche di arbitrarietà la scelta legislativa.

8. — L'intrinseca irrazionalità si coglie, inoltre, per la disattenzione al profilo etico che deve ispirare il legislatore nella disciplina dei rapporti tra i poteri amministrativi e i cittadini. Consentire il recupero dei sottotetti «dei quali sia stato eseguito il rustico» rappresenta un implicito invito all'elusione delle regole in materia e legittima l'adozione di espedienti volti a aggirare i limiti derivanti dalle prescrizioni urbanistiche comunali.

È illuminante, in proposito, la situazione, davvero emblematica, sulla quale questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi. La ricorrente ha presentato un progetto che prevedeva lo sfruttamento integrale degli indici urbanistici fissati nel piano di lottizzazione; dopo aver ottenuto la relativa concessione edilizia ed eseguito i lavori al rustico, ha proposto, in corso d'opera, una variante per il recupero abitativo dei sottotetti, nel tentativo di conseguire la possibilità, altrimenti preclusa, di realizzare incrementi volumetrici in deroga allo strumento urbanistico e all'obbligo di garantire il rispetto della soglia minima di aree a servizi. Vale rimarcare come, lungi dal sanzionarne l'intrinseca scorrettezza, le norme interpretative suggeriscano implicitamente siffatto comportamento.

Ma al collegio pare evidente l'irrazionalità di un sistema che consenta di eseguire in corso d'opera ciò che non può essere assentito con la concessione edilizia iniziale. Il che, oltre a introdurre nel procedimento amministrativo comportamenti ispirati a slealtà e ad artificio, rappresenta pure la negazione di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, secondo cui gli interventi in variante rispetto al progetto originario restano soggetti alla medesima disciplina che regola il progetto medesimo.

9. — In tal modo risulta compromesso anche il buon andamento dell'amministrazione comunale, che è interesse protetto dall'art. 97 Cost., per il profilo che la previsione di una generalizzata facoltà di deroga è idonea a vanificare la programmazione urbanistica e ad alterare l'equilibrio tra gli insediamenti residenziali e le aree a standard.

Inoltre per la considerazione, già enunciata, che consegnare ai privati uno strumento idoneo ad attuare forme di sostanziale raggirio della disciplina comunale non può non apparire lesivo della stessa dignità delle amministrazioni locali, di fatto costrette a rilasciare la concessione in deroga.

Ancora per il rilievo che, al fine di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione, è necessario predisporre procedure lineari rispetto al risultato, per cui può ritenersi ragionevole una disciplina che delini un procedimento intrinsecamente logico e coerente con le proprie finalità.

Detta logicità interna non sembra rinvenibile nell'iter procedimentale ammesso dalle norme interpretative, con le quali, in contraddizione con la tendenza legislativa volta a pretendere la massima trasparenza nei procedimenti amministrativi, sono stati invece legittimati comportamenti privati che possono essere improntati anche a malafede.

10. — Le norme impugnate, nelle parti in cui ammettono la facoltà di derogare agli strumenti urbanistici, sono lesive anche dell'autonomia comunale riconosciuta dall'art. 114, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 1 della l.c. n. 3/2001 e, in particolare, della funzione di sovrintendere allo sviluppo edilizio del proprio territorio.

Va qui ricordato che il provvedimento ordinario di deroga presuppone l'iniziativa comunale e l'ammissibilità della deroga in base alle norme regolamentari locali, laddove il sistema inaugurato dalle norme qui censurate prescinde totalmente dalla volontà comunale e, anzi, può attuarsi anche contro detta volontà.

Al riguardo occorre considerare che l'impianto originario della l.r. n. 15/1996 prestava qualche attenzione all'autonomia locale, in quanto riconosceva alle amministrazioni comunali la facoltà di disporre l'esclusione di parti del territorio (segnatamente le zone omogenee C e D) dall'applicazione delle norme, pur prevedendone l'esercizio entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 1 ultimo comma).

È verosimile ritenere che il comune qui resistente, come altre amministrazioni comunali, non abbia esercitato detta facoltà, confidando, in base ad un convincimento affatto ragionevole alla luce di quanto osservato sub 4, in un'applicazione contenuta della concessione in deroga.

La scadenza del termine suindicato, a fronte dell'inusitata dilatazione del fenomeno quale prefigurata dalla legge sopravvenuta, espone ora le amministrazioni comunali al pericolo dello sconvolgimento delle esigenze di ordine urbanistico recepite nelle norme del piano o comunque all'alterazione dell'assetto territoriale configurato dallo strumento urbanistico comunale.

Non solo. Il mix derivante dalla scadenza del termine e dall'estensione della deroga a situazioni prima non considerate consuma un'autentica espropriazione di funzioni comunali, in quanto non consente ai comuni di opporre proprie valutazioni circa l'incompatibilità concreta degli interventi di recupero con le esigenze di tutela ambientale anche urbanistica. Esso, in tal modo, disarmo le amministrazioni comunali, che sono poste in una condizione di sostanziale impotenza a fronte dell'esercizio della facoltà di recupero delle mansarde, che è volta alla soddisfazione di interessi di natura esclusivamente privata, cui l'iniziativa regionale assicura una protezione totale a scapito delle attribuzioni comunali in materia di assetto del territorio.

In proposito non è forse inutile considerare che l'istituto della concessione in deroga è stato da sempre riservato esclusivamente alla realizzazione di opere di pubblico interesse e che le discipline derogatorie in materia edilizia sono state sempre orientate al perseguimento di interessi generali, come, ad esempio, con la l. n. 122/1989 sui parcheggi, o con la l. n. 13/1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Nella situazione in esame non ricorrono invece interessi di ordine generale, che possano legittimare la compressione dell'autonomia comunale che si esprime nella potestà di programmazione del territorio e che è garantita dagli artt. 5 e 114 Cost.

Con particolare riguardo alla materia urbanistica, la Corte costituzionale ha già avvertito nella sentenza n. 83 del 1997 che «il potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto e all'utilizzazione del proprio territorio non costituisce un'elargizione che le regioni, attributarie di competenze in materia, siano libere di comprimere», in quanto la Costituzione con previsioni di principio quali rinvenibili nelle norme qui invocate a parametro del giudizio di illegittimità, garantisce l'autonomia degli enti infraregionali anche nei rapporti con le regioni.

E, seppure è vero che il rispetto delle autonomie locali deve armonizzarsi con una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio, tuttavia l'incisione delle funzioni assegnate ai comuni può ritenersi giustificata esclusivamente dalla necessità di protezione di equilibri che trascendano l'interesse locale e che richiedano previsioni programmatiche, con valore anche precettivo, estese ad un ambito territoriale più ampio di quello comunale.

A tali requisiti non risponde il recupero abitativo dei sottotetti, trattandosi di interventi di interesse esclusivamente locale. E, in proposito, già con la decisione n. 5310/2001, questa sezione ha segnalato come le originarie finalità della legge regionale debbano ritenersi incompatibili con il generalizzato recupero dei sottotetti successivamente realizzati in spregio della programmazione urbanistica e delle regole poste a presidio del contenimento dei consumi energetici.

11. — Quanto poi alla rispondenza dell'efficacia retroattiva della norma censurata a criteri di ragionevolezza, va rilevato che detta retroattività non appare giustificata né dall'esigenza di porre rimedio ad una situazione del tutto eccezionale, né dalla presenza di un interesse pubblico che richiedeva di essere salvaguardato.

Ciò induce il collegio a ritenere che la norma di interpretazione autentica, avente come tale efficacia retroattiva, sia stata ispirata dall'intento di neutralizzare l'orientamento restrittivo già assunto in materia da questo T.a.r. il che non può non risultare lesivo della funzione giurisdizionale, con conseguente violazione degli artt. 101, 102, 103 e 104 Cost.

12. — Per ragioni di completezza il collegio non può esimersi dall'indirizzare una censura finale alle norme impugnate, per violazione dell'art. 117 Cost. La censura medesima viene prospettata nella duplice prospettiva del carattere interpretativo o innovativo delle norme sopravvenute.

12.1. — Nel primo caso, infatti, le disposizioni introdotte con la legge regionale di interpretazione autentica hanno, per loro natura, efficacia retroattiva e si saldano con quelle contenute nella precedente legge regionale, dando vita ad un unico precetto normativo. Questo costituisce, per l'interprete, il parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del provvedimento impugnato, anche se esso sia stato adottato, come nella specie, prima della pubblicazione della legge di interpretazione autentica.

Ne discende che il risultato normativo derivante dalla fusione della norma interpretativa con quella originaria deve essere conforme alla disciplina costituzionale vigente all'epoca in cui esso è destinato ad operare. Ammettere il contrario equivale a far retroagire gli effetti della riforma sopravvenuta, ovvero ad attribuire a quest'ultima un effetto sanante di precedenti illegittimità.

In tale prospettiva rileva che, in base al previgente art. 117 Cost., la normativa regionale in materia urbanistica non può contrastare con i principi generali stabiliti dalle leggi statali.

12.2. — In relazione, invece, alla natura innovativa che sembra doversi riconoscere per il contenuto integrativo pure rivestito dalla l.r. n. 18/2001, la censura di seguito enunciata può assumere a parametro di giudizio l'art. 117 nel testo riformato.

Secondo la nuova formulazione di questo, nelle materie di legislazione concorrente, qual è il «governo del territorio», i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali rappresentano un limite alla potestà legislativa regionale.

12.3. — Ciò posto, in entrambi i casi, assumono rilievo l'art. 1, secondo e quarto comma, della l.r. n. 15/1996, nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dalla l.r. n. 18/2001, e l'art. 3, terzo comma, della l.r. n. 15/1996, nelle parti in cui ammettono il recupero abitativo dei volumi sottotetto, per contrasto con:

l'art. 4, primo comma, l. n. 10/1977, il quale stabilisce che la concessione edilizia può essere rilasciata esclusivamente per gli interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Il principio è violato dalle norme regionali, che ammettono invece il recupero dei sottotetti, in deroga agli indici di fabbricabilità e alle prescrizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e l'edificazione a scopo residenziale;

l'art. 41-*quater* della l.u., recante il principio secondo cui le concessioni in deroga possono essere rilasciate esclusivamente per la costruzione di edifici pubblici o di interesse pubblico. Il principio è violato dalle norme regionali, che prevedono il rilascio della concessione in deroga per destinazioni residenziali aventi interesse esclusivamente privato;

l'art. 15 l. n. 47/1985, a tenore del quale le varianti in corso d'opera, che possono essere richieste prima dell'ultimazione dei lavori, devono essere conformi agli strumenti urbanistici e non devono comportare modifiche della sagoma, né delle superfici utili. La disposizione è violata dalla facoltà di recuperare in corso d'opera i sottotetti, «dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura», in deroga alle prescrizioni urbanistiche, con l'ampliamento delle superfici utili a fini abitativi e con modifiche delle linee di pendenza delle falde, nonché delle altezze di colmo e di gronda.

13. — Il collegio ritiene di dover proporre d'ufficio e in via subordinata anche la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto derivante dall'art. 4, terzo comma, della l.r. n. 22/1999 e dall'art. 3, primo comma, l.r. n. 18/2001, laddove si stabilisce che gli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di nuova costruzione sono realizzabili mediante la procedura della DIA.

Anche questa questione è rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso, atteso che la ricorrente ha utilizzato detto strumento per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, mentre il provvedimento comunale ha ritenuto inammissibile il ricorso alla DIA per le opere soggette a concessione edilizia. Anche in tal caso il collegio è chiamato a dare applicazione alla disposizione denunciata, cosa che porterebbe al riconoscimento dell'illegittimità del diniego comunale per il profilo considerato.

Senonché il collegio ritiene che la questione suindicata non sia manifestamente infondata e richiama, in proposito, le considerazioni già esposte in ordine ai limiti derivanti dall'art. 117 Cost. alla potestà legislativa regionale.

In ordine a tale questione appare palese il contrasto della disposizione regionale con l'art. 19 della l. n. 241/90, che ha espressamente escluso dal regime della DIA le concessioni edilizie, nonché con l'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito in l. 4 dicembre 1993 n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della l. n. 662/96, che ha ammesso la facoltà di ricorso alla procedura semplificata soltanto per gli interventi di minore rilievo, con esclusione di quelli che comportino ampliamenti e che richiedano i controlli propri della procedura necessaria per il rilascio della concessione edilizia.

14. — Per tutte le considerazioni esposte il collegio dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale della Lombardia 23 novembre 2001 n. 18, di interpretazione autentica ed integrazione della l.r. n. 15/96, solleva altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, l.r. n. 22/1999, nell'interpretazione risultante dall'art. 3 l.r. n. 18/2001.

Il giudizio deve quindi essere sospeso e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della suindicata questione.

P. Q. M.

Pronunciando sul ricorso n. 3369/01 così dispone:

Solleva avanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia 23 novembre 2001 n. 18, negli artt. 1 e 2, per contrasto con gli artt. 3, 97, 101, 102, 103, 104, 114 e 117 della Costituzione;

Solleva altresì la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, l.r. n. 22/1999, come interpretato dall'art. 3 l.r. n. 18/2001, per contrasto con l'art. 117 Cost.

sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

manda alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente della giunta regionale della Lombardia, nonché di darne comunicazione al Presidente del consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano il 10 gennaio 2002 in camera di consiglio.

Il Presidente: GUERRIERI

Il consigliere estensore: GIORDANO

02C0404

N. 219

*Ordinanza del 27 febbraio 2002 emessa dal Tribunale di Melfi
nel procedimento vertente tra Lovaglio Carmela e Comune di Rionero in Vulture*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 4/1999 del R.G.A.C., tra Lovaglio Carmela, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Ameriga Petrucci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, attrice, e Comune di Rionero in Vulture, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di deliberazione della G. C. n. 79, del 25 febbraio 1999, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicoletta Ferri, del foro di Potenza, presso il cui studio è domiciliato, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni per occupazione acquisitiva.

Osservato che parte attrice assume essersi verificata l'occupazione illegittima e, poi, la c.d. accessione invertita del proprio fondo in agro di Rionero in Vulture, alla c.da Pesco, in catasto al fol. 2, p.lla 105, chiedendo accertarsi dette circostanze e condannarsi di conseguenza il comune convenuto;

Considerato che il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 28 dicembre 1998;

Ritenuto, pertanto, che si verte in ipotesi di giudizio sottoposto (pendendo dopo la data del 1° luglio 1998, di cui all'art. 45, comma 18, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80) alla disciplina di cui all'art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo previgente alla sostituzione eseguita dall'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale recitava: «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. 2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio»;

Letta l'ordinanza delle SS.UU. della Corte di cassazione, 25 maggio 2000, n. 43, secondo cui «in materia di espropriazioni, l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 trasferisce dal giudice ordinario al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva inefficacia del titolo stesso), il diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima o il diritto al risarcimento del danno prodotto dal tradursi dell'occupazione medesima nella c.d. accessione invertita o espropriazione sostanziale. Ne deriva che non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del citato art. 34, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g) della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio»;

Ritenuto di non poter che condividere interamente il riportato *dictum* e, quindi, che deve sollevarsi la questione di illegittimità costituzionale del citato art. 34 d.lgs. n. 80/1998, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g) della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio: ed infatti la legge di delegazione prevedeva soltanto «l'«estensione» della giurisdizione amministrativa esistente, tanto di legittimità che esclusiva», senza consentire «l'ampliamento della giurisdizione esclusiva» (Corte costituzionale, 11-17 luglio 2000, n. 292, con riferimento al caso, del tutto identico, dell'art. 33 del medesimo d.lgs.);

Considerato che la sopraggiunta sostituzione dell'art. 34 del d.lgs., ad opera dell'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205, non spiega effetto retroattivo, onde deve applicarsi il dettato dell'art. 5 c.p.c., secondo cui «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo»;

Ritenuto che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, atteso che, ove la più volte citata norma fosse da ritenersi costituzionalmente legittima, sarebbe necessario dichiarare il difetto di giurisdizione dell'a.g.o.;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (delibera della Corte 16 marzo 1956);

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale di cui nei motivi, ordinando la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui infra, e sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Melfi, addì 27 febbraio 2002

Il giudice: GALASSO

N. 220

*Ordinanza del 7 febbraio 2002 emessa dal Giudice di pace di Varallo
nel procedimento civile vertente tra Crepaldi Armando e comune di Roma*

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Pronuncia la seguente ordinanza.

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 441/2001 promossa da Crepaldi Armando contro il Comune di Roma per l'opposizione a verbale di contestazione della Polizia municipale n. 100641648 del 24 maggio 2001.

In Varallo, addì giovedì 7 febbraio 2002, avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara, è presente l'opponente personalmente.

Il giudice dà atto che il Comune di Roma non si è costituito, malgrado rituale notifica avvenuta a mezzo del servizio postale con plico ritirato il 5 novembre 2001.

Il ricorrente discute la causa.

Osservato in fatto

Con ricorso *ex art.* 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato l'opponente ha presentato opposizione al verbale di contestazione impugnato.

Rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli, il giudice ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius* 22-*bis*) della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss. mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prendono atto le parti presenti.

Per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono così sunteggiate:

per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorità amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non può formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti da un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Serravalle Sesia per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel Comune di Roma, debba presentare personalmente nella cancelleria del Giudice di pace di Roma il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, soppor-

tando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva» rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111 - secondo comma della Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

Nella circostanza, l'attribuzione della competenza territoriale al giudice del *locus delicti*, in pratica coincidente con il luogo dell'accertamento dell'infrazione, potrebbe essere in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui anche alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ciò in quanto di fatto al presunto incolpato non è garantita una posizione processuale paritaria rispetto all'amministrazione e quindi mancano i presupposti perché il suo ricorso abbia valenza effettiva e non solo teorica, tanto più considerando come le pretese dell'autorità che ha irrogato la sanzione siano, tra l'altro, immediatamente esecutive. Siffatta procedura, di chiara origine penalistica, che aveva come destinatario l'allora pretore ed il suo particolare rito, potrebbe non essere più conforme alla vigente disciplina del «procedimento davanti al giudice di pace», che prevede, in particolare, all'art. 320 c.p.c., l'obbligatorio interrogatorio libero delle parti subito «nella prima udienza», ciò al fine di acquisire dagli «interessati» utili elementi per la trattazione della causa, e quindi incentiva un rapporto diretto dell'organo giudicante con i protagonisti processuali, tanto più, se, come nel caso di specie, il ricorrente può stare in giudizio senza l'assistenza di un legale.

Va, inoltre, sottolineato, che lo stesso rito della n. 689/1981, imponendo al giudice di valutare la «personalità» e le eventuali «condizioni economiche disagiate» dell'autore dell'infrazione, in sede di applicazione delle sanzioni (art. 11) e concessione del pagamento rateale della pena irrogata (art. 26), postula comunque la necessaria presenza personale dell'incolpato in giudizio.

Sotto questo aspetto è significativo, altresì, l'art. 23, settimo comma, della legge n. 689/1981 che stabilisce la lettura in udienza del dispositivo da parte del giudice, proprio allo scopo di rappresentare oralmente al ricorrente l'autorità della decisione. Tale fondamentale attività processuale, prevista proprio nell'interesse difensivo del trasgressore, è da ritenersi di dubbia realizzazione nel caso in cui l'opponente si trovi a risiedere in una località molto lontana dal punto in cui sarebbe stata commessa l'addebitata violazione stradale e non abbia mezzi economici per rivolgersi ad un legale del posto, onde sostenere colà in giudizio le proprie ragioni contro l'«amministrazione repressiva». Tra l'altro, poi, l'ammontare della sanzione irrogata, in genere non è tale da giustificare la spesa dell'assistenza di un professionista, anche nell'ipotesi in cui fosse macroscopica la non colpevolezza del verbalizzato, considerata, inoltre, la diffusa tendenza dei giudici *de quibus* a compensare le spese o liquidarle in via equitativa in misura simbolica.

È indubbio che l'attribuita competenza territoriale al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione sua unicamente a vantaggio dell'amministrazione nei cui confronti viene presentato ricorso, in quanto i suoi funzionari, verosimilmente agevolati dalla vicinanza con gli uffici giudiziari, risultano facilitati nel reperimento delle prove e, quindi, più in generale nell'attività processuale. In particolare, poi, l'autorità verbalizzante, in sede di ricorso amministrativo, è addirittura destinataria per legge degli scritti difensivi indirizzati all'organo giudicante. Ma questa opportunità logistica, se può ammettersi per le controversie di maggiore offensività all'esame ora del tribunale, la cui istruttoria spesso comporta l'ammissione di consulenze tecniche di complessi riscontri documentali nei luoghi dell'accertamento dell'infrazione, non sembra ragionevole nel caso di ricorsi affidati ai giudici di pace, in quanto proprio la relativa minore gravità dell'illecito contestato non giustifica la competenza territoriale del giudice del *locus delicti*, ossia, in pratica, a favore dei verbalizzati ed è sicuramente penalizzante per il ricorrente, ove la sua causa si svolga in una località fuori della provincia di residenza o di domicilio.

Al riguardo non si può escludere che il legislatore, in sede di emanazione del menzionato d.lgs. n. 507/1999, abbia voluto riconoscere una competenza di carattere generale al giudice di pace per gli illeciti di minore allarme sociale, per i quali, se non è richiesta l'assistenza (tecnica) di un legale, è però indispensabile la presenza del presunto trasgressore nell'istruttoria, per cui relativamente a questo comparto la norma di cui all'art. 22-bis della legge n. 689/1981 potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice adito è più propriamente quello del luogo in cui si trova il ricorrente.

Sono state, infatti, escluse dalla sua competenza, ed attribuite ai giudici togati, le opposizioni avverso le sanzioni pecuniarie superiori a 30 milioni, ed alcune tipologie di violazione (lavoro, urbanistica, ambiente, valutario, tributario e societario), di particolare complessità giuridica, per la cui definizione assume specifico rilievo il momento tecnico dell'istruttoria, e quindi la necessità per il ricorrente di doversi fare assistere da un legale.

La materia del riciclaggio, nonostante la sua contiguità al valutario ed al monitoraggio fiscale — procedura contenziosa *ex testo* unico 31 marzo 1988 n. 148 — non è stata demandata alla competenza esclusiva dei giudici del tribunale, ma riconosciuta di pertinenza anche dei giudici di pace per le sanzioni comminate dal Ministero del tesoro fino a 30 milioni. Tale scelta legislativa può essere determinata dal fatto che gli illeciti di cui trattasi

sono prevalentemente di carattere formale, in quanto provocati da ignoranza delle norme e da semplice disattenzione, per cui si è ritenuto che un giudice onorario fosse idoneo a valutare tali circostanze, proprio per il suo istituzionalizzato rapporto diretto con l'incolpato (cfr. A. Simonetti in «Affari e Finanza» di La Repubblica del 14 febbraio 2000 «Ai giudici di pace le liti tra il Tesoro e i distratti» e A. Mengali in *Il controllo del movimento dei capitali*, IPSOA, Milano).

Peraltro non si può non osservare che anche il giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori del Ministero del tesoro, analogamente a quello in materia di infrazioni stradali, espone il verbalizzato all'onerosa procedura di doversi difendere nel luogo in cui risulta commessa la presunta violazione, che diventa ancora più gravosa, nel caso in cui l'oggetto del contenzioso riguarda assegni privi di requisiti di legge, in quanto il titolo, essendo suscettibile di essere presentato in pagamento presso qualsiasi intermediario finanziario, radica la competenza nel luogo in cui è avvenuto tale regolamento, per lo più sconosciuto all'interessato al momento dell'emissione, e che può essere ubicato in una zona molto lontana da quella di residenza del traente.

Per le ragioni suesposte si ha motivo di ritenere che, per effetto della vigente procedura di opposizione alle sanzioni amministrative, le parti in giudizio non siano in una posizione di parità, e sussiste, invece, uno squilibrio a danno del soggetto processualmente debole, ossia l'opponente, che normalmente rinuncia ad esercitare il suo diritto di difesa per i costi eccessivi cui deve sottoporsi, mentre invece l'amministrazione, grazie ai suoi uffici periferici, o in mancanza, di quelli di prefettura, è istituzionalmente in grado di resistere con i suoi funzionari sull'intero territorio nazionale. Del resto, proprio considerando l'articolazione territoriale degli uffici di prefettura, l'eventuale trasferimento della competenza al giudice del luogo di residenza del ricorrente non avrebbe conseguenze negative per l'amministrazione opposta, i cui uffici periferici potrebbero correttamente rappresentarla nelle cause di cui trattasi.

Si sottolinea, altresì, come ancor prima dell'avvento del «giusto processo», l'evoluzione normativa fosse già nel senso di valorizzare il foro del ricorrente, rispetto a quello dell'opposto, proprio al fine di riequilibrare le posizioni dei soggetti considerati normativamente deboli rispetto alle parti processuali forti. Sono da ritenersi espressioni di tale esigenza non solo il tradizionale rito del lavoro o il procedimento di opposizione al decreto penale di condanna dal quale proprio la procedura della legge n. 689/1981 è largamente ispirata ma più recentemente la complessiva normativa a tutela del consumatore, con particolare riguardo all'art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n. 56 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1991), il quale parrebbe avere introdotto il cosiddetto foro esclusivo del consumatore, ai sensi dell'art. 1469-bis, n. 13 del codice civile (clausole vessatorie) (cfr. Giudice di pace di Prato, sentenza 28 gennaio 1999 in *Foro It. I*, 1695), o anche all'art. 12 d.l. n. 50/1992 sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali e, infine, all'art. 10 d.l. n. 427/1998 in materia di multiproprietà.

Né tali deroghe all'ordinaria competenza territoriale possono essere qualificate, come ritiene un'autorevole dottrina, un «eccesso di zelo» nella protezione del consumatore. Esse, piuttosto, mirano ad assicurare al soggetto, ritenuto normativamente debole in una lite, la possibilità (economica) di potersi difendere nel suo luogo di residenza, dove verosimilmente gli è meno oneroso rappresentare le proprie ragioni, emancipandolo da dispendiosi spostamenti, sicuramente penalizzanti in termini di costi e di tempo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione, e la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riguardo alla parte dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss. mm., che attribuisce al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis, la competenza sulle controversie contro per ordinanze-ingiunzioni.

Ordina:

la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria;

la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;

la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il giudice di pace: BOLOGNESI

N. 221

*Ordinanza dell'11 dicembre 2001 emessa dal Giudice di pace di Trino
nel procedimento civile vertente tra Rossi Sandro e Comune di Loano ed altra*

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Pronuncia la seguente ordinanza.

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 96/01 promossa da Rossi Sandro contro il Comune di Loano per l'opposizione alla cartella esattoriale n. 103 2000 00257437 91 notificatagli il 22 luglio 2001.

In Trino, addì 11 dicembre 2001 avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed all'operatore giudiziario B2 Fabrizio Francese, è presente il sig. Rossi Sandro.

Il giudice da atto che la Sestri S.p.a., Società esattore, si è costituita in giudizio con comparsa pervenuta il 5 dicembre 2001 e che nessuno si è costituito per il Comune di Loano nonostante regolare notifica avvenuta in data 28 agosto 2001.

Il ricorrente discute la causa.

Osservato in fatto

Con ricorso *ex art. 22* della legge 689/1981, ritualmente depositato il 31 luglio 2001, il sig. Rossi Sandro ha presentato opposizione alla cartella esattoriale emessa in conseguenza del verbale elevato dalla Polizia municipale di Loano, con il quale gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 142 del Codice della Strada, mai ricevuto.

La Sestri S.p.a. ha chiesto la propria estromissione dal giudizio.

All'udienza dell'11 dicembre 2001 la parte presente ribadisce quanto già in atti.

A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius 22-bis*) della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prende atto la parte presente.

Per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamen trascritte, e che vengono così sunteggiate:

per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-*bis* della legge 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorità amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non può formare

oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass., sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti da un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Trino Vercellese per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Loano, debba presentare personalmente nella cancelleria del Giudice di pace di Albenga il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva» rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111 - secondo comma della Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002).

02C0407

N. 222

*Ordinanza dell'8 gennaio 2002 emessa dal Giudice di pace di Trino
nel procedimento civile vertente tra Ghittino Claudio e Comune di Massanza*

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Pronuncia la seguente ordinanza.

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 100/01 promossa da Ghittino Claudio contro il Comune di Massanza per l'opposizione verbale di contestazione della Polizia Municipale n. 979 del 27 luglio 2001.

In Trino, addì 8 gennaio 2002, avanti al Giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed assistito dall'operatore giudiziario B2 sig. Fabrizio Francese, è presente il sig. Ghittino Claudio personalmente.

Il giudice dà atto che il Comune di Massazza ha inviato lettera prot. n. 3771 in data 6 novembre 2001 e pervenuta il 9 novembre 2001, con la quale contesta la competenza territoriale.

Il ricorrente discute la causa.

Osservato in fatto

Con ricorso *ex art.* 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 21 agosto 2001, il sig. Ghittino Claudio ha presentato opposizione al verbale elevato dalla Polizia municipale di Massazza, con il quale gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 142, comma 8 del Codice della strada, per avere circolato alla velocità di Km/h 74 eccedendo di Km/h 20 il limite della velocità stabilito dall'ente proprietario della strada.

All'udienza dell'8 gennaio 2002 la parte costituita ribadisce quanto già in atti.

A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius* 22-*bis*) della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss. mm., in relazione agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prende atto il ricorrente.

Per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono così sunteggiate: per effetto dell'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al Giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di 30 gg. dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non può formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. Sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti dal un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Trino Vercellese per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Massazza, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva» rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111 — comma della Costituzione (Legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002).

N. 223

*Ordinanza dell'8 gennaio 2002 emessa dal Giudice di pace di Trino
nel procedimento civile vertente tra Caprio Laura e Comune di Casale Monferrato*

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Pronuncia la seguente ordinanza.

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 113/01 promossa da Caprio Laura contro il Comune di Casale Monferrato per l'opposizione a verbale di contestazione della Polizia municipale n. 569 K del 12 settembre 2001.

In Trino, addì 8 gennaio 2002, avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed assistito dall'operatore giudiziario B2 sig. Fabrizio Francese, è presente la sig.ra Caprio Laura personalmente; per il Sindaco di Casale Monferrato è presente il Comandante della Polizia municipale di Casale M.to la dott.ssa Maria Pina Musio e l'ispettore Enrico Valecchi.

La dott.ssa Musio deposita delega a firma del Sindaco di Casale M.to.

Il giudice dà atto che il Comune di Casale Monferrato si è costituito con comparsa pervenuta in data 27 dicembre 2001.

Le parti discutono la causa.

La sig.ra Caprio rinnova la richiesta di sospensione dell'esecutorietà degli atti impugnati.

Osservato in fatto

Con ricorso *ex art. 22* della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 19 settembre 2001, la sig.ra Caprio Laura ha presentato opposizione al verbale elevato dalla Polizia municipale di Casale M.to, con il quale gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 142, comma 9 del Codice della strada, per avere circolato alla velocità di km/h 103,55 eccedendo di km/h 53,55 il limite della velocità stabilito dall'ente proprietario della strada.

All'udienza dell'8 gennaio 2002 la parte costituita ribadisce quanto già in atti.

A questo punto il giudice, rilevato che la ricorrente risulta residente e domiciliata in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittale, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius 22-bis*) della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prende atto il ricorrente prendono atto le parti.

Per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono così sunteggiate:

per effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorità amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la vio-

lazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non può formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988, n. 4120).

Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti dal un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Trino Vercellese per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel Comune di Casale Monferrato, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva» rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111 - secondo comma della Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.».

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002).

02C0409

N. 224

*Ordinanza del 22 gennaio 2002 emessa dal Giudice di pace di Trino
nel procedimento civile vertente tra Fariolotti Giorgio e Comune di Monte Argentario*

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Pronuncia la seguente ordinanza.

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 126/01 promossa da Fariolotti Giorgio contro il comune di Monte Argentario (GR) per l'opposizione ad accertamento di violazione della Polizia Municipale n. 876311 del 16 luglio 2001.

In Trino, addì 22 gennaio 2002 avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed all'operatore giudiziario B2, Fabrizio Francese, è presente per parte opponente l'avv. Francesco Picco. Per parte opposta nessuno compare.

Il ricorrente discute la causa.

Osservato in fatto

Con ricorso *ex art.* 22 della legge 689/1981, ritualmente depositato il 17 ottobre 2001 il sig. Fariolotti Giorgio ha presentato opposizione ad accertamento di violazione della Polizia Municipale n. 876311 del 16 luglio 2001, con il quale gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 43 del Codice della Strada, perché proseguiva la marcia malgrado che l'agente addetto ad traffico gli avesse vietato il passaggio.

All'udienza del 22 gennaio 2002 la parte costituita ribadiscono quanto già in atti.

A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius* 22-*bis*) della legge 24 aprile 1999, n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale e di ciò prende atto il ricorrente.

Per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la prefettura di Grosseto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamente trascritte, e che vengono così sunteggiate:

per effetto dell'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorità amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non può formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988, n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23, comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti dal un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Tricerro (VC) per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Monte Argentario, debba presentare personalmente nella cancelleria del Giudice di pace di Orbetello il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva» rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111, secondo comma della Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002).

N. 225

*Ordinanza del 12 febbraio 2002 emessa dal Giudice di pace di Trino
nel procedimento civile vertente tra De Marchi Enzo e Prefettura di Vercelli*

Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione - Controversie devolute al giudice di pace - Prevista competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Violazione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo e della buona e imparziale amministrazione della giustizia - Irragionevole penalizzazione della parte processuale «debole» (in contrasto con l'esigenza di riequilibrio perseguita in altri casi dal legislatore).

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e successive modificazioni.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Pronuncia la seguente ordinanza.

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 152/2001 promossa da De Marchi Enzo contro la Prefettura di Vercelli per l'opposizione a verbale di contestazione della Polizia stradale di Vercelli n. 665109 del 31 agosto 2001.

In Trino, addì 12 febbraio 2002, avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed assistito dall'operatore giud. B2 Fabrizio Francese, è presente l'avv. Francesco Picco per l'opponente.

Il giudice dà atto che la Prefettura di Vercelli si è costituita con comparsa pervenuta in data 11 febbraio 2002.

Il ricorrente discute la causa.

Osservato in fatto

Con ricorso *ex art. 22* della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 30 ottobre 2001 il sig. De Marchi Enzo ha presentato opposizione al verbale elevato dalla Polizia stradale di Vercelli, con il quale gli è stata contestata la violazione di cui all'art. 141/3 - 8 più 15/1 lett. 2 del Codice della strada, perchè a causa della scarsa visibilità per pioggia non si avvedeva di una pozza d'acqua e perdeva il controllo del veicolo.

La Prefettura di Vercelli, costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto.

All'udienza del 12 febbraio 2002 le parti costituite ribadiscono quanto già in atti.

A questo punto il giudice, rilevato che il ricorrente risulta residente e domiciliato in località diversa da quella in cui è stata commessa la violazione ascrittagli, ritiene che tale circostanza possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 22 (*rectius* 22-bis) della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prende atto il ricorrente.

per le motivazioni in diritto del Giudice di pace di Orbetello sul ricorso proposto da Di Tarsia di Belmonte Francesco Edoardo contro la Prefettura di Grosseto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1ª serie speciale n. 6, del 7 febbraio 2001, che qui si intendono interamnte trascritte, e che vengono così sunteggiate:

Per effetto dell'art. 98 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con il quale è stato introdotto l'art. 22-bis della legge n. 689/1981 e ss.mm., il legislatore ha riattribuito al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di cui all'art. 22. Contro il provvedimento sanzionatorio irrogato dall'autorità amministrativa, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di 30 gg. dalla notificazione del provvedimento, mediante deposito in cancelleria del ricorso con allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza della suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e quindi non può formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, ad esempio via fax (Cass. sez. un. 17 giugno 1988, n. 4120). Nel ricorso l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio *de quo*, è obbligato a dichiarare

o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza, per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23, comma 5), a differenza dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).

A parere di questo organo giudicante la descritta normativa non sembrerebbe garantire agli «interessati», ove non siano assistiti da un legale, la concreta possibilità di difendersi, tenuto conto dei gravami procedurali che vengono ad essi imposti per opporsi ad addebiti peraltro di modesta offensività, con particolare riguardo l'obbligo di adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente. Proprio nel caso all'esame di questo giudice, si è rilevato come un signore abitante a Trino Vercellese per contestare un'infrazione stradale elevatagli nel comune di Villarboit, debba presentare personalmente nella cancelleria del Giudice di pace di Vercelli il suo ricorso, e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di tempo, che gli sarebbe risparmiato, se la competenza in materia fosse del giudice del suo luogo di residenza.

Tale procedura in effetti, privilegiando il foro dell'«amministrazione repressiva» rende particolarmente difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo fondamentale diritto di difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 («tutti possono agire in giudizio»), ma ora, anche, dell'art. 111 - secondo comma della Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), per effetto del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.»

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 220/2002).

02C0411

N. 226

*Ordinanza del 31 dicembre 2001 emessa dal Giudice di pace di Trino
nel procedimento civile vertente tra, Novo Domenico e Prefettura di Vercelli*

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilità della legge posteriore che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole all'autore dell'illecito, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Violazione del principio di legalità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Pronuncia la seguente ordinanza.

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c.) della causa portante il numero di ruolo 85/2001 promossa da Novo Domenico contro il Prefetto di Vercelli per l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 895/1996 del 12 giugno 2001, relativa al verbale n. 6157 del 7 marzo 1997 dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Torino.

In Trino, addì 31 dicembre 2001, avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed all'operatore giudiziario B2 Fabrizio Francese, è presente il sig. Novo Domenico.

Il ricorrente discute la causa eccependo l'incostituzionalità dell'inapplicabilità del *favor rei* alla fattispecie.

Osservato in fatto

Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 3 luglio 2001, il sig. Novo Domenico ha presentato opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 895/1996 del 12 giugno 2001, relativa al verbale n. 6157

del 7 marzo 1997 dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Torino, per avere effettuato vendita di saccarosio superiore a kg. 50 nel periodo tra il 30 giugno 1995 ed il 5 settembre 1995 utilizzando bollette di accompagnamento (per un totale di 110) senza la preventiva vidimazione delle stesse da parte del Comune di Crescentino.

La prefettura costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto.

All'udienza del 31 dicembre 2001 le parti presenti ribadiscono quanto già in atti.

A questo punto il giudice:

Rilevato che la norma che si assume violata è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

Rilevato altresì che, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali *ab origine* senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3 c.p. (Cass. sez. un., 29 gennaio 1994, n. 890; Cass. 29 marzo 1999, n. 2964, Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243).

Atteso che l'inapplicabilità agli illeciti amministrativi del principio del *favor rei* è fonte di dubbi di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 25, comma secondo, della Costituzione, poiché tale istituto è invece applicabile in materia penale (art. 2, commi 2 e 3 c.p.) ed ora anche in materia tributaria (art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e art. 3 legge 27 luglio 2000, n. 212 [Statuto contribuente]);

Ritiene che l'inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole alle sanzioni amministrative possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione agli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione.

Consequentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prende atto la parte presente.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 con riguardo alla parte di esclusione dell'applicabilità del favor rei alle sanzioni amministrative.

Ordina:

la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria;

la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;

la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Su richiesta della parte sospende l'esecutorietà del provvedimento impugnato.

Il giudice di pace: BOLOGNESI

N. 227

*Ordinanza del 31 dicembre 2001 emessa dal giudice di pace di Trino
nel procedimento civile vertente tra Novo Domenico e Prefettura di Vercelli*

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilità della legge posteriore che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole all'autore dell'illecito, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Violazione del principio di legalità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, 25 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Pronuncia la seguente ordinanza.

Processo verbale di udienza (art. 130 c.p.c. della causa portante il di ruolo n. 86/2001 promossa da Novo Domenico contro il prefetto di Vercelli per l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 895/1996 del 12 giugno 2001, relativa ai verbali nn. 8086 e 8088 del 22 novembre 1996 dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Torino.

In Trino, addì 31 dicembre 2001, avanti al giudice di pace nella persona dell'avv. Mauro Bolognesi di Novara ed all'operatore giudiziario B2 Fabrizio Francese, è presente il sig. Novo Domenico.

Il ricorrente discute la causa eccependo l'incostituzionalità dell'inapplicabilità del *favor rei* alla fattispecie.

Osservato in fatto

Con ricorso *ex art.* 22 della legge n. 689/1981, ritualmente depositato il 3 luglio 2001, il sig. Novo Domenico ha presentato opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 895/1996 del 12 giugno 2001, relativa ai verbali nn. 8086 e 8088 del 22 novembre 1996 dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Torino, per avere violato le disposizioni di cui all'art. 74 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e succ. modif. in quanto inviava all'Ispettorato stesso n. 2 bollette — la n. 15 del 16 ottobre 1996 e la n. 16 del 18 ottobre 1996 — oltre il prescritto termine delle 24 ore.

La prefettura costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto.

All'udienza del 31 dicembre 2001 le parti presenti ribadiscono quanto già in atti.

A questo punto il giudice:

Rilevato che la norma che si assume violata è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 9 novembre 1998, n. 433.

Rilevato altresì che, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali *ab origine* senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3 c.p. (Cass. sez. un., 29 gennaio 1994, n. 890; Cass. 29 marzo 1999, n. 2964, Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243).

Atteso che l'inapplicabilità agli illeciti amministrativi del principio del *favor rei* è fonte di dubbi di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione, poiché tale istituto è invece applicabile in materia penale (art. 2, commi 2 e 3 c.p.) ed ora anche in materia tributaria (art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e art. 3 legge 27 luglio 2000, n. 212 [Statuto contribuente]);

Ritiene che l'inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole alle sanzioni amministrative possa avere rilevanza ai fini di sollevare la questione di costituzionalità di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione agli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione. Conseguentemente sospende d'ufficio il giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di ciò prende atto la parte presente.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 con riguardo alla parte di esclusione dell'applicabilità del favor rei alle sanzioni amministrative.

Ordina:

la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria;

la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa;

la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Su richiesta della parte sospende l'esecutorietà del provvedimento impugnato

Il giudice di pace: BOLOGNESI

02C0413

N. 228

*Ordinanza del 23 novembre 2001 emessa da tribunale amministrativo regionale per la Puglia
sul ricorso proposto da Patruno Maria Cristina contro regione Puglia*

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

- Legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1; legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, art. 39.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Visto il ricorso n. 2131 del 1998 proposto a Patruno Maria Cristina, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Nanna, presso il quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Cardassi, n. 26;

Contro la regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Nilo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Cancellotto, n. 20 presso l'avv. Antonio Sannino; per l'annullamento del provvedimento del 4 giugno 1998, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 53 del 10 giugno 1998, a firma del dirigente del settore «Concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica funzionario (art. 31) legge regionale n. 7/1997); di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Puglia;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 luglio 2001 il consigliere Doris Durante;

Uditi i difensori presenti come da verbale di causa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — La legge regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale»), dispone all'art. 32, comma 1, II periodo, che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, secondo le modalità di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2.

Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, legge regionale n. 7/1997) dispone che «i posti risultanti vacanti in ogni qualifica funzionale in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza».

Il citato e richiamato art. 39, legge regionale n. 9 maggio 1984, n. 26 («Concorsi speciali») dispone a sua volta che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli e esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza».

2. — Con deliberazione giunta regionale n. 10179 del 30 dicembre 1997, avente ad oggetto «artt. 30 e 32, legge regionale n. 7/1997, bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della regione», l'Amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore personale, ha bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per n. 482 posti di ottava qualifica funzionale, prescrivendo che «i requisiti necessari per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore ed un'anzianità nella qualifica di appartenenza di almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica di appartenenza».

La ricorrente, dipendente regionale di ruolo laureata in giurisprudenza, priva dell'anzianità di tre anni nella settima qualifica funzionale, ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, il bando a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica, non avendo l'anzianità di tre anni nella settima qualifica.

Con un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di corso concorso sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti del possesso del titolo di studio e della anzianità nella qualifica immediatamente inferiore, requisiti, al contrario, non affatto richiesti per la diversa procedura del concorso interno; con un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che possiede il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (il titolo di laurea), assume la illegittimità derivata della determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti che si trovino in tale situazione la possibilità di accedere ai posti disponibili indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso; sarebbe cioè illegittimo il bando nella parte in cui consentisse di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al personale interno in possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.

3. — In punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che non può accedersi alla prima delle due prospettazioni proposte dal ricorrente (illegittimità del bando di concorso che riserva l'accesso interno solo ai dipendenti regionali in possesso del relativo titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso) sulla base di una diversa interpretazione della norma regionale di riferimento (il citato art. 32, legge regionale n. 7/1997).

La prefata disposizione — che si è sopra testualmente riportata — non consente, infatti, ad avviso del collegio di ritenere una diversità di requisiti richiesti ai concorrenti tra le distinte procedure del concorso interno per titoli ed esami e il corso-concorso, e ciò per due concorrenti ragioni; ritiene anzi tutto il collegio che l'attributo «riservati», contenuto nel citato art. 32, sia riferito tanto ai «concorsi interni» che ai «corsi concorso», non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.

In ordine ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un concorso interno per titoli ed esami, del tutto disancorato dalla previsione di limiti (natura dei titoli richiesti: di studio? di qualifica?), snaturerebbe la stessa possibilità di esercizio del potere rimesso alla Regione di dotarsi del personale necessario e, ovviamente, qualificato per i posti a concorso.

Sotto ulteriore e dirimente profilo, l'espresso riferimento operato dal citato art. 32, legge regionale n. 7/1987 all'art. 39, legge regionale n. 26/1984 («... si provvede alla copertura... ai sensi dell'art. 39 legge regionale n. 7/1987 all'art. 39 legge regionale n. 26/1984...») non può essere interpretato nel senso di riferirlo alla sola disposizione relativa alla necessità di coprire con concorsi interni o corsi concorso il 100% di posti disponibili, risultando invece pacifico e confortato dalla costante normativa regionale (il citato art. 39, legge regionale n. 26/1984, i successivi art. 61, legge regionale n. 13/1988 e 46, comma 2, legge regionale n. 22/1990) che la previsione di indizione di concorsi interni non è mai (né potrebbe mai essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare agli stessi, sicché, nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 è confermativo appunto di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.

3.1. — Il *novum* del detto art. 32 è rappresentato, a ben vedere, dalla previsione della possibilità di indire corsi concorso riservati, in aggiunta o in alternativa ai concorsi interni, e per questi ultimi (i corsi concorso) il legislatore regionale ha dovuto indicare (e ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi richiesti per i concorsi interni.

3.2. — Le considerazioni che precedono servono a dare ragione e conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte ritenendo il collegio di non poter aderire alla prima delle prospettazioni proposte dal ricorrente, relativa come detto alla illegittimità del bando per assunta violazione dell'art. 32, legge regionale n. 7/1997.

4. — Nondimeno il ricorrente ha, come detto, dedotto in via alternativa che avendo il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione del concorso interno riservato per il 100% a chi si trovi nel contemporaneo possesso del titolo e della qualifica immediatamente inferiore, precluderebbe appunto l'accesso dall'esterno non consentendo l'espletamento di concorsi diversi da quelli interni e sarebbe sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.

4.1. — fa questione è rilevante giacché dall'accoglimento o dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.

5. — Ritiene il Collegio non manifestamente infondata la questione.

La costante giurisprudenza costituzionale è nel senso di ritenere modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 Cost. che impone il buon andamento degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurata dal concorso esterno.

Reiteratamente la Corte costituzionale ha sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt. 51 e 98 Cost., osservando come, in un ordinamento democratico che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento — il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità, valore in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (*cfr.* Corte cost. nn. 333/93; 453/90 e, da ultimo, 1/99).

La possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di diversamente selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione ma non generalizzabili, in forza delle ragioni sopra evidenziate (*cfr.* Corte cost. n. 477/95).

Analoga esigenza riguarda il passaggio di impiegati alla categoria superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta, trovare giustificazioni in situazioni eccezionali, ma anch'essa giammai derogare al principio generale che richiede il selettivo accertamento delle attitudini (*cfr.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313).

Né può sottacersi che l'abnorme diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in sé una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della stessa pubblica amministrazione (*cf.* Corte cost., n. 1/99).

Osserva significativamente la Corte che «l'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso dei requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali» (Corte cost., n. 1/99).

6. — Nel caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei posti resisi disponibili appare in qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una più agevole reperibilità dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna degli uffici, non sembra ragionevole che quella indicata (la selezione riservata agli interni) costituisca l'unica forma di selezione, giacché riguardante il 100% dei posti messi a concorso (*cf.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno 1993, n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1) con gli effetti paradossali e ingiustificati indicati dal ricorrente, al quale, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è inibita la partecipazione al concorso giacché riservata ai titolari di mera «rendita di posizione» costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.

7. — «La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. del combinato disposto della legge regionale (art. 32, legge regionale n. 7/97, comma 1 e art. 39, legge regionale 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno.

Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla illegittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, legge Regione Puglia, 4 febbraio 1997, n. 7, e art. 39, Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso al personale interno per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Puglia nonché al Presidente del consiglio regionale della Puglia.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione come sopra indicata.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Il Presidente: PERRELLI

Il consigliere estensore: DURANTE

02C0414

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDIFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggior, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 5 2 2 *

€ 5,60